


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° agosto 1986

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

- SENTENZA 9 luglio 1986, n. 207. — Art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 447: Scuola - collocamento a riposo del personale - insegnanti che non abbiano raggiunto il numero di anni per il massimo della pensione - beneficio della permanenza in servizio sino a settanta anni - insegnanti che non abbiano raggiunto il numero di anni minimo per la pensione - esclusione dal beneficio - disparità di trattamento (art. 3 Cost.) - illegittimità costituzionale parziale Pag. 5
- SENTENZA 9 luglio 1986, n. 208. — Art. 9, quarto comma, del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207: Impiego pubblico - personale non di ruolo - cessazione dal servizio - fruizione di una indennità - passaggio in ruolo - esclusione dal beneficio (art. 36 Cost.) - illegittimità costituzionale parziale » 8
- SENTENZA 9 luglio 1986, n. 209. — Art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270: Scuola - insegnanti supplenti - immissione in ruolo - requisiti e criteri (artt. 3, 33 e 97 Cost.) - non fondatezza della questione » 15
- SENTENZA 9 luglio 1986, n. 210. — Art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653: Lavoro - prestazioni di lavoro notturno da parte delle donne - divieto (art. 37, primo comma, Cost.) - illegittimità costituzionale parziale.
Art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948: Lavoro - imprese industriali private o dipendenze di queste - prestazioni di lavoro notturno da parte delle donne - divieto (art. 37, primo comma, Cost.) - illegittimità costituzionale parziale » 17

SENTENZA 9 luglio 1986, n. 211. — Artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105: Industria - aziende produttrici di pane e pasticcerie - lavoro notturno - divieto - trattamento sanzionatorio a carico dell'esercente (artt. 3, 41 e 35 Cost.) - non fondatezza della questione.		
Legge 22 marzo 1908, n. 105, modificata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63: Industria - aziende produttrici di pane e pasticcerie - lavoro notturno - divieto - graduazione della durata (artt. 3, 4 e 41 Cost.) - discrezionalità del legislatore - inammissibilità della questione	Pag.	19
SENTENZA 9 luglio 1986, n. 212. — Art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Commissioni tributarie - contenzioso - pubblicità delle udienze - esclusione (art. 101, primo comma, Cost.) - monito al legislatore - non fondatezza della questione	»	22
SENTENZA 9 luglio 1986, n. 213. — Artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432: Assicurazioni obbligatorie - cessazione del rapporto di lavoro - prosecuzione volontaria su base contributiva - lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi - esclusione (art. 3, primo comma, Cost.) - equiparazione dell'iscrizione a prestazione di effettiva attività lavorativa - non fondatezza della questione	»	25
SENTENZA 9 luglio 1986, n. 214. — Art. 2- <i>quinquies</i> , secondo comma, della legge 16 aprile 1974, n. 114: Assistenza e previdenza - pensioni - domande di riliquidazione - ritenuta dei ratei di pensione (art. 3 Cost.) - questione proposta direttamente ed immediatamente in via principale - rapporto di rilevanza della questione - esclusione - inammissibilità	»	29
SENTENZA 9 luglio 1986, n. 215. — Artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 633: Diritto d'autore - opere dell'ingegno - diffusione - assunta posizione di favore della Rai rispetto alle emittenti private in violazione dell'art. 3 Cost. - consenso dell'autore - obbligo - non fondatezza della questione	»	32
ORDINANZA 9 luglio 1986, n. 216. — Art. 263, secondo comma, del cod. prod. pen. (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398): Processo penale - istanza volta ad ottenere la revoca del mandato di cattura - legittimazione dell'imputato ad appellare l'ordinanza di rigetto - omessa previsione (artt. 3 e 24 Cost.) - questione già dichiarata fondata (sent. n. 110/1986) - manifesta infondatezza	»	35
ORDINANZA 9 luglio 1986, n. 217. — Art. 628, primo comma, del cod. pen.: Reati e pene - rapina e rapina aggravata - pene pecuniarie (art. 3 Cost.) - difetto di rilevanza della questione - manifesta inammissibilità	»	36
ORDINANZA 9 luglio 1986, n. 218. — Art. 25 della legge 20 settembre 1980, n. 576: Previdenza forense - base pensionabile - criteri di determinazione (art. 3 Cost.) - difetto di rilevanza della questione - manifesta inammissibilità	»	37
ORDINANZA 9 luglio 1986, n. 219. — Artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e 142 del r.d. 8 maggio 1904, n. 368: Opere pubbliche - contravvenzioni (art. 3 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - manifesta inammissibilità	»	38

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 27 marzo 1985 (Reg. ord. n. 355/1986). — Art. 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161: Corte dei conti - consiglio di presidenza - composizione - mancata previsione della partecipazione ad esso di tutte le componenti della magistratura de qua - riserva di legge - disciplina attuata con norme regolamentari (artt. 3, primo comma, 97 e 108, primo e secondo comma, Cost.).. . . .	Pag.	39
--	------	----

ORDINANZA del tribunale di Rimini del 13 marzo 1986 (Reg. ord. n. 357/1986). — Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Mutilati ed invalidi civili - assegno di invalidità e pensione di inabilità - esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 38 cost.)	Pag.	45
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 31 maggio 1985 (Reg. ord. n. 359/1986). — Art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187: Indennità supplementari agli ufficiali e sottufficiali della marina, esercito ed aeronautica presso reparti incursori e subacquei e presso unità da sbarco ed unità anfibia - mancata estensione ai sommozzatori della p.s. (artt. 3, 36 e 97 Cost.)	»	46
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 dicembre 1984 (Reg. ord. n. 360/1986). — Art. 11, della legge 2 aprile 1968, n. 482, e articolo unico della legge 10 novembre 1983, n. 638: Lavoro - assunzione obbligatoria degli invalidi civili - aliquota di assunzione imposta alle aziende private - non inclusione in tale aliquota dei dipendenti divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro (artt. 3, 4 e 41 Cost.)	»	48
ORDINANZA del Consiglio di Stato dell'8 marzo 1985 (Reg. ord. n. 362/1986). — Art. 16, della legge provinciale di Trento 11 novembre 1968, n. 20: Urbanistica - piano regolatore generale del comune di Trento - zone riservate a piste sciistiche - vincoli - divieto di alterazione dello stato di fatto dei terreni (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.)	»	52
ORDINANZA del pretore di Milano del 20 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 365/1986). — Art. 171, del cod. proc. pen.: Citazione a giudizio dell'opponente a decreto penale - insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio - notificazione in cancelleria (art. 24 Cost.)	»	55
ORDINANZA del pretore di Milano del 20 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 366/1986). — Art. 171, del cod. proc. pen.: Citazione a giudizio dell'opponente a decreto penale - insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio - notificazione in cancelleria (art. 24 Cost.)	»	55
ORDINANZA della Corte di cassazione del 14 ottobre 1985 (Reg. ord. n. 368/1986). — Art. 274 del codice civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione - limitazione al diritto di chi vuole ottenere la dichiarazione giudiziale de qua (artt. 2 e 30 Cost.)	»	56
ORDINANZA del pretore di Sestri Ponente del 4 aprile 1986 (Reg. ord. n. 369/1986). — Art. 724 del cod. pen: Bestemmia - tutela penale della religione cattolica in quanto «religione dello Stato», e del sentimento religioso dei soli cattolici - ingiustificata discriminazione rispetto ai culti e ai credenti non cattolici (artt. 2, 3, 8 e 19 Cost.)	»	59
ORDINANZA del tribunale di Roma dell'11 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 371/1986). — Art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95: Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - legittimazione del debitore - mancata previsione (artt. 3 e 24 Cost.)		
Art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95: Legge fallimentare - amministrazione straordinaria - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi da parte del debitore - termine perentorio di giorni quindici dal deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori ammessi o respinti (art. 24 Cost.)	»	62
ORDINANZA del tribunale di Catania, sezione lavoro, del 14 gennaio 1986 (Reg. ord. n. 382/1986). — Art. 1 del d.-l. legge 5 luglio 1971, n. 429, conv. con modif. in legge 4 agosto 1971, n. 589; art. 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183; art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in relaz. art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. con modif. in legge 25 ottobre 1968, n. 1089; art. 1, terzo comma, del d.-l. 28 febbraio 1981, n. 36, conv. con modif. in legge 29 aprile 1981, n. 163: Previdenza e assistenza - sgravi contributivi concessi alle imprese industriali - assenza di copertura finanziaria (art. 81 Cost.)	»	66

ORDINANZA del tribunale di Roma del 4 aprile 1986 (Reg. ord. n. 385/1986). — Art. 569 del codice penale: Pena accessoria della perdita della patria potestà - applicazione automatica in caso di condanna per i delitti di cui al capo terzo del titolo nono del libro secondo del codice penale - rapporto genitori-figli fonte di diritti e doveri reciproci - ipotesi in cui l'irrogazione della pena accessoria costituisce danno per il minore - mancata previsione di discrezionalità del giudice nell'irrogazione (art. 30 Cost.).	Pag.	67
ORDINANZA del pretore di Treviso del 18 novembre 1985 (Reg. ord. n. 391/1986). — Art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, nn. 14 e 3: Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari - indennità giornaliera di malattia - mancata previsione a favore degli addetti ai servizi domestici (art. 38 Cost.).	»	68

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

n. 207

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 447: Scuola - collocamento a riposo del personale - insegnanti che non abbiano raggiunto il numero di anni per il massimo della pensione - beneficio della permanenza in servizio sino a settanta anni - insegnanti che non abbiano raggiunto il numero di anni minimo per la pensione - esclusione dal beneficio - disparità di trattamento (art. 3 Cost.) - illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 447 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) promossi con due ordinanze emesse il 17 gennaio 1979 ed il 16 gennaio 1980 dal t.a.r. per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Lastella Elena e Palazzi Ferrante Teresa contro il provveditore agli studi di Reggio Calabria ed altri, iscritte ai nn. 125 e 397 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 124 e 208 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione di Lastella Elena, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Udito l'avvocato dello Stato Ivo M. Braglia per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con due identiche ordinanze, emesse il 17 gennaio 1979 ed il 16 gennaio 1980, il tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione di Reggio Calabria, su eccezione di parte, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo e terzo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) nella parte in cui non prevede che il trattenimento in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno sia consentito anche a chi, pur avendo raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, non raggiungerebbe comunque il massimo entro il settantesimo anno d'età.

In entrambi i giudizi le ricorrenti avevano impugnato gli atti con i quali il provveditore agli studi — nonostante la loro richiesta di essere trattenute in servizio oltre il sessantacinquesimo anno d'età *ex art. 15, legge n. 477/1973* — ne aveva disposto il collocamento a riposo ritenendo, secondo quanto era stato chiarito anche in corso di causa, che la situazione delle interessate non fosse sussumibile nell'ambito applicativo di nessuna delle due deroghe a principio generale del collocamento a riposo il 1° ottobre successivo alla data del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, posto dall'art. 15, primo comma, della legge n. 477/1973: non in quella contemplata dal secondo comma dello stesso

art. 15, che prevede il mantenimento in servizio oltre quel termine, a domanda, per coloro che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio richiesti per il massimo della pensione, fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno d'età; non in quella prevista dal terzo comma del medesimo articolo che la stessa facoltà consente a coloro che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo della pensione, solo fino al conseguimento dell'anzianità minima per il trattamento di quiescenza.

Ritenuto che la disposizione sul collocamento a riposo del personale della scuola debba interpretarsi nel senso indicato dall'amministrazione — giusta il parere n. 3051 espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, il 13 gennaio 1976, cui si era conformato lo stesso t.a.r. della Calabria con sentenza 11 novembre 1977, n. 247 — il giudice *a quo* opina che la norma impugnata, in quanto «consente solo ad alcune categorie di personale di restare in servizio oltre il sessantacinquesimo anno per incrementare la pensione (già probabilmente congrua) e vieta lo stesso trattamento in favore di altre, aventi identica qualifica e funzione, alle quali permette solo di raggiungere il minimo e impedisce poi di incrementarlo con la prosecuzione del servizio fino al settantesimo anno», «pone in essere una irrazionale discriminazione proprio a danno di chi, trovandosi al limite della sussistenza, stante l'esiguità della quota di pensione raggiunta, avrebbe bisogno di maggiore protezione (art. 35 della Costituzione) da parte del legislatore al fine di ottenere quegli adeguati mezzi di previdenza previsti dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione, e nel caso di specie non tenuti in alcuna considerazione».

In ordinanza si nega, infine, la ricorrenza di una diversità tra situazioni di fatto tale da poter giustificare un trattamento differenziato, osservandosi che la legislazione previgente consentiva a tutto il personale insegnante di rimanere in servizio sino al settantesimo anno d'età. La disposizione denunciata, in quanto norma sostanzialmente transitoria volta a «ripagare della intervenuta decurtazione dell'età lavorativa quanti ne sarebbero stati negativamente interessati», a tutti — e non già solo ad alcune categorie di dipendenti — avrebbe dunque dovuto applicarsi.

2. — Nel giudizio promosso con la prima delle due ordinanze si è costituita la prof.ssa Elena Lastella, incidentalmente esponendo in punto di fatto che alla data del 1° ottobre 1977, nella quale era stata collocata a riposo, aveva maturato già dieci anni di servizio di ruolo e ventisette di servizio preruolo, tutti utili ai fini pensionistici. In merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale si sostiene in atto di costituzione che «la norma in esame crea un'iniqua disparità di trattamento perché nega il beneficio del trattenimento in servizio fino a settant'anni d'età (concesso invece a chi intende raggiungere il massimo della pensione) a coloro che vogliono conseguire il minor beneficio di un aumento della pensione inferiore al massimo», per il resto ribadendosi quanto sostenuto in ordinanza, salvo l'affermazione ulteriore che «in materia di lavoro tutte le disposizioni favorevoli al lavoratore non possono essere modificate *in peius* dalla legge ordinaria in quanto il principio dei diritti acquisiti è costituzionalizzato in materia di lavoro in virtù dell'art. 35 della Costituzione».

3. — In entrambi i giudizi è intervenuta l'avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri instando per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione, se in ipotesi ritenuta ammissibile. Sotto tale ultimo profilo si rileva invero che se fosse esatta l'affermazione della ricorrente prof.ssa Lastella — e quella, identica, della ricorrente prof.ssa Teresa Palazzi Ferrante prospettata nel giudizio *a quo* — dell'intervenuta maturazione per entrambe di 37 anni di servizio alla data del collocamento a riposo (1° ottobre 1977), la proposta questione di costituzionalità risulterebbe manifestamente irrilevante, in quanto dovrebbe trovare piena applicazione il secondo comma dell'art. 15 della legge n. 477/1973 (nella specie invocato) e non già il terzo comma dello stesso articolo, in applicazione del quale l'amministrazione sostiene di aver mantenuto in servizio le docenti per un anno, oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, al fine di consentire loro di raggiungere l'anzianità di servizio minima per la quiescenza (15 anni).

Nel merito l'avvocatura nega l'irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore — che ha posto una norma sostanzialmente analoga a quella di cui all'art. 4, legge 15 febbraio 1958, n. 46, applicabile alla generalità degli impiegati civili dello Stato — tenendo conto della diversità delle situazioni di fatto nelle quali versavano i destinatari dell'impugnata disposizione al momento dell'entrata in vigore della legge che abbassava il limite di età per il collocamento a riposo da settanta a sessantacinque anni.

Così, a coloro che al compimento del sessantacinquesimo anno non avrebbero avuto al proprio attivo neppure il numero minimo (15) di anni di servizio richiesti per il trattamento di quiescenza (e che, dunque, in nessun caso avrebbero potuto raggiungere il massimo o livelli vicini al massimo, della pensione neppure se il limite di età per il collocamento a riposo non fosse stato ridotto) si è inteso consentire il raggiungimento dell'anzianità di servizio minima

per la pensione; a coloro che, invece, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno avevano già maturato l'anzianità minima di servizio (tal che l'abbassamento del limite di età avrebbe loro impedito di raggiungere il massimo, o livelli prossimi al massimo, della pensione) si è inteso consentire la realizzazione di quelle aspettative.

Considerato in diritto

1. — La legge 30 luglio 1973, n. 477, recante «delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato», dopo avere stabilito in linea generale (art. 15, primo comma) che «a decorrere dal 1° ottobre 1974», il personale appartenente alle suindicate categorie è collocato a riposo per raggiunti limiti di età a datare dal «1° ottobre successivo alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età», prevede due ipotesi a favore del personale in servizio al 1° ottobre 1974, e precisamente: se esso «non abbia raggiunto il numero di anni ... per il massimo della pensione», gli è «consentito di rimanere in servizio ... fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età» (art. 15, secondo comma); se, invece, «non abbia raggiunto il numero di anni ... per il minimo della pensione», allora la disposizione derogatoria «si applica fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza» (art. 15, terzo comma).

2. — Con istanze presentate entrambe il 20 maggio 1975, due insegnanti in scuole secondarie calabresi — Lastella Elena e Palazzi Ferrante Teresa —, dichiarando di non raggiungere «al 1° ottobre 1977 il massimo della pensione (40 anni)» e, quindi, di volersi avvalere «del secondo comma del citato art. 15, legge n. 477 del 1973» chiedevano al provveditore agli studi di Reggio Calabria di essere trattenute in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e, comunque, sino al settantesimo. Ma questi ne disponeva, viceversa, il collocamento a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1976, adducendo di avere concesso la proroga di un anno proprio allo scopo di assicurare alle istanti il numero di anni di servizio occorrente per conseguire il minimo della pensione — e perciò non il massimo richiesto dalle istanti —, e sostenendo che, una volta raggiunta l'anzianità prevista al suddetto fine, non è più consentito di rimanere in servizio. Le interessate impugnavano i relativi provvedimenti dinanzi al t.a.r. della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria —, il quale, con le ordinanze emesse, rispettivamente, il 17 gennaio 1979 sul ricorso della Lastella Elena (r.o. n. 125/1980) ed il 16 gennaio 1980 sul ricorso della Palazzi Ferrante Teresa (r.o. n. 397/1980), sollevava questione di legittimità costituzionale, reputando che l'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477/1973 contrasti con gli artt. 3, primo comma, 35 e 38, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice *a quo*, la disciplina di cui agli impugnati commi sarebbe costituzionalmente illegittima, perché consentirebbe solo agli insegnanti che abbiano già raggiunto il massimo del trattamento di quiescenza — e precluderebbe, invece, a coloro che avessero raggiunto soltanto il minimo — di rimanere ulteriormente in servizio sino a settanta anni per incrementare la pensione. Ne deriverebbe «una irrazionale discriminazione proprio a danno di chi, trovandosi al limite minimo della sussistenza, stante l'esiguità della quota di pensione raggiunta, avrebbe bisogno di maggiore protezione (art. 35 della Costituzione) da parte del legislatore al fine di ottenere quegli adeguati mezzi di previdenza previsti dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione».

3. — Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 15 della legge n. 477/1973 costituiscono un regime transitorio: poiché, infatti, anteriormente alla legge *de qua* i professori delle scuole secondarie venivano collocati a riposo a settanta anni, il legislatore, nel momento in cui abbassava il limite di età a sessantacinque anni, ha ritenuto, dettando i due surriportati commi, di disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Ora, al riguardo, va preliminarmente ricordato che, secondo un parere espresso dal Consiglio di Stato, le due disposizioni impugnate dovrebbero intendersi nel senso che i loro destinatari, una volta maturata l'anzianità necessaria e sufficiente per conseguire, a seconda dei casi, il *maximum* o il *minimum* della pensione, cessano dal servizio. Senonché il t.a.r. della Calabria, disattendendo l'avviso del supremo organo consultivo ed assumendo il secondo comma come *tertium comparationis*, ha ritenuto che il prolungamento del servizio sino al compimento del settantesimo anno di età si applicherebbe solo ad avvenuta maturazione dell'anzianità prevista per conseguire il massimo della pensione, non anche di quella prevista per conseguire il minimo.

4. — Così intesa la disciplina in esame, la questione è fondata.

Le situazioni dei professori contemplati nei due impugnati commi sono oggettivamente identiche in quanto la legislazione anteriore disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il collocamento a riposo alla medesima età. Di conseguenza, il riconoscimento in via transitoria del beneficio di rimanere in servizio sino a settanta anni non più a tutti, bensì soltanto ad alcuni — come appunto opina il giudice *a quo* — crea nell'ambito del personale insegnante

una discriminazione. E non può certo dirsi che questa si giustifichi con l'affermazione — la quale, anzi, ne è una conferma — dell'avvocatura dello Stato, secondo cui il legislatore, «trovandosi a disciplinare situazioni obiettivamente diverse», avrebbe «perseguito obiettivi diversi», quali sarebbero, per un verso, il «raggiungimento del minimo» e, per altro verso, il «raggiungimento del massimo». Derivando pertanto l'asserita disparità di trattamento dalla precisazione, contenuta nel terzo comma, che la disposizione di cui al secondo comma si applica «fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza», ritiene questa Corte che la situazione di eguaglianza si ripristini eliminando la suddetta precisazione e così equiparando le due ipotesi normative.

P. Q. M.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), limitatamente alle parole «fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0753

N. 208

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 9, quarto comma, del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207: Impiego pubblico - personale non di ruolo - cessazione dal servizio - fruizione di una indennità - passaggio in ruolo - esclusione dal beneficio (art. 36 Cost.) - illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal t.a.r. per la Lombardia sul ricorso proposto da Previderé Ambrogina contro il comune di Vigevano, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1980 dal t.a.r. per la Liguria sul ricorso proposto da Dasso Leonilde contro il comune di Lavagna, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal t.a.r. per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sui ricorsi riuniti proposti da Teodoli Anna ed altri contro l'amministrazione provinciale di Parma, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal t.a.r. per la Liguria sul ricorso proposto da Spinelli Ascanio contro il Ministero della p.i. ed altro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal t.a.r. per il Veneto sul ricorso proposto da Rubaltelli Enrico contro l'ospedale civile di Rovigo, iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 17 febbraio 1983, dal t.a.r. per l'Umbria sul ricorso proposto da Socciarelo Nilo contro il comune di Piegaro, iscritta al n. 1009 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Dasso Leonilde, di Socciarelo Nilo;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Enrico Bastreri per Dasso Leonilde e l'avv. Siro Centofanti per Socciarelo Nilo;

Ritenuto in fatto

1. — Con sei ordinanze emesse rispettivamente dal t.a.r. della Lombardia il 22 novembre 1978 (r.o. n. 595/1979), dal t.a.r. della Liguria il 24 gennaio 1980 (r.o. n. 227/1980) ed il 29 aprile 1982 (r.o. n. 615/1982), dal t.a.r. del Veneto il 18 giugno 1981 (r.o. n. 921/1982), dal t.a.r. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, il 9 febbraio 1982 (r.o. n. 264/1982) dal t.a.r. dell'Umbria il 17 febbraio 1983 (r.o. n. 1009/1983) è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della sua cessazione al servizio non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo.

Nei casi di specie, i predetti tribunali erano chiamati a decidere su ricorsi di dipendenti di ruolo di enti locali (comuni, provincie, enti ospedalieri) che, a seguito del collocamento a riposto, chiedevano il riconoscimento del diritto all'indennità di fine servizio prevista dalla citata norma per i periodi — in genere assai lunghi (15, 20, 23, 24 anni) — di servizio non di ruolo prestato prima del passaggio nel ruolo dei medesimi enti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152. Nel solo caso di cui all'ord. 615/82 trattavasi di un ex dipendente del Ministero della pubblica istruzione che chiedeva il riconoscimento della suddetta indennità per il servizio prestato quale insegnante non di ruolo presso scuole statali nel periodo 1950-74.

2. — All'esposizione delle censure mosse alla norma impugnata i giudici rimettenti premettono un'analitica esposizione (specie nelle ordd. 595/79 e 264/82) della normativa interessante la materia e delle precedenti pronuncie della Corte su di essa, ricordando in particolare:

a) che con la legge 8 marzo 1968, n. 152 era stato, per la prima volta, riconosciuto ai fini previdenziali, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze degli enti locali, mediante l'estensione a tale personale dell'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L.;

b) che, quanto al precedente servizio non di ruolo, la medesima legge n. 152/1968 disponeva, all'art. 16, secondo comma, che il diritto all'indennità per cessazione dal servizio «se spettante in base alle vigenti disposizioni, è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) che all'epoca vigeva il d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, il cui art. 9 attribuiva ai dipendenti non di ruolo dello Stato un'indennità di fine servizio — non cumulabile con la pensione — fissata in misura pari a una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto della cessazione del rapporto per ogni anno di servizio: peraltro stabilendo, al quarto comma, che la medesima indennità «non è dovuta nel caso . . . di passaggio in ruolo»;

d) che tale disciplina era stata estesa ai dipendenti non di ruolo degli enti pubblici locali con il d.l.C.p.S. 5 febbraio 1948, n. 61.

3. — I giudici *a quibus* ricordano poi che la disciplina di cui al citato d.l.C.p.S. n. 207/1947 era stata in gran parte caducata, ed in particolare:

a) quanto all'esclusione dall'indennità per cessazione dal servizio del personale non di ruolo pensionato, con l'art. 254, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e con la sentenza di questa Corte n. 236/1974;

b) quanto all'esclusione della medesima indennità in caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie, con l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 e con le sentenze nn. 156 e 184 del 1973;

c) quanto alla commisurazione dell'indennità in questione alla «sola retribuzione», con la sentenza n. 116/1976.

4. — In punto di rilevanza della questione sollevata, la sola ordinanza n. 264/1982 del t.a.r. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, aggiunge che la caducazione della predetta norma determinerebbe l'automatica applicazione del citato art. 16, secondo comma, sicché per base di computo dovrebbe intendersi la retribuzione corrisposta alla data di entrata in vigore della legge n. 152/1968 ovvero alla data eventualmente anteriore in cui sia avvenuto il passaggio in ruolo.

Ciò — prosegue l'ordinanza — «non comporterebbe alcuna violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Infatti, il riferimento all'art. 36 è sempre stato ricondotto al diritto ad un'indennità di fine servizio, ma non già a quello ad una anzianità di un certo ammontare. Quanto all'art. 3 della Costituzione, deve osservarsi che la base di computo dell'indennità (un mese di retribuzione — comprensiva degli emolumenti fissi e ricorrenti: sentenza Corte costituzionale n. 116/1976 — per ogni anno di servizio) può essere ritenuta congrua nel caso dei dipendenti rimasti sempre in posizione non di ruolo (attesa la mancata stabilità di tale posizione, che accentuava la natura previdenziale e indennizzatoria dell'indennità) ma non nel caso dei dipendenti passati in ruolo.

Appunto in previsione del conseguimento del beneficio della stabilizzazione del rapporto la legge privava infatti tali dipendenti dell'indennità; e d'altra parte, occorre considerare che l'indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. non soltanto presuppone il versamento di un contributo anche a carico del dipendente ma è sempre stata molto inferiore a quella di licenziamento (attualmente, ammonta a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi mesi, considerata in ragione dell'80%: v. gli artt. 4 e 11 della legge n. 152/1968), di modo che il maggiore importo della prima a favore di dipendenti già fuori ruolo ma cessati dal servizio in posizione di ruolo condurrebbe, qualora dovesse farsi riferimento, come base di computo, all'ultima retribuzione in posizione di ruolo, all'assurda conseguenza di un trattamento peggiore riservato ai dipendenti in posizione di ruolo dall'inizio della carriera».

5. — Il citato art. 9, quarto comma, nella parte concernente il personale passato in ruolo (unica ipotesi rimasta in vita di esclusione del diritto all'indennità di fine servizio) è impugnato da tutte le ordinanze in esame in riferimento all'art. 36 della Costituzione, argomentando in particolare dalla natura di retribuzione differita e dalla concorrente funzione previdenziale riconosciuta all'indennità in questione con la sentenza n. 236 del 1974, nonché dalla speciale protezione assicurata da dette norme alla retribuzione e, conseguentemente, alla indennità di fine rapporto.

Al riguardo, i giudici *a quibus* richiamano numerose sentenze di questa Corte (nn. 3/1966, 156/1973, 184/1973, 236/1974, 116/1976), nonché le disposizioni in materia di cui alle leggi nn. 424/1966 (art. 1), 604/1966 (art. 9) e 1077/1966 (artt. 1-3). nell'ordinanza n. 264/1982 si osserva, in particolare, che «la corresponsione di un'indennità di fine servizio limitata, ad opera della norma qui in esame, per il caso di passaggio in ruolo ad una sola parte del servizio, e cioè a quella di ruolo, sembra lesiva dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, che è sempre stato interpretato nel senso che l'indennità spettante all'atto della cessazione del rapporto debba considerare l'intero servizio, senza distinzione fra quello di ruolo e quello non di ruolo. Né potrebbe obiettarsi che, a norma dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il personale degli enti locali possa ottenere il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della legge non valutati ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, dal momento che tale riscatto è subordinato, a norma del successivo art. 13, al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, a differenza del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L. che è sempre stato in parte a carico del dipendente ed in parte a carico dell'Ente (v. l'art. 11 della legge)».

Le (sole) ordinanze nn. 227/1980, 615/1982, 1009/1983 e 264/1982 censurano le norme impuginate anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Le prime tre si limitano, al riguardo, ad assumere come *tertium comparationis* «le corrispondenti situazioni del rapporto d'impiego privato». Nella quarta si osserva, ulteriormente, che «la mancata valutazione, ai fini dell'indennità di fine servizio, del periodo non di ruolo sembra violare il principio di parità di trattamento con quanti si trovano in analoghe situazioni (e cioè gli altri dipendenti privati e pubblici non soggetti a tale limitazione). Tale sperequazione è ancora più evidente se si faccia un confronto con il caso di chi, all'atto dell'entrata in

vigore della legge n. 152/1968, si trovasse in posizione non di ruolo e tale sia rimasto fino alla cessazione del rapporto, potendo fruire, a quest'ultima data, dell'indennità premio di servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L. per i periodi di servizio successivi alla legge (art. 1) e dell'indennità per cessazione dal servizio a carico dell'ente per i periodi anteriori (art. 16, secondo comma, della legge)».

Nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto. Si sono invece costituite, nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 227/80 e 1009/83, le parti private Dasso Leonilde e Socciarelo Nilo, aderendo alle argomentazioni dei giudici *a quibus*. Il secondo, peraltro, ha chiesto che la Corte, *ex art. 27 della legge n. 87/1953*, voglia dichiarare in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 152/1968, nella parte in cui dispone che l'indennità per cessazione dal servizio eventualmente spettante sulla base della pregressa normativa «è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della legge». Così computata, infatti — argomenta la parte privata — l'indennità acquisterebbe un carattere puramente «simbolico» attesa la relevantissima svalutazione monetaria verificatasi nel frattempo: sicché occorrerebbe rivalutarla dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 152/1968, ovvero computarla sulla base dell'ultimo stipendio o salario corrente alla data di cessazione del rapporto.

In una memoria aggiunta depositata nell'imminenza dell'udienza la suddetta parte privata insisteva sulla predetta tesi, richiamando la sentenza della Corte n. 142/1980 ed aggiungendo che, attesa l'unicità del rapporto d'impiego e l'infrazionabilità dell'indennità di anzianità, questa non potrebbe rapportarsi al momento del passaggio in ruolo; e che, per altro verso, al legge n. 152/1968 non consentiva di liquidarla al momento della sua entrata in vigore. Il fatto che, poi, dal riferimento alla data di cessazione del rapporto consegua per i dipendenti non di ruolo passati in ruolo un trattamento più favorevole rispetto a quelli di ruolo fin dall'origine sarebbe giustificato dalla considerazione che solo questi ultimi avevano diritto alla maturazione di un trattamento pensionistico. Tale riferimento, del resto, sarebbe conforme a quello previsto per i dipendenti privati dagli artt. 2120 e 2121 del c.c. e per i dipendenti degli enti pubblici dall'art. 13 della legge n. 70/1975.

L'illegittimità consequenziale dell'art. 16 cpv., della legge n. 152/1968 — sosteneva infine la difesa del Socciarelo — deriverebbe dall'essere stata con tale norma disciplinata la fase di concreta determinazione dell'indennità prevista dall'impugnato art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947.

Sull'accoglimento della questione principale insisteva invece, in una memoria aggiunta, la parte privata Dasso Leonilde, sostenendo che tale conclusione sarebbe coerente con tutta la giurisprudenza della Corte in materia.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze indicate in epigrafe, pur nella varietà dei parametri evocati, hanno tutte ad oggetto l'art. 9, quarto comma, del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della sua cessazione dal servizio non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo: pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — L'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 — concernente il «Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato» — stabilisce nel suo primo comma che «a decorrere dalla data di entrata in vigore» del decreto, «in caso di cessazione del rapporto di impiego», al personale non di ruolo con qualsiasi qualifica «è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi». nei commi quarto e quinto del predetto decreto si stabilisce che tale indennità «non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo»; ed inoltre «al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo».

Il trattamento previsto dall'art. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, per il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali veniva esteso, con l'art. 7 del d.l.C.p.S. 5 febbraio 1948, n. 61, al «personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali». Successivamente la legge 8 marzo 1968, n. 152 — recante «nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali» — prevedendo, all'art. 1, l'estensione a tale personale dell'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L., operava, per la prima volta, il riconoscimento, ai fini previdenziali, del servizio non di ruolo prestato alle dipendenze degli enti locali. Prima dell'entrata in vigore di tale legge, infatti, il personale non di ruolo degli enti locali veniva iscritto, ai fini pensionistici alla C.P.D.E.L. (Cassa pensioni dipendenti enti locali), ma non anche all'I.N.A.D.E.L.: e l'iscrizione alla Cassa escludeva il diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947, discendendo dall'ultimo comma di tale disposizione che essa

non fosse comunque cumulabile con un trattamento di quiescenza. In correlazione con l'avvenuta iscrizione all'I.N.A.D.E.L. ai fini previdenziali, l'art. 16 della predetta legge n. 152/1968 stabiliva, al primo comma, che «non è dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione». Peraltro il secondo comma del medesimo articolo aggiungeva che «il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

La medesima legge n. 152/1968 ammetteva d'altra parte (anche) per il personale non di ruolo «ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore» della medesima legge, purché per un periodo non «complessivamente superiore a quattordici anni» (art. 12); ciò, peraltro, «previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato» (art. 13).

Al riguardo, è inoltre opportuno ricordare che la legge 6 dicembre 1966, n. 1077, nel disporre l'«estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo», stabiliva (v. artt. 1, 2 e 3) che per i periodi di servizio non di ruolo anteriori alla sua entrata in vigore «l'indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni» non era più dovuta, in quanto sostituita dalla quota di indennità di buonuscita E.N.P.A.S. ottenibile col riscatto degli stessi periodi mediante versamento di contributi a totale carico dei dipendenti. All'art. 3, secondo comma, era peraltro stabilito che «il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato», con ciò prevedendosi un diritto di opzione del dipendente tra indennità di fine servizio e indennità previdenziale fondata sulla contribuzione.

3. — La suesposta disciplina — come ricordano i giudici rimettenti — ha peraltro subito rilevanti modifiche per effetto di talune pronuncie di questa Corte e di successivi interventi legislativi.

L'ultimo comma dell'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947, in quanto escludeva dall'indennità per cessazione dal servizio il personale non di ruolo pensionato, veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione — con sentenza n. 236/1974 ed espressamente abrogato con l'art. 254, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Il quarto comma del medesimo art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità per cessazione dal servizio «non è dovuta (al personale non di ruolo) nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie» era stato abrogato, per quanto attiene alla prima ipotesi, dall'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, e dichiarato costituzionalmente illegittimo, in entrambe le ipotesi — per contrasto con l'art. 36 della Costituzione — con la sentenza n. 156/1973 (cui si era poi aggiunta, nello stesso senso, in riferimento alla seconda ipotesi, la sentenza n. 184/1973).

Ancora: il primo comma e secondo comma del medesimo art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947, nella parte in cui disponevano che l'indennità per cessazione dal servizio è commisurata alla «sola retribuzione» e non ad ogni altro tipo di emolumento fisso e ricorrente, erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione — con la sentenza n. 116/1976. Inoltre, l'art. 18 del medesimo d.l.C.p.S. n. 207/1947, nella parte in cui negava l'indennità per cessazione dal servizio di cui al più volte citato art. 9 al personale insegnante non di ruolo, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione — con la sentenza n. 65/1977.

Tra le «vigenti disposizioni» richiamate dall'art. 16, secondo comma, della legge n. 152/1968, — concludono perciò i giudici rimettenti — l'unica ipotesi, rimasta in vita, di esclusione del diritto all'indennità di fine servizio per il personale non di ruolo è quella concernente il personale «passato in ruolo».

4. — Nei giudizi principali, la predetta disposizione è venuta in considerazione in quanto ai ricorrenti — cinque dipendenti di enti locali e un insegnante non di ruolo — era stato negato il diritto alla suddetta indennità, relativamente a lunghi periodi di servizio (da un minimo di 15 ad un massimo di 24 anni), solo per effetto del loro passaggio in ruolo, avvenuto: quanto ai dipendenti di enti locali, anteriormente al 1968; per l'insegnante non di ruolo, nel 1974. Peraltro, parte del servizio non di ruolo era stato da taluni riscattato al fine di poter usufruire dell'indennità premio di servizio, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 152/1968.

In riferimento a tali situazioni, i giudici rimettenti, argomentando dalla natura retributiva e dalla concorrente funzione previdenziale riconosciuta all'indennità per cessazione dal servizio, sostengono che l'esclusione dal relativo diritto dei dipendenti non di ruolo «nel caso di . . . passaggio in ruolo» contrasti con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, avuto riferimento, in particolare, alla protezione accordata alla retribuzione da detta norma costituzionale ed ai criteri di proporzionalità in essa stabiliti.

Alcune ordinanze, poi, censurano la norma impugnata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non ritenendo osservato, per un verso, il principio di uguaglianza rispetto a corrispondenti situazioni del rapporto di impiego privato, ed evidenziando, per altro verso, la sperequazione tra il dipendente passato in ruolo prima della legge del 1968 — che viene privato della indennità in discussione — e chi era in posizione non di ruolo fin dall'origine e tale è rimasto anche dopo la predetta legge: il quale viceversa usufruisce dell'indennità per cessazione dal servizio relativamente ai periodi anteriori alla citata legge e dell'indennità premio di servizio, a seguito dell'iscrizione all'I.N.A.D.E.L., per i periodi successivi.

Con tali prospettazioni, i t.a.r. rimettenti muovono dal presupposto interpretativo della non spettanza dell'indennità in questione per i servizi non di ruolo in caso di passaggio in ruolo, essendo solo consentito il riscatto previsto dall'art. 12 della legge n. 152/1968; e ciò disattendendo, implicitamente, la tesi sostenuta da altri t.a.r. i quali — o attraverso una diversa lettura dell'art. 16 della legge n. 152/1968, o attraverso il richiamo alla cennata disciplina di cui alla legge n. 1077/1966 — sostengono invece che essa spetti per i periodi non riscattati.

Poiché peraltro l'interpretazione dei giudici *a quibus* è condivisa dalla giurisprudenza prevalente (ed in particolare dal Consiglio di Stato), questa Corte non può che partire dal medesimo presupposto.

In tali termini, la questione è fondata.

5. — Come ricordano i giudici *a quibus*, questa Corte, con le già richiamate sentenze nn. 236/1974 e 156/1973, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto e quinto comma dell'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947, quest'ultimo in quanto escludeva dal diritto all'indennità per cessazione dal servizio il personale non di ruolo pensionato, il primo nella parte in cui dettava analogha esclusione per i dipendenti non di ruolo licenziati a seguito di condanna penale, provvedimento disciplinare o dimissioni volontarie. Inoltre, con la sentenza 20 aprile 1977, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un'altra norma (l'art. 18) dello stesso decreto legislativo, che escludeva l'applicabilità dell'art. 9 — e quindi l'erogazione della ivi prevista indennità — al personale insegnante non di ruolo.

In tali decisioni, la Corte ha fatto applicazione del principio, già enunciato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella sentenza n. 3/1966, secondo cui «la retribuzione dei lavoratori — tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa — rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione».

Ora, l'indennità per cessazione dal servizio di cui al più volte citato art. 9 «rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo» (sentenza n. 236/1974); dati, questi, in considerazione dei quali la Corte ha in varie occasioni dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni comportanti l'esclusione o la riduzione, per le più varie cause, di tali trattamenti (cfr., in particolare, tra le altre, per quanto attiene all'indennità qui in esame, oltre alle decisioni dinanzi citate, le sentenze nn. 184/1973, 116/1976 e 65/1977; per quanto attiene all'indennità di anzianità, le sentenze nn. 75/1968, 204/1971, 8/1972, 85/1972 e 188/1973; per quanto attiene all'indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri, la sentenza n. 140/71; cfr. inoltre, più in generale, le sentenze nn. 78/1967 e 288/1983, nonché, più di recente, la sentenza n. 308/1983, relativa all'esclusione dei dipendenti non di ruolo dalle prestazioni erogate dal fondo di cui all'art. 1 della legge n. 37/1942).

La ragione per la quale deve ritenersi «contrastante con l'art. 36 della Costituzione qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, di detto trattamento (di fine rapporto), conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 156/1973), sta, appunto, nel fatto che le indennità di fine rapporto costituiscono «parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche, possibili ad insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Per assolvere a tale finalità, che sta a base del differimento del pagamento, la misura dell'indennità viene determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato ed alla complessiva retribuzione di carattere continuativo» spettante al dipendente (sentenze nn. 184/1973 e 75/1968).

6. — La disposizione impugnata si pone, all'evidenza, in contrasto, con tali principi. Poiché, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, l'indennità di fine rapporto deve essere proporzionale alla durata del lavoro prestato, non può ritenersi costituzionalmente legittima una normativa che, a tali fini, ne pretermetta una parte (per di più assai cospicua nei casi di specie). Né un tale risultato può essere giustificato dal beneficio della stabilizzazione del rapporto conseguita dal dipendente non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo: da un lato, perché è intrinsecamente contraddittorio instaurare una sorta di rapporto sinallagmatico tra il conseguimento di uno *status* (posizione di ruolo) e la perdita di una parte (differita) del compenso per il lavoro prestato, trattandosi evidentemente di entità eterogenee e non comparabili; dall'altro, perché la distinzione tra il servizio di ruolo e non di ruolo — se può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr. sentenza n. 264/1983), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto — non può certo legittimare la totale perdita di questa relativamente al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale.

7. — Né è possibile opporre al diritto del dipendente non di ruolo di percepire l'indennità per cessazione dal servizio, in caso di passaggio in ruolo, il fatto che gli sia consentito (per l'art. 12 della legge n. 152/1968) di riscattare ai fini del diritto alla indennità premio di servizio (acquisito col passaggio in ruolo) il periodo di servizio prestato prima del passaggio in ruolo e in ogni caso prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1968. Questa Corte ha invero affermato (v. sentenza n. 181/1984) che «la legge in parola lungi dall'aver inteso di modificare *in pejus* la posizione del personale non di ruolo ha esteso anzi a questo l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. prima riservata al personale di ruolo e i conseguenti benefici». Il legislatore non ha, cioè, inteso sostituire l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947 con il beneficio, accordato dall'art. 12, di riscattare, con contributo ad esclusivo carico del dipendente, il periodo di servizio anteriormente prestato come dipendente non di ruolo. Una tale sostituzione, infatti, può in determinati casi comportare un netto peggioramento per il dipendente, tenuto conto dell'entità dei contributi a suo carico connessi all'esercizio del riscatto, e quindi contrasterebbe con l'intento perseguito dal legislatore di migliorare e non di peggiorare il trattamento di fine rapporto. Perciò la possibilità di riscatto dei periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al conseguimento della indennità per cessazione dal servizio. La preclusione potrebbe invero avvenire solo se la richiesta del riscatto fosse la conseguenza di una libera scelta (necessaria ad evitare il cumulo delle indennità per lo stesso periodo di tempo) — sulla base di presupposti idonei alla sua effettuazione — tra il conseguimento per lo stesso periodo dei benefici previdenziali connessi al riscatto in ordine alla indennità premio di servizio e l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947 (cfr., al riguardo, la citata sentenza n. 181/1984, in fine; in modo analogo, del resto, dispone la dianzi richiamata disciplina di cui alla legge n. 1077/1966).

Stante l'accoglimento della questione *ex art.* 36, restano assorbite le censure proposte in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

8. — Il quesito, prospettato da una delle parti private, circa la rivalutabilità o meno dell'indennità per cessazione dal servizio — che ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 152/1968 «è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge» — esula dall'ambito delle questioni sollevate dai giudici *a quibus*, ed attiene, per altro verso, a problemi interpretativi che non spetta a questa Corte risolvere. Né d'altra parte, con riguardo alla disposizione ora citata, può farsi applicazione dell'art. 27 della legge n. 87/1953, facendo nella specie difetto il nesso di consequenzialità all'uopo necessario.

P. Q. M.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 209

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270: Scuola - insegnanti supplenti - immissione in ruolo - requisiti e criteri (artt. 3, 33 e 97 Cost.) - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 26 novembre 1983 dal t.a.r. per la Puglia, sezione di Lecce, sui ricorsi proposti da Battisti Mariagnese ed altre contro il provveditore agli studi di Lecce ed altro e da De Pascalis Sante contro sovrintendente scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata ed altro, iscritte ai nn. 942 e 943 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 341 e 335 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1985 dal t.a.r. per la Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Quartararo Antonello contro la sovrintendenza scolastica regionale per la Sicilia ed altro, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblicata del 20 maggio 1986 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il t.a.r. per la Puglia, sezione di Lecce, con due ordinanze del 26 novembre 1983, e il t.a.r. per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza del 31 gennaio 1985, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il primo in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il secondo anche in relazione all'art. 33.

La norma impugnata ammette a sessioni riservate di esami di abilitazione gli insegnanti supplenti nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, statali, ovvero nominati per durata almeno annuale nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti, in servizio nel biennio scolastico 1980-81 e 1981-82.

2. — Il t.a.r. Puglia ritiene che il legislatore, nell'intento di sistemare il personale precario docente in dette scuole ed istituti, selezionando i beneficiari delle sessioni riservate di esami di abilitazione con il criterio del servizio nel biennio indicato, viola «i fondamentali principi della uguaglianza e della imparzialità», senza ragionevole e plausibile giustificazione. Se infatti si fosse adottato il criterio della anzianità, maggior servizio prestato, o della durata e qualità del servizio, maggior servizio in un arco temporale «sufficientemente e congruamente stabilito», non ne nascerebbe la discriminazione illogica a danno di chi, pur avendo insegnato per assai più di un biennio, per mera accidentalità non coprendo con il suo servizio il biennio tassativamente indicato, è escluso dall'ammissione agli esami riservati di abilitazione.

Identiche considerazioni svolge il t.a.r. Sicilia.

3. — L'avvocatura dello Stato, per respingere la censura di norma irragionevolmente discriminatoria indicizzata all'art. 76, confronta la norma impugnata con i precedenti artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, che rispettivamente agli insegnanti supplenti privi di abilitazione della scuola materna e della scuola secondaria che

abbiano svolto due anni di servizio nel sessennio antecedente all'inizio dell'anno scolastico 1981-82 (oltre a quelli che avendo conseguito in precedenti concorsi una votazione media non inferiore a 7/10, abbiano un servizio di almeno centottantagiorni, anche non continuativi, nel medesimo sessennio) riservano il 50% dei posti nel primo concorso ordinario dopo l'entrata in vigore della legge. Il concorso ordinario, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della stessa legge, ha effetto abilitante, sicchè la riserva dei posti si pone come beneficio aggiuntivo.

L'art. 76, attribuisce un beneficio ulteriore od alternativo alle categorie di docenti individuate dagli artt. 27 e 38; nonchè un beneficio unico e minore - la sola abilitazione - ai supplenti nel biennio 1980-81 e 1981-82, privi di servizio con durata approvabile nel sessennio precedente l'inizio dell'anno scolastico 1981-82.

Nella sequenza di tali disposizioni il legislatore appare avere utilizzato «un criterio molto graduato nel dare rilievo alla dimensione temporale delle varie situazioni prese in considerazione».

Per l'avvocatura dello Stato dunque l'art. 76 non dà luogo a disparità di trattamento in presenza di uguali posizioni giuridiche.

Considerato in diritto

1. — L'impugnato art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come risulta documentalmente dai lavori parlamentari della settima commissione istruzione del Senato della Repubblica in sede deliberante, deriva da emendamento aggiuntivo all'art. 23 del disegno di legge originario, per il quale il rappresentante del Governo intervenuto nella commissione suddetta, suggerì opportuna collocazione in autonomo articolo «al fine di esplicitare che gli insegnanti supplenti nelle scuole statali e gli insegnanti delle scuole parificate o legalmente riconosciute (prese in considerazione da tali commi) siano ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e da svolgere con le stesse modalità previste dagli artt. 23 e 25» [Senato della Repubblica, giunte e commissioni - 420, Istruzione (settima) venerdì 23 aprile 1982, pag. 8].

La norma impugnata integra il sistema di cui agli artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, i quali provvedono all'assorbimento in ruolo degli insegnanti precari mediante riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge. L'integrazione consiste nell'ammettere a sessioni riservate di esami di abilitazione gli insegnanti sprovvisti di abilitazione ma in servizio in qualità di supplenti nel biennio scolastico 1980-81 e 1981-82.

La diversità delle situazioni:

- a) degli insegnanti da ammettere a concorso per l'immissione in ruolo;
- b) di quelli da ammettere agli esami per il conseguimento della sola abilitazione, giustifica pienamente il diverso requisito del servizio prestato nel sessennio antecedente l'anno scolastico 1981-82 per i primi, e del servizio nel biennio 1980-81 e 1981-82 per i secondi.

È costante indirizzo di questa Corte (sentenza 3 marzo 1966, n. 22) che quando a situazioni diverse si provveda non con unica e identica disciplina, non può profilarsi censura in ordine alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie non ricorrono peraltro profili di confligenza con altri precetti costituzionali richiamati, nè con l'art. 33 della Costituzione, non essendo precluso agli insegnanti non ammessi alle sessioni abilitanti riservate di partecipare a quelle ordinarie, nè con l'art. 97 della Costituzione non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture scolastiche nè criteri incompatibili con il dovere di imparzialità dell'amministrazione.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi in epigrafe, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - Ettore GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 210

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653: Lavoro - prestazioni di lavoro notturno da parte delle donne - divieto (art. 37, primo comma, Cost.) - illegittimità costituzionale parziale.

Art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948: Lavoro - imprese industriali private o dipendenze di queste - prestazioni di lavoro notturno da parte delle donne - divieto (art. 37, primo comma, Cost.) - illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, e 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e fanciulli) nel testo risultante dall'art. 2 della convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 89 del 1948, e dell'art. 3 stessa convenzione resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sui ricorsi riuniti proposti da Nitti Michele ed altri contro S.p.a. Vetriere meridionali iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il giudice relatore Andrioli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 (comunicata il 25 e notificata il 28 di gennaio 1982; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1982 e iscritta al n. 102/1982) sui ricorsi proposti da Mancini Lucrezia e altre (e riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c.) avverso la sentenza 15 marzo 1977 con la quale il tribunale di Bari aveva rigettato le loro domande di reintegrazione nel posto di lavoro presso la S.p.a. Vetriere meridionali, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 4 comma primo e 37 comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e fanciulli), in punto di divieto di lavoro notturno per le donne di qualunque età nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze, nonché del correlato art. 3 della stessa legge nel testo risultante dall'art. 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (O.I.L.), n. 89/1948, e dell'art. 3 della stessa convenzione, resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305.

2.1. — Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio *a quo* si è costituita nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.2. — Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato in diritto

3.1. — Nel giudicare della questione di costituzionalità dell'art. 14, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653 questa Corte non può farsi carico dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il quale «nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali» perchè entrato in vigore il 1° gennaio 1978 e, quindi, inapplicabile alla vicenda che ha offerto occasione all'incidente, nè potrebbe questa Corte trarre indiretti elementi di

convinzione dall'art. 13 (lavoro straordinario) terzo comma del contratto collettivo 27 aprile 1983 dei panificatori, a tenor del quale «Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 21 alle 4, sarà compensato con una maggiorazione del 50 per cento sulla retribuzione normale corrispondente» perchè *posterior tempore*.

3.2. — Considerato che questa Corte, con sent. 11 giugno 1986, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e di altre disposizioni che fissano l'età del conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, la questione è da giudicare fondata, perchè il divieto di lavoro notturno comminato a carico delle donne arreca offesa all'art. 37 primo comma il quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto di condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Il contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 37, primo comma rende superfluo lo scrutinio della divergenza che pure segue tra la ripetuta disposizione e gli art. 3, primo comma e 4 primo comma della Costituzione.

Pertanto va nei precisati sensi dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 primo comma della legge n. 653/1934 nella parte in cui nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per donne di qualunque età salve le eccezioni indicate negli articoli seguenti in quanto queste ultime siano giustificate dall'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

4.1. — La Corte di cassazione ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del «correlato» art. 13 della stessa legge n. 653/1934 nella successiva formulazione datagli dall'art. 2 della convenzione n. 89 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria, stipulata in San Francisco il 9 luglio 1948, nonchè dell'art. 3 della convenzione medesima, resa esecutiva in Italia con l'articolo unico della legge 2 agosto 1952, n. 1305, in relazione agli artt. 3, primo comma, 4 primo comma, e 37, primo comma della Costituzione, sul riflesso che in adempimento del menzionato art. 13 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha emesso il decreto 5 luglio 1973 con cui «considerato che l'intervallo di preclusione del lavoro notturno attualmente praticato dalla generalità delle aziende è quello dalle 22 alle 5, stabilito dall'abrogato art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, che tale evento rientra nelle alternative consentite dall'art. 2 della convenzione O.I.L. n. 89/1948, che è opportuno autorizzare l'ispettorato del lavoro ad apportare nei casi richiesti dalle necessità rilevate nelle suindicate premesse le variazioni occorrenti nei limiti della citata Convenzione internazionale», ha disposto che «L'intervallo di preclusione del lavoro notturno, fissato dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle 22 alle 5, può essere modificato nei limiti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale O.I.L. n. 89/1948. La facoltà di autorizzare tali modifiche è esercitata dagli ispettorati del lavoro competenti per territorio nei confronti di aziende che ne facciano motivata richiesta. Gli ispettorati del lavoro consulteranno le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera. La facoltà di cui al secondo comma sarà esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti di aziende o categorie di aziende, salva, ove occorra, la consultazione prevista dal precedente comma».

Di tal chè ha indotto la Corte di cassazione a sollevare la questione di costituzionalità in esame la preoccupazione — divenuta attuale nel caso concreto in cui l'ispettorato del lavoro di Bari non aveva ritenuto, nella sua discrezionalità amministrativa e nell'apprezzamento delle situazioni locali, di modificare l'intervallo stabilito dalla legge del 1934 — del mancato esercizio del potere previsto nel d.m. lavoro e previdenza sociale 5 luglio 1973.

4.2. — Nel giudicare dell'incostituzionalità dell'art. 3 della convenzione O.I.L. n. 89 data a San Francisco e resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, n. 1305 («Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises où sont seuls employés les membres d'une même famille»), di cui la Corte di cassazione si è giovata per interpretare l'art. 14, primo comma, deve questa Corte farsi carico della natura privata della impresa parte nel giudizio *a quo*.

4.3. — I motivi che inducono a sancire l'incostituzionalità dell'art. 14, primo comma della legge 26 aprile 1934, n. 653 (*supra* 3) corroborano la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3 della convenzione n. 89 O.I.L. resa esecutiva in Italia con la legge 1305/1952 nella parte in cui irroga il divieto di lavoro notturno alle donne nelle imprese industriali private o nelle dipendenze di queste — non già ad esclusione di imprese in cui siano impiegati i soli membri della stessa famiglia, sibbene — nel rispetto di condizioni di lavoro che consentano alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino adeguata protezione.

Va infine osservato che la censura dell'art. 13 è assorbita dai rilievi sopra svolti.

P. Q. M.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 («Lavoro notturno») primo comma della legge 26 aprile 1934, n. 653 («Tutela lavoro donne e fanciulli») limitatamente alle parole: «per le donne di qualunque età e...»;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della convenzione O.I.L. 9 luglio 1948, n. 89 - San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0756

N. 211

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105: Industria - aziende produttrici di pane e pasticcerie - lavoro notturno - divieto - trattamento sanzionatorio a carico dell'esercente (artt. 3, 41 e 35 Cost.) - non fondatezza della questione. Legge 22 marzo 1908, n. 105, modificata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63: Industria - aziende produttrici di pane e pasticcerie - lavoro notturno - divieto - graduazione della durata (artt. 3, 4 e 41 Cost.) - discrezionalità del legislatore - inammissibilità della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105 (Abolizione del lavoro notturno dei fornai), modificata dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 dal pretore di Grosseto nei procedimenti penali riuniti a carico di Andreini Giovanni ed altri, iscritta al n. 105 del registro ordine 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 102 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal pretore di Trento nei procedimenti penali riuniti a carico di Ianes Renzo ed altri, iscritta al n. 1250 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 dal pretore di Bra nel procedimento penale a carico di Bertolusso Giacinto ed altro, iscritto al n. 70 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervenuto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 (notificata il 20 e comunicata il 27 successivo; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 dell'11 aprile 1979 e iscritta al n. 105/1979) nei procedimenti penali riuniti a carico di Andreini Giovanni ed altri, il pretore di Grosseto ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, modificata con leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498.

1.2. — Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.1. — Con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 (comunicata il 25 giugno e notificata il 28 ottobre; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74-bis del 27 marzo 1985 e iscritta al n. 1250/1984) nei procedimenti penali riuniti a carico di Ianes Renzo e 43 altri, imputati del reato previsto dall'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, modificato con legge 11 febbraio 1952, n. 63, per aver lavorato e fatto lavorare nelle ore comprese tra le 21 pom. e le 4 ant., il pretore di Trento ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1906 (*rectius* 1908, n. 105) modificata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63, nelle parti in cui vieta il lavoro notturno per un eccessivo spazio temporale e cioè tra le 11 e le 4, in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione.

2.2. — Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del giudice *a quo*; con atto depositato il 16 aprile 1985 ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta infondatezza della proposta questione.

3.1. — Con ordinanza emessa il 5 dicembre emessa il 5 dicembre 1984 (notificata il 31 e comunicata il 2 gennaio 1985; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149-bis del 26 giugno 1985 e iscritta al n. 70/1985) nel procedimento penale a carico di Bertolusso Giovanni e Delcampo Giuseppe, esercenti del panificio Spam S.n.c. di Sommariva Perno, sorpresi a panificare alle 1,30 del mattino, il pretore di Bra ha giudicato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, così come sostituita con leggi 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498.

3.2. — Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio *a quo* si è costituita; ha spiegato intervento con atto depositato il 9 luglio 1985 per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando per la manifesta infondatezza e, in subordine, per la inammissibilità e comunque la infondatezza della proposta questione.

4. — Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti.

Considerato in diritto

5.1. — Il testo originario dell'art. 1 («È vietato di lavorare a far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23. Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi») legge 22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, è stato sostituito, in virtù dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, con: «È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23. Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi».

L'art. 1, nel testo novellato in virtù dell'art. 1 della legge n. 63/1952, è impugnato con le ordinanze 11 dicembre 1978 del pretore di Grosseto (105/1979) per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione e 5 dicembre 1984 del pretore di Bra (70/1985) per contrasto anche con l'art. 35.

5.2. — Il testo originario dell'art. 7 («L'esercente nel cui panificio si contravvenga alla legge o al regolamento è punito con ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro o alle quali si riferisce la contravvenzione senza che possa sorpassare la somma complessiva di L. 1000. Sono puniti con ammenda sino a L. 90 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario. Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350») della legge n. 105/1908 è stato sostituito:

I) dapprima, in virtù dell'art. 2 della legge n. 663/1952, con: «L'esercente che contravviene alla legge o al regolamento è punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione. In caso di recidiva, oltre lo aggravamento della pena preveduto dal codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese. Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga»;

II) poi, in virtù dell'art. 1 della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, con: «L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda da L. 10.000 fino a L. 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce. Non è ammessa la definizione in via amministrativa. In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'articolo 99 del codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dall'industria per un periodo non superiore ad un mese. Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 102 del codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto. Il prefetto, valutate le circostanze, può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. Durante il periodo di sospensione l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga».

5.3. — Postoché la ultima versione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 105/1908, dovuta all'articolo uno 1498/1962, incrimina l'esercente di panificio in cui si lavora nelle ore notturne indicate nell'art. 1 della legge n. 63/1952 è d'uopo scrutinare se la norma, nei limiti in cui incrimina tale attività dell'esercente, contrasti con gli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione.

La questione è stata giudicata, in riferimento all'art. 41, infondata dalla Corte con sentenza n. 21/1964 e, in riferimento allo stesso parametro, manifestamente infondata con le ordinanze nn. 84/1964 e 121/1969, né le motivazioni addotte dai pretori di Grosseto e di Bra e l'assunzione a parametri degli artt. 3 e 41 convincono la Corte a pervenire ad opposto avviso.

Gli argomenti con i quali si contesta la violazione della direttiva di parità garantita dall'art. 3 ricalcano le ragioni poste a base del sospetto di violazione dell'art. 351 né l'attentato alla iniziativa privata garantita dall'art. 41, primo comma, muove da diverse premesse.

6. — Il pretore di Trento, dopo avere nelle prime battute dell'ordinanza di rimessione sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale delle norme in virtù delle quali Ianes Lorenzo e 43 erano «imputati del reato di p.p. dall'art. 1 della legge 22 marzo 1908 modif. dalla legge n. 63/1952 per aver lavorato e fatto lavorare nelle ore comprese fra le 21 e 4 per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione», nel dispositivo «solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1906, modif. dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63, nella parte in cui vieta il lavoro notturno per un eccessivo spazio temporale e cioè fra le 21 e le 4».

In disparte il rilievo che soggetti del reato sono i soli esercenti e non anche i dipendenti, la discrasia tra motivazione e dispositivo, seppur non giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'incidente per incoerenza tra l'una e l'altro, induce, ove si intenda la questione in riferimento al dispositivo, a dirla inammissibile per ciò che la graduazione della durata del divieto del lavoro notturno, in linea di massima ipotizzato legittimo, rientra nei poteri del legislatore ordinario sulla cui discrezionalità non può il sindacato di questa Corte operare.

P. Q. M.

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 105/1979, 1250/1984 e 70/1985:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, modificata con leggi, 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498, sollevata con ordinanza 11 dicembre 1978 del pretore di Grosseto (n. 105/1979) in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, e con ordinanza 11 giugno 1984 del pretore di Bra (n. 70/1985) anche con riferimento all'art. 35 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105, modificata dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63, nella parte in cui vieta il lavoro notturno «per un eccessivo spazio temporale» e cioè fra le 21 e le 4, sollevata con ordinanza 11 giugno 1984 del pretore di Trento (n. 1250/1984) in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0757

N. 212

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Commissioni tributarie - contenzioso - pubblicità delle udienze - esclusione (art. 101, primo comma, Cost.) - monito al legislatore - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1978 dalla commissione tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Molajoni Mario S.p.a., iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso un procedimento promosso dalla società Molajoni Mario la commissione tributaria di primo grado di Orvieto con ordinanza del 26 settembre 1978 (reg. ord. n. 645/1978) sollevava, in riferimento all'art. 101, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui stabilisce che al procedimento davanti alle commissioni tributarie si applicano le norme contenute nel libro primo del codice di procedura civile con esclusione, tra l'altro, dell'art. 128, ossia senza che l'udienza sia pubblica.

Il collegio rimettente osservava che il principio di pubblicità delle udienze doveva ritenersi recepito, sebbene non esplicitamente, nella nostra legge fondamentale, e in particolare nel citato art. 101, in quanto inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranità statale.

Interveniva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale eccepiva la non fondatezza della questione poiché, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla regola di pubblicità delle udienze potevano prevalere diversi interessi, tutelati da altre norme dell'ordinamento: e nel processo tributario la mancanza di pubblicità doveva ritenersi giustificata dalle esigenze di riservatezza connesse alla sua particolare materia.

La parte privata non si costituiva.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe viene proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario, nella parte in cui esclude la pubblicità delle udienze davanti alle commissioni tributarie.

Rileva in proposito il giudice *a quo* che il principio di pubblicità delle udienze, benché non esplicitamente dichiarato, deve ritenersi accolto nella Costituzione e precisamente nel ricordato art. 101, laddove statuisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, sicché la ricordata esclusione risulterebbe illegittima.

2. — Non è superfluo, per la migliore intelligenza della questione, qualche cenno storico.

Il principio della pubblicità delle udienze giudiziarie si afferma nei tempi moderni con la caduta dell'assolutismo e viene proclamato, con una disposizione di portata generale, per la prima volta, nell'art. 208 della Costituzione francese del 1795, anno terzo (non mancarono, prima, disposizioni particolari: art. 163 della Costituzione del 1791, in materia di istruzione criminale; artt. 94 e 96 della Costituzione del 1793, rispettivamente in materia di deliberazione delle cause civili e di istruzione criminale), disposizione in cui viene anche costituzionalizzato, sempre con carattere di generalità, l'obbligo di motivazione, ritenuto parimenti necessario al controllo sugli atti giudiziari. Il principio è successivamente accolto anche in carte costituzionali della Restaurazione e trova larga diffusione, assurgendo presto al ruolo di normale garanzia d'una retta amministrazione della giustizia, anche in ordinamenti non ispirati ai principi di libertà e di eguaglianza.

In Italia la regola fu recepita nell'art. 72 dello statuto albertino («Le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi») e in attuazione di questa disposizione statutaria le varie leggi processuali regolarono la pubblicità delle udienze (art. 52 del cod. proc. civ.; art. 268 del cod. proc. pen.; art. 443 del cod. pen. per l'esercito; art. 490 del cod. pen. militare marittimo; art. 34 della legge sul Consiglio di Stato).

3. — Nell'*iter* formativo della Costituzione repubblicana, il principio venne esplicitamente enunciato nell'art. 101 del progetto presentato all'assemblea costituente il 31 gennaio 1947 (secondo comma: «le udienze sono pubblicate, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti»); ma poi, come risulta dai lavori preparatori, un'espressa enunciazione fu ritenuta superflua, in quanto si ritenne che la pubblicità delle udienze fosse implicitamente prescritta dal sistema costituzionale quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto, come recita l'art. 101, in nome del popolo.

Coerentemente, tutte le leggi processuali hanno mantenuto o introdotto la regola (art. 128 del cod. proc. civ.; art. 423 del cod. proc. pen.; art. 41 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ora applicabile anche ai tribunali amministrativi regionali; art. 72 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, sull'ordinamento della Corte dei conti; art. 364 del cod. pen. militare di pace; art. 15 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte costituzionale). Nelle varie norme ora indicate è possibile riscontrare qualche differenza, quanto alle eccezioni, peraltro molto limitate e largamente coincidenti; ma queste non scalfiscono affatto l'essenziale unità del principio, da considerare indefettibile — ripetesi — in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, come il nostro, al quale non può non conformarsi l'amministrazione della giustizia, che in quella sovranità trova la sua legittimazione.

Ciò va ribadito in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte (cfr. sentenza 23 gennaio 1971, n. 12), riconoscendosi peraltro il potere del legislatore ordinario di introdurre per singole categorie di procedimenti deroghe determinate da ragioni obiettive e razionali. Il principio, invero, non può considerarsi assoluto ma deve cedere in presenza di particolari circostanze giustificative, ma, ove queste non si verifichino, è indubitabile che la regola della pubblicità delle udienze debba trovare piena attuazione.

Vale aggiungere che detta pubblicità, in quanto espressione di civiltà giuridica, viene prescritta non soltanto nell'ordinamento italiano, ma è prevista anche in convenzioni internazionali, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (art. 6) e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e così anche il Nuovo ordin. proc. della Corte europea dei diritti dell'uomo, art. 18), il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14), i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia, annessi ai trattati C.E.C.A., C.E.E. ed Euratom (rispettivamente artt. 28 e 29).

4. — La generale validità del principio è riconosciuta dalla avvocatura dello Stato, la quale però deduce che la sua mancata estensione al processo tributario dovrebbe considerarsi una eccezione, giustificata dalla «riservatezza» dell'oggetto delle controversie.

La Corte non ritiene di poter aderire a tale tesi.

È evidente, anzitutto, che di riservatezza in senso tecnico non può certo parlarsi, in quanto la materia di cui trattasi non attiene alla intimità della vita privata del soggetto e dunque non può ricevere la relativa tutela.

L'art. 53 della Costituzione, nel disporre che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva», considera il contribuente non già quale titolare di una posizione giuridica attinente al suo patrimonio, da difendere dalle conoscenze e ingerenze altrui; al contrario, la norma crea un legame di natura solidaristica, in senso lato, tra i consociati, tutti chiamati ad assicurare il complesso delle entrate necessarie per il perseguimento delle finalità collettive. L'imposizione tributaria soggiace così, di un lato, al canone della trasparenza, che, seppure riferito direttamente all'ente impositore, espande di necessità i suoi effetti anche alla generalità dei cittadini; e, dall'altro, è soggetta ai principi di universalità e di eguaglianza, così da escludere che la posizione del contribuente possa considerarsi come esclusivamente personale e svincolata da nessi intersoggettivi.

Ciò non importa certo che ai singoli spettino vicendevoli poteri di controllo e di interferenza, che potrebbero costituire motivi di turbamento per l'ordinata convivenza sociale; ma non significa, d'altro canto, che la posizione soggettiva del contribuente possa essere considerata alla stregua di un diritto della personalità, addirittura protetto dal segreto.

Infatti quest'ultimo, nell'ambito del diritto pubblico, a cui indubbiamente appartiene quello tributario, può ammettersi solo quale eccezione, che deve trovare nella legge razionale e oggettivo fondamento.

Del resto, le modalità di accertamento prescritte nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e il numero sempre crescente delle infrazioni penalmente sanzionate dimostrano chiaramente come l'ordinamento tenda a rendere di generale conoscenza la concreta applicazione della disciplina tributaria.

Né può omettersi di rilevare che la tesi dell'avvocatura dello Stato trova ulteriore smentita anche sul terreno strettamente processuale: invero l'esclusione della pubblicità delle udienze vale soltanto per le commissioni tributarie, ma non per le corti d'appello e la Corte di cassazione, avanti le quali il medesimo processo può continuare a seguito di impugnazione della decisione di secondo grado, ovvero di quella della commissione centrale. Relativamente ai procedimenti davanti alle Corti suddette vale la disposizione dell'art. 128 del cod. proc. civile; il che non solo costituisce un ulteriore elemento per disattendere la tesi della «riservatezza», essendo l'oggetto del processo sempre il medesimo, ma altresì rivela, in aggiunta alla mancata attuazione del citato precetto costituzionale, la scarsa coerenza del legislatore.

6. — Ricercando l'effettiva ragione dell'esclusione della pubblicità, prevista soltanto per i giudizi davanti alle commissioni tributarie, si rileva che all'epoca della legge delega n. 825/1971 e del decreto delegato sul contenzioso tributario n. 636 del 1972, si propendeva da più parti — e in tali sensi vi era qualche precedente pronuncia di questa Corte — per la natura amministrativa delle dette commissioni. Di tale propensione si trovano tracce in entrambi i provvedimenti legislativi ora detti e nel parere della commissione parlamentare.

E ciò ha verosimilmente determinato, tra l'altro, l'esclusione della pubblicità delle udienze in questione; udienze che, è bene notarlo, non hanno finalità soltanto istruttorie, ma sono destinate alla decisione della causa (art. 20 del d.P.R. n. 636/1972 citato), così come quelle di altri tipi di processo nei quali il principio di pubblicità trova applicazione.

Soltanto dopo l'entrata in vigore del d.P.R. ora ricordato la tendenza cominciò a cambiare (la sentenza di questa Corte che riconobbe il carattere giurisdizionale delle commissioni è posteriore di più di due anni, in quanto è del 19 dicembre 1974); sicché anche la successiva inerzia del legislatore può ritenersi giustificata dall'opportunità di attendere

l'evoluzione ed il consolidamento del nuovo orientamento; ed è significativo che in occasione del c.d. «decreto correttivo» n. 739/1981 venne formulata una norma diretta ad adattare il processo tributario al suddetto principio costituzionale, eliminando dalla previsione del citato art. 39 l'esclusione dell'art. 128 del cod. proc. civ.; e tuttavia, nonostante il parere favorevole delle commissioni parlamentare, in sede di formulazione definitiva il testo dell'art. 39 non venne modificato.

Ma ormai, risultando definitivamente consolidati l'opinione dettrinale e l'orientamento della giurisprudenza sulla natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi consentita un'ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il processo tributario all'art. 101 della Costituzione, correttamente interpretato.

Nei termini così precisati la proposta questione va dichiarata non fondata.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata in riferimento all'art. 101, primo comma, della Costituzione dalla commissione tributaria di primo grado di Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0758

N. 213

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432: Assicurazioni obbligatorie - cessazione del rapporto di lavoro - prosecuzione volontaria su base contributiva - lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi - esclusione (art. 3, primo comma, Cost.) - equiparazione dell'iscrizione a prestazione di effettiva attività lavorativa - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi), promosso

con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1979 dal pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Bussei Vittoria e Castagnetti Maria contro I.N.P.S., iscritte ai nn. 425 e 426 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 dell'anno 1979;

Visti gli atti di costituzione di Bussei Vittoria, di Castagnetti Maria, dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Bruno Mammone per Bussei e Castagnetti, l'avv. Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 28 febbraio 1979 nei procedimenti civili promossi contro l'I.N.P.S. da Bussei Vittoria e Castagnetti Maria, al fine di vedersi riconoscere il diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia (r.o. nn. 425 e 426 del 1979), il pretore di Reggio Emilia ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui non permettono al lavoratore agricolo di effettuare contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.

Rileva il pretore che l'I.N.P.S. aveva annullati i contributi volontari versati dalle ricorrenti durante gli anni 1972 e 1973 ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432/1971 in quanto compiuti contemporaneamente alla iscrizione delle interessate negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati. Secondo l'I.N.P.S. infatti la norma di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 1432/1971, nelle parti in cui dispone che «la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie non può (*recte*: può) essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda di autorizzazione» e che «i versamenti devono essere sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro», non sarebbe applicabile ai braccianti agricoli (quali erano le ricorrenti) durante i periodi di iscrizione negli elenchi anagrafici. In detti periodi, i braccianti sarebbero ammessi esclusivamente al versamento dei contributi integrativi previsti dall'art. 4 dello stesso decreto (secondo cui «i lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini, e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti»).

Secondo l'autorità rimettente, ove si accedesse alla tesi interpretativa data dall'I.N.P.S. alle due norme riportate, nelle parti trascritte, si determinerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori qualificati come braccianti agricoli ed altri lavoratori al fine della possibilità di effettuare contribuzioni nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, e tale disparità pare essere in contrasto con il generale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

2. Le ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei giudizi così instaurati, si sono costituite, a mezzo dell'avv. Agostini, le lavoratrici Bussei Vittoria e Castagnetti Maria chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate.

Si è altresì costituito in ambedue i giudizi l'I.N.P.S., difeso dagli avvocati Petrini e Lironcurti. Secondo l'I.N.P.S. la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore è infondata ed è causata da una inesatta valutazione delle sostanziali ragioni giuridiche della disciplina normativa della prosecuzione volontaria dei lavoratori agricoli, ragioni che sono strettamente connesse agli speciali criteri regolanti la contribuzione per tali lavoratori.

Osserva l'I.N.P.S. che il principio generale che regge il sistema della prosecuzione volontaria è quello per cui il lavoratore iscritto nella assicurazione obbligatoria non può essere autorizzato al versamento dei contributi volontari in costanza del rapporto di lavoro (art. 5, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e art. 1 del d.P.R. n. 1432/1971). Tale principio ha avuto applicazioni affatto particolari per quanto riguarda i lavoratori agricoli. A loro riguardo si è infatti stabilito che il versamento dei contributi relativi al numero di giornate attribuite negli elenchi agricoli permetta, una volta raggiunto un certo minimo (104 contributi obbligatori giornalieri per gli uomini, 70 per le donne) la copertura assicurativa per tutto l'anno lavorativo.

La disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1432/1971 (nonché già all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 218/1952), se da un lato non permette di superare con versamenti volontari il minimo assicurativo di 104 contributi giornalieri (70 per le donne), dall'altro fonda un'eccezione e un privilegio per i braccianti speciali ed eccezionali (che

altrimenti non potrebbero raggiungere in quindici anni il minimo contributivo, essendo iscritti negli elenchi agricoli per meno di 104 giornate annue, se uomini, e di 70, se donne), permettendo loro il versamento volontario di contributi al fine di «integrare» (in costanza di rapporto) l'assicurazione obbligatoria fino al minimo contributivo annuale.

È dalla disciplina generale dell'assicurazione in agricoltura, quindi, che deriva la non applicazione ai lavoratori agricoli dell'art. 7 del citato d.P.R. n. 1432/1971, e quindi la impossibilità di concedere a tali lavoratori l'autorizzazione al versamento di contributi volontari per l'anno d'iscrizione negli elenchi agricoli: vi si oppone infatti il principio fissato nell'art. 1 del d.P.R. n. 1432/1971, secondo cui i contributi volontari non possono essere versati in costanza di assicurazione obbligatoria. La dedotta illegittima disparità di trattamento non sussiste: si tratta di disciplina che trova la sua razionale giustificazione nella peculiarità delle condizioni che regolano l'assicurazione dei lavoratori agricoli.

Nei due giudizi è infine intervenuto, per mezzo dell'avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'avvocatura che specifica finalità dell'istituto della prosecuzione volontaria è di dare copertura assicurativa ai periodi di disoccupazione involontaria, così da mantenere inalterata, ai fini pensionistici, l'anzianità contributiva del lavoratore. La limitazione posta dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 1432/1971 all'utilizzazione da parte dei lavoratori agricoli dell'istituto della prosecuzione volontaria, oltre che dipendere dal sistema di accertamento delle giornate lavorative in agricoltura, va posta in relazione con il fatto che, annualmente, il raggiungimento dei minimi contributivi è requisito sufficiente per far valere, ai fini pensionistici, la normale anzianità contributiva. Ne consegue che obiettivo della integrazione volontaria in agricoltura è di far raggiungere il minimo contributivo anche nel caso dei lavoratori ai quali sia stato attribuito negli elenchi un numero di giornate altrimenti insufficienti.

Considerato in diritto

1. — Con le due ordinanze in epigrafe è sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi). Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Delle norme impugnate, l'art. 7 disciplina le modalità di esercizio della «prosecuzione volontaria» della contribuzione nelle assicurazioni suindicate, prosecuzione alla quale sono autorizzati, a loro istanza, ai sensi del precedente art. 1, tutti gli assicurati il cui rapporto di lavoro sia interrotto o cessato, sempre che ricorrano dati presupposti, al fine di «conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni» stesse o di «raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione».

In particolare, la norma censurata considera l'eventualità che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore instauri un nuovo rapporto di lavoro, prevedendo che, in tal caso, la contribuzione volontaria deve essere sospesa, per poter riprendere dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto, con potenziale successione di contribuzione volontaria ed obbligatoria per i periodi anche assai brevi nell'arco dello stesso anno.

A sua volta, l'art. 4 disciplina il diverso istituto della «integrazione contributiva», previsto per i soli lavoratori agricoli - giornalieri o braccianti - i quali non raggiungono nell'anno il minimo di giornate lavorative e quindi di contributi giornalieri utili per la valutazione dell'anno ai fini pensionistici (104 per gli uomini e 70 per le donne, sufficienti, rispettivamente, a conseguire il minimo contributivo di 1560 e 1040 contributi giornalieri in 15 anni, richiesto per la maturazione del diritto a pensione dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui sostituisce l'art. 9 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636).

Orbene, il giudice *a quo* muove dal presupposto interpretativo che per i lavoratori agricoli di cui si tratta la prosecuzione volontaria non può essere esercitata, secondo le modalità di cui all'art. 7, per periodi entro l'anno in cui il lavoratore sia iscritto negli elenchi nominativi, aventi per tale categoria di lavoratori effetto costitutivo del rapporto assicurativo. Nel corso dell'anno di iscrizione nei predetti elenchi, infatti, i braccianti, stante l'esistenza di un rapporto assicurativo in atto nell'assicurazione generale obbligatoria, sarebbero ammessi esclusivamente alla integrazione della contribuzione al minimo. Alla prosecuzione volontaria i detti braccianti sarebbero invece ammessi soltanto dal momento in cui fosse venuta meno l'iscrizione negli elenchi.

L'interpretazione coordinata delle norme, in quanto ostativa della «prosecuzione volontaria» in relazione alle frazioni di anno di non effettiva occupazione, darebbe luogo, secondo le ordinanze di rimessione, ad una ingiustificata discriminazione in danno dei braccianti di cui si tratta rispetto agli altri lavoratori.

3. — La limitazione ravvisata dal giudice *a quo* nei confronti dei detti braccianti indubbiamente sussiste e si ricollega al principio generale della esclusione della prosecuzione volontaria della contribuzione in costanza di assicurazione obbligatoria: principio risultante dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432/171, del quale l'art. 7 sopra citato costituisce applicazione specifica (cfr., del resto, già l'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Occorre infatti considerare che il sistema assicurativo proprio dei braccianti agricoli, secondo la normativa applicabile, è fondato sugli elenchi nominativi, nei quali deve necessariamente essere iscritto colui che svolga attività lavorativa in agricoltura. Tali elenchi, già implicanti una valutazione del rapporto riferita all'anno agrario (art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818), sono, in relazione all'art. 7 del d.-l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83, essi stessi redatti con cadenza annuale. Ed occorre, soprattutto, considerare che l'iscrizione in detti elenchi garantisce ai braccianti, con occupazione anche per poche giornate di lavoro, la copertura assicurativa per un intero anno ai fini pensionistici, salva la necessità della integrazione al minimo.

Si è, ovviamente, in presenza di un regime assicurativo peculiare a una categoria di dipendenti, il cui rapporto di lavoro, obiettivamente caratterizzato da periodi, anche ampi, di non occupazione effettiva, è valutato *ex lege* come presupposto idoneo a dar vita a un rapporto assicurativo continuativo per ogni anno di iscrizione negli elenchi, ove ricorra un minimo contributivo per l'anno stesso, ed a far conseguire il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per gli altri lavoratori.

Nell'ambito del sistema, mentre è richiesto un numero minimo ridotto di contributi annui, è consentita l'integrazione della contribuzione qualora le giornate lavorative effettivamente accertate (il meccanismo dell'accertamento presuntivo è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 65/1962) siano inferiori al detto minimo.

Sicché, in virtù di tale specifico strumento (art. 4 del d.P.R. n. 1432/1971), il bracciante può ottenere la valutazione dell'intero anno ai fini pensionistici versando volontariamente i contributi necessari a raggiungere il minimo fissato dalla legge (104 contributi giornalieri per gli uomini e 70 per le donne).

4. — Non vi è dubbio che sia la particolare struttura del rapporto assicurativo dei braccianti agricoli — in quanto riferito ad un intero anno di copertura assicurativa — e non già, come adombrato in alcuni scritti defensionali, un residuo effetto del caducato accertamento presuntivo delle giornate di lavoro, ad escludere il ricorso all'istituto della prosecuzione volontaria in relazione ai periodi di non effettiva occupazione nel corso dell'anno di iscrizione negli elenchi (qui non si tratta di versamenti ulteriori relativi ad effettivo ulteriore lavoro prestato).

La finalità propria dell'istituto della prosecuzione volontaria — e cioè quella di elidere le conseguenze negative, per l'assicurato, della mancata prestazione di un'attività lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo — qui è raggiunta *ex lege*, mediante l'equiparazione dell'iscrizione negli elenchi annuali a prestazione di effettiva attività lavorativa, mentre con l'integrazione è soddisfatta l'esigenza del raggiungimento di un minimo contributivo ai fini della continuità della copertura assicurativa per l'intero anno.

Non si scorge, dunque, la ragione di una deroga al limite di ordine generale fissato dall'art. 1 del d.P.R. n. 1432/1971, diretto a vietare la sovrapposizione al periodo (annuale) coperto da assicurazione obbligatoria (anche grazie all'integrazione) di periodi (entro l'anno) di prosecuzione volontaria.

Tutto ciò considerato, non può ritenersi ingiustificatamente discriminatoria in danno dei braccianti agricoli la preclusione della prosecuzione volontaria *ex art.* 7 del d.P.R. n. 1432/1971 per periodi entro l'anno di iscrizione negli elenchi.

Posto che non può ritenersi discriminatorio in danno dei braccianti agricoli un sistema in cui è consentito che un ridotto numero di giornate lavorative (raggiungibile per di più mediante integrazione volontaria) sia considerato *ex lege* sufficiente a garantire la copertura assicurativa per un intero anno, e che sia conseguito il diritto alla pensione mediante il raggiungimento di un tetto contributivo globale inferiore rispetto a quello prescritto per gli altri lavoratori, non si vede anzitutto a quale necessità perequativa risponda l'impiego — auspicato ad integrazione del sistema stesso tramite una sentenza additiva di questa Corte — della prosecuzione volontaria relativamente ai periodi suindicati.

In ogni caso tale impiego verrebbe ad alterare, integrandolo, un sistema che, come quello anzidetto, appare giustificato, nelle descritte peculiarità, dalla particolare natura (caratterizzata, come già rilevato, da ampi periodi di non occupazione effettiva) del rapporto di lavoro cui è collegata la previdenza in argomento.

La questione va pertanto dichiarata non fondata.

P.Q.M.

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - Ettore GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0759

N. 214

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 2-quinquies, secondo comma, della legge 16 aprile 1974, n. 114: Assistenza e previdenza - pensioni - domande di riliquidazione - ritenuta dei ratei di pensione (art. 3 Cost.) - questione proposta direttamente ed immediatamente in via principale - rapporto di rilevanza della questione - esclusione - inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. ANTONIO LA PERGOLA, *Presidente*
 prof. VIRGILIO ANDRIOLI - prof. GIUSEPPE FERRARI - dott. FRANCESCO SAJA - prof. GIOVANNI CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. ALDO CORASANITI - prof. GIUSEPPE BORZELLINO - dott. FRANCESCO GRECO - prof. RENATO DELL'ANDRO - prof. GABRIELE PESCATORE - avv. UGO SPAGNOLI - prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2-quinquies, terzo comma (*recte*: secondo comma), della legge 16 aprile 1974, n. 114 (conversione in legge con modificazioni del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cagnolati Policarpo ed altri e l'I.N.P.S. iscritta al n. 424 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione di Cagnolati Policarpo ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Bruno Mammone per Cagnolati Policarpo ed altri;

Ritenuto in fatto

1. — Con distinti ricorsi al pretore di Reggio Emilia, Cagnolati Policarpo ed altri pensionati convenivano in giudizio l'I.N.P.S. al fine di ottenere una pronunzia di non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, terzo comma, della legge 16 aprile 1974, n. 114, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Precisavano di essere titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'a.g.o. e di avere, dopo il pensionamento, continuato a prestare attività lavorativa, sicché si erano trovati nella condizione necessaria per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del citato art. 2-*quinquies* della successiva legge 16 aprile 1974, n. 114. L'Istituto convenuto, tuttavia, nel procedere a tale riliquidazione, l'aveva subordinata al recupero dei ratei di pensione erogati durante il periodo dal 1° maggio 1968 al 30 aprile 1969, come previsto dalla norma da ultimo citata, che, *in parte qua*, veniva appunto censurata dai ricorrenti.

Il giudice adito, ritenendo l'eccezione non manifestamente infondata, ne rimetteva l'esame a questa Corte con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 (r.o. n. 424/1979), ritualmente comunicata, notificata e pubblicata con la *Gazzetta ufficiale* del 25 luglio 1979, n. 203.

Riepilogati come sopra i termini della vicenda, rilevava altresì che i ricorrenti avevano inutilmente impugnato in sede amministrativa il provvedimento concernente le ritenute dei suddetti ratei ed invocato l'applicazione, nei propri confronti, dell'art. 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160 che, equiparando, ai fini della riliquidazione della pensione, i pensionati di invalidità a quelli di vecchiaia, aveva esteso anche a questi il beneficio, già accordato ai primi, di ottenere la riliquidazione stessa senza recupero dei ratei corrisposti in applicazione del previgente regime contributivo.

Osservava, quindi, il giudice *a quo* che il mancato accoglimento, in sede amministrativa, di tali istanze implicava un'interpretazione, da parte dell'I.N.P.S., della norma censurata, tale da condurre ad una irrazionale disparità di trattamento fra i pensionati di vecchiaia e quelli di invalidità: invero, nonostante la ricordata equiparazione avvenuta con la legge n. 160/1975, l'art. 2-*quinquies* della legge n. 114/1974, come applicato nel caso di specie, implicherebbe che soltanto per i secondi, e non per i primi, la riliquidazione del trattamento pensionistico in forma retributiva debba avvenire con la condizione del menzionato recupero di ratei erogati, sebbene per gli uni come per gli altri, la possibilità del relativo provvedimento resti ancorata ad identico presupposto di fatto e cioè alla prestazione di attività lavorativa dopo il primo maggio 1968. Di qui la ravvisata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. — Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti alcuni pensionati ricorrenti depositando una memoria di contenuto adesivo rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice *a quo* con la ricordata ordinanza. Hanno, in particolare, rilevato che il beneficio della riliquidazione in forma retributiva del trattamento pensionistico fu esteso ai pensionati di invalidità con l'art. 4 del d.-l. 30 giugno 1972, n. 267 (convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485), così colmandosi la lacuna dell'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che lo aveva previsto per i soli pensionati di vecchiaia; che, successivamente, con l'art. 2-*quinquies* della legge n. 114/1974 fu non solo riaperto il termine per l'opzione di riliquidazione, ma anche dettata una diversa disciplina del recupero dei ratei erogati, previsto per il solo periodo maggio 1968-aprile 1969 e non più per quello avente uguale decorrenza, ma esteso fino alla data di riliquidazione, originariamente stabilito dalla legge n. 153/1969; che, infine, la legge n. 160/1975 riconobbe, con l'art. 34, la piena parificazione, ai fini *de quibus*, dei pensionati di vecchiaia a quelli di invalidità, prevedendo l'applicabilità, anche per i primi, delle disposizioni, dettate per i secondi, concernenti la riliquidazione senza trattenuta di ratei.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositata una memoria la difesa di una delle parti private.

Con tale atto preliminarmente si sostiene la rilevanza, nella fattispecie, dell'art. 34 della legge n. 160/1975, che, avendo espressamente stabilito l'estensione dell'art. 4 della legge n. 485/1972 alle pensioni di vecchiaia, con contestuale riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza di riliquidazione della pensione stessa in forma retributiva, dovrebbe, ad avviso di detta difesa, trovare applicazione anche nei confronti degli istanti, con conseguente operatività del beneficio della riliquidazione senza recupero di ratei già corrisposti.

Qualora, invece, si ritenesse inapplicabile la citata disposizione più recente, diverrebbe rilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2-*quinquies* della legge n. 114/1974, nei termini prospettati con l'ordinanza di rimessione.

Non potrebbe invocarsi, a giustificazione della disparità di trattamento nascente dalla norma censurata, una presunta diversità di posizione dei pensionati di invalidità rispetto a quelli di vecchiaia, consistente nel fatto che, mentre i primi possono ottenere la riliquidazione anche se non hanno prestato attività lavorativa per il periodo dal 1° maggio 1968 al 30 aprile 1969, per i secondi la possibilità di riliquidazione era stata subordinata, con l'art. 13 della legge n. 153/1969, alla condizione della ininterrotta prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi, dalla data di decorrenza della pensione contributiva fino a quella di entrata in vigore della citata legge n. 153/1969.

Invero, secondo la difesa, la successiva estensione ai pensionati di invalidità (art. 2-*quinquies* della legge n. 114/1974) delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 153/1969 — originariamente dettata per i soli pensionati di

vecchiaia — e, reciprocamente, l'estensione a questi ultimi del beneficio della riliquidazione senza recupero di ratei (art. 4 della legge n. 160/1975), originariamente prevista soltanto per i primi (art. 4 della legge n. 485/1972), si muovono appunto nel senso preciso del riconoscimento di una piena parità delle rispettive posizioni.

Né, nel caso in esame, possono trovare applicazione i principi che regolano i diversi casi di cumulo di trattamenti pensionistici e retributivi avendo gli istanti percepito i ratei di pensione contributiva prima della riliquidazione in forza delle vigenti leggi che si sono adeguate ai principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 155/1969.

Considerato in diritto

1. — La Corte rileva preliminarmente che, sebbene nella prospettazione delle parti attrici del giudizio *a quo*, fatta poi propria dal giudice remittente, la norma censurata sia formalmente il terzo comma dell'art. 2-quinquies della legge 16 aprile 1974, n. 114, il quale prevede la restituzione dei ratei successivi al 30 aprile 1969, trattenuti in definizione delle domande di riliquidazione delle pensioni assoggettate al regime precedente alla legge n. 153/1969, la proposta censura, in ragione del suo specifico contenuto, è sostanzialmente riferibile al secondo comma del citato articolo, il quale è quello che sancisce la ritenuta dei ratei di pensione erogati fra il 1° maggio 1968 ed il 30 aprile 1969, della quale ritenuta si sono dolute le parti.

2. — La sollevata questione deve essere dichiarata inammissibile.

Invero, essa costituisce il solo oggetto dei giudizi promossi dinanzi al pretore di Reggio Emilia il quale non è stato chiamato a decidere una domanda di merito.

Nella fattispecie, quindi, la detta questione non è inserita in via incidentale in una controversia di merito ma è stata proposta direttamente ed immediatamente in via principale.

Invece, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispongono che la questione di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso del giudizio, il che sta a significare che occorre un giudizio che abbia un proprio oggetto, ossia un *petitum* separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice sia chiamato, per sua competenza, a decidere; abbia un proprio ed autonomo svolgimento che esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della questione di costituzionalità sia solo meramente eventuale, ossia un incidente.

In altri termini, il processo di merito è pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale.

Inoltre, il secondo comma del citato art. 23 della legge n. 87/1953 richiede che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione di legittimità la quale, quindi, deve avere rilevanza.

Ora, nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi accenno al rapporto di rilevanza proprio perché, non essendovi una questione di merito, il giudice remittente nulla ha potuto stabilire circa tale rapporto. Ed anche, per la stessa ragione, la sospensione del giudizio, che è l'altra condizione richiesta dalla suddetta norma, si è ridotta ad una mera formalità.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, secondo comma, della legge 16 aprile 1974, n. 114, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA.

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 215

Sentenza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 633: Diritto d'autore - opere dell'ingegno - diffusione - assunta posizione di favore della Rai rispetto alle emittenti private in violazione dell'art. 3 Cost. - consenso dell'autore - obbligo - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 663 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1978 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Bernardini Dario ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 5 luglio 1979 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Nava Antonio ed altri iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 dell'anno 1980;

3) due ordinanze emesse il 19 ottobre 1983 dal pretore di Novara nei procedimenti penali riuniti a carico di Settembri Mariano e Baldi Aldo, iscritte ai nn. 500 e 501 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione della Siae nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il giudice relatore Francesco Saja;

Uditi gli avvocati Salvatore Pastore e Adolfo di Amato per la Siae e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Bernardini Dario e Galeri Fulvio venivano tratti a giudizio davanti al pretore di Brescia per avere, quali responsabili di un'emittente radiofonica privata, diffuso dai propri locali composizioni musicali incise su disco senza avere conseguito la preventiva autorizzazione della Siae, rappresentante dell'autore (reato previsto e punito dall'art. 171, primo comma lettera *b*), della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Nel corso del procedimento il pretore, con ordinanza del 7 dicembre 1978 (reg. ord. n. 240/1979), sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli contenuti nella sezione quarta, capo quarto, titolo primo (51 e seguenti, relativi alle opere radiodiffuse) della legge citata in riferimento al principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Ricordati gli artt. 52, 55 e 60 della legge citata, il pretore si riferiva in particolare all'art. 59, secondo cui la «radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo: ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55». Il giudice interpretava questa norma nel senso che il consenso dell'autore fosse bensì necessario per la diffusione delle opere eseguite direttamente nei locali dell'ente esercente, ma non occorresse per la diffusione di quelle incise su disco o nastro, sempreché l'autore stesso avesse consentito alla incisione, ai sensi dell'art. 61. Per «ente esercente» doveva intendersi soltanto la Rai, e perciò alle

emittenti private non potevano applicarsi per analogia gli articoli citati, stante il loro carattere derogatorio: ne derivava una differenza di trattamento tra emittente pubblica e quelle private, onde il pretore impugnava gli artt. 51 e seguenti della legge citata in quanto non estendevano alle radioemittenti private il ricordato regime derogatorio al diritto d'autore.

2. — La stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dal pretore di Torino con ordinanza del 5 luglio 1979 (reg. ord. n. 819/1979), emessa nel corso del procedimento a carico di Nava Antonio, e al pretore di Novara con ordinanze del 19 ottobre 1983 (reg. ord. nn. 500 e 501 del 1984), emesse nel corso dei procedimenti a carico di Baldi Aldo e di Settembri Mariano.

3. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta in tutti i giudizi, exceptiva anzitutto l'inammissibilità della questione, osservando che oggetto della censura di incostituzionalità avrebbero dovuto essere, caso mai, le norme generali, ossia quelle che vietavano la radiodiffusione delle opere dell'ingegno senza il consenso dell'autore, e non già le norme derogatorie, ossia gli artt. 52, 55 e 60 della legge n. 663/1941, denunciati dalle ordinanze di rimessione.

Quanto al merito, la Presidenza del Consiglio chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata, siccome basata su un falso presupposto. Non era vero, infatti, che la Rai potesse radiodiffondere dai propri locali opere dell'ingegno incise su disco o su nastro senza il consenso dell'autore, giacché, detto consenso era non necessario soltanto per trasmettere le opere di cui ai già citati artt. 52, 55 e 60, mentre doveva essere prestato per quelle trasmesse dai locali dello stesso ente (art. 59), se incise su disco o su nastro; ed appunto a tale regola sottostava la Rai mediante convenzioni periodicamente stipulate con la Siae.

4. — Anche quest'ultima, parte civile nei procedimenti penali *a quibus*, si costituiva in giudizio, eccependo la non fondatezza della questione con le stesse argomentazioni svolte dalla Presidenza del Consiglio.

La parte rinnovava la propria deduzione in un'ampia memoria, depositata in prossimità dell'udienza.

Considerato in diritto

1. — Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte l'identica questione di legittimità costituzionale: pertanto i relativi procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza. A seguito della disposta riunione, risulta irrilevante che nei giudizi relativi alle ordinanze di rimessione nn. 500 e 501 del 1984 non sia stato osservato da parte della Siae il termine perentorio stabilito per la costituzione delle parti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 6 delle norme integrative. Inosservanza derivante dal fatto che la costituzione stessa, avvenuta il 28 settembre 1984, avrebbe dovuto invece essere effettuata entro il 29 agosto dello stesso anno, non potendo applicarsi nel giudizio davanti a questa Corte — com'è ormai giurisprudenza consolidata (sentenze nn. 30/1973, 174/1974 e 239/1982 — le leggi 14 luglio 1965, n. 818, e 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali per ferie.

2. — Osserva poi la Corte che nei giudizi in cui sono state pronunciate le ordinanze di rimessione si procede contro alcuni gestori di radioemittenti private, imputati *ex art.* 171, primo comma, lettera *b*), della legge 22 aprile 1941, n. 663, per avere radiodiffuso dai locali delle proprie stazioni trasmettenti, senza il consenso dell'autore, opere dell'ingegno altrui e precisamente brani musicali incisi su disco o su nastro. Sull'affermato presupposto che alla Rai spetta il potere di diffondere dette opere (dai propri locali) senza bisogno di alcun consenso, i giudici *a quibus* sostengono che risulta violato il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) in conseguenza dell'asserita diversità della disciplina in materia.

3. — Va preliminarmente osservato che la questione risulta rilevante nei procedimenti penali da cui trae origine, pur essendo punito soltanto con la multa il reato di cui all'art. 171, primo comma, lettera *b*), della citata legge n. 663/1941, contestato agli imputati. Infatti non può ritenersi che tale illecito sia stato depenalizzato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria: il che si verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel secondo comma un'aggravante, con la comminatoria della reclusione il alternativa alla multa. Né può avere rilievo, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, che nei casi di cui trattasi non risulti contestata la detta circostanza, giacché la suindicata legge, si riferisce, ai fini della depenalizzazione, all'elemento certo e palese dell'astratta fattispecie descritta dalla norma punitiva, in modo che in base ad essa, e indipendentemente dalla peculiarità dei singoli processi e quindi dalla sussistenza o no di circostanze aggravanti, possa con immediatezza procedersi alla qualificazione (penale o amministrativa) dell'illecito ed alla conseguente distribuzione delle competenze.

4. — Secondo la Presidenza del Consiglio la proposta questione sarebbe inammissibile perché le ordinanze di rimessione — lamentando, come già si è accennato, una disparità di trattamento tra Rai ed emittenti private e tendendo ad ottenere da questa Corte una pronuncia tale da escludere la penale responsabilità degli imputati, gestori di tali emittenti — avrebbero dovuto rivolgersi non già contro le norme impugnate, ossia contro le disposizioni (derogatorie) che escludono il consenso dell'autore, bensì contro quelle (generali) che lo richiedono.

Va però osservato che con la loro impugnativa i giudici *a quibus* evidentemente vorrebbero che la esclusione della necessità del consenso (esclusione che esse ritengono sussistere nei confronti della Rai anche per le radiodiffusioni di registrazioni su disco o su nastro, effettuate nei locali dell'ente) sia estesa anche alle emittenti private, con il conseguente venir meno della fattispecie di reato addebitata agli imputati e l'eliminazione della (ritenuta) irrazionale e ingiustificabile discriminazione. Precisata in tali termini, la questione risulta ammissibile, dato che la natura derogatoria di una norma non impedisce alla Corte di emettere una pronuncia che ne comporti l'estensione, quando ciò serva a ristabilire il principio d'eguaglianza, ossia a rispettare una regola fondamentale del nostro sistema costituzionale: sempreché, beninteso, l'estensione sia il risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al contesto normativo in cui è inserita la norma impugnata, senza alcuna invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore.

5. — Nel merito la questione non è fondata.

Al riguardo è decisiva la considerazione che non sussiste il presupposto da cui muovono le ordinanze di rimessione. Invero, è pacifico nella copiosa giurisprudenza ordinaria e particolarmente in quella della Cassazione, con la quale concorda la dottrina, che anche la Rai, per le opere dell'ingegno radiodiffuse dai suoi locali, deve ottenere il consenso dell'autore, com'è espressamente previsto nell'art. 59 della citata legge n. 633/1941 il quale — al contrario di quanto apoditticamente ritenuto dai giudici *a quibus* — si riferisce nella sua generale previsione anche alle opere incise su disco o altro strumento meccanico riproduttivo di suoni o di voci.

Le eccezioni alla regola del diritto esclusivo dell'autore alla radiodiffusione, previste a favore dell'emittente pubblica, sono soltanto, come precisa la ricordata giurisprudenza, quelle previste dagli artt. 52 (radiodiffusioni effettuate da teatri, sale da concerto e da ogni altro luogo pubblico), 55 (c.d. registrazioni «effimere», ossia eseguite al fine di radiodiffonderle in differita per necessità orarie o tecniche, con l'obbligo di distruggerle o renderle inservibili dopo l'uso), e 60 (trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero).

Al di fuori di tali ipotesi non ne sussistono altre in cui sia consentita la libera utilizzazione radiofonica da parte della Rai; essa, in particolare, deve ritenersi esclusa anche per le radiodiffusioni locali dell'Ente di opere registrate.

Né risultano persuasive le affermazioni, peraltro approssimative, di qualche ordinanza, come quella del pretore di Brescia, che ritiene di poter porre a fondamento del suo assunto l'art. 61 della legge citata. Invero il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico, nastro metallico o altra analoga materia non comporta affatto anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto d'autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo: in tali sensi la giurisprudenza ordinaria interpreta pacificamente la disposizione del ricordato art. 61, riguardante appunto la facoltà di registrazione, disposizione che perciò risulta fuor di proposito invocata a sostegno della proposta impugnativa.

Deve pertanto concludersi che la regola applicabile alla fattispecie va individuata esclusivamente nell'art. 59 della legge citata, secondo cui la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore. Non sussiste quindi la denunciata posizione di favore della Rai rispetto alle emittenti private, onde, in difetto del presupposto della dedotta violazione del principio di eguaglianza, la questione sollevata dalle ordinanze in epigrafe risulta priva di giuridico fondamento.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dai pretori di Brescia, di Torino e di Novara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 216

Ordinanza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 263, secondo comma, del cod. prod. pen. (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398): Processo penale - istanza volta ad ottenere la revoca del mandato di cattura - legittimazione dell'imputato ad appellare l'ordinanza di rigetto - omessa previsione (artt. 3 e 24 Cost.) - questione già dichiarata fondata (sent. n. 110/1986) - manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) quattro ordinanze emesse il 26 marzo 1985, il 3 maggio 1985, il 4 giugno 1985 e il 27 giugno 1985 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da Poletti Augusto, Pantano Aldo, Pesce Antonio e Gelli Licio, iscritte ai nn. 516, 815, 601 e 626 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, n. 20, 1ª serie speciale, e (le ultime due) n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 15 luglio 1985 dal tribunale di Torino sull'istanza proposta da Vitale Paolo, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto

che la Corte di cassazione, con quattro ordinanze del 26 marzo 1985, del 3 maggio 1985, del 4 giugno 1985 e del 27 giugno 1985, e il tribunale di Torino, con ordinanza del 15 luglio 1985, hanno denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura;

Considerato

che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (sia nel «testo sostitutivo in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532», sia nel «testo sostitutivo in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398»), «quella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente

sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398), già dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura», questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0762

N. 217

Ordinanza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 628, primo comma, del cod. pen.: Reati e pene - rapina e rapina aggravata - pene pecuniarie (art. 3 Cost.) - difetto di rilevanza della questione - manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1985 dal tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Calderan Bruna, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto

che il Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità dell'art. 628, primo comma, del codice penale nella parte in cui commina una pena pecuniaria maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato

che nell'ordinanza in esame manca ogni riferimento alla fattispecie concreta in cui la questione è sorta, così risultando violato l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, del codice penale, promossa dal tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0763

n. 218

Ordinanza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Art. 25 della legge 20 settembre 1980, n. 576: Previdenza forense - base pensionabile - criteri di determinazione (art. 3 Cost.) - difetto di rilevanza della questione - manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 25 della legge 20 settembre 1980, n. 576. (Riforma del sistema previdenziale forense) promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1985 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Soldani Benzi Paolo e Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto

che, nel corso del procedimento civile vertente tra Soldani Benzi Paolo e la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori, il pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 21 febbraio 1985 (registro ordinanze n. 157/186), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre 1980, n. 576. (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui esclude dalla base pensionabile i contributi di cui alla tabella E della legge 22 luglio 1975, n. 319, osservando testualmente che la suddetta norma «appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nonché il c.d. principio di ragionevolezza» e che «la questione è rilevante ai fini del decidere».

che si sono costituiti la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, sollecitando la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato

che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa;

Che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice *a quo* di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanze n. 109/1985 e 69/1986), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87/1953 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre 1980, n. 576. (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0764

N. 219

Ordinanza 9 luglio 1986

(Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986)

Artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e 142 del r.d. 8 maggio 1904, n. 368: Opere pubbliche - contravvenzioni (art. 3 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Antonio LA PERGOLA, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Testo delle leggi sui lavori pubblici) e 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (regio decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle

paludi e dei terreni paludosi), in relazione all'art. 25 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dal pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Bonaudo Flavio iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto

che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Susa dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, concernenti contravvenzioni a disposizioni in materia di opere pubbliche e di bonifiche: il primo, in quanto commina «multe» oltre a «pene di polizia» (ora convertite in pene dell'arresto e dell'ammenda, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601); il secondo, in quanto prevede - per le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del medesimo decreto - «la pena dell'arresto fino a giorni cinque» (e dell'ammenda non superiore a L. 20.000), laddove ai sensi dell'art. 25 c.p. la pena dell'arresto si estende da giorni cinque a tre anni;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato

che nella predetta ordinanza manca la benché minima motivazione circa la rilevanza della questione sollevata ed è omessa ogni indicazione circa la fattispecie oggetto del giudizio principale; che carente si appalesa altresì la motivazione relativa alla non manifesta infondatezza della questione medesima, la quale è solo apoditticamente affermata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

P. Q. M.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Susa con ordinanza del 27 novembre 1984 (r.o. n. 515/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0765

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 27 marzo 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 maggio 1986) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Sciarretta Antonio e Corte dei conti ed altra (Reg. ord. n. 355/1986).

Art. 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161: Corte dei conti - consiglio di presidenza - composizione - mancata previsione della partecipazione ad esso di tutte le componenti della magistratura de qua - riserva di legge - disciplina attuata con norme regolamentari (artt. 3, primo comma, 97 e 108, primo e secondo comma, Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal dott. Antonio Sciarretta, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pontini e Pietrangelo Iaricci, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro

Poerio, n. 76/a, contro la Corte dei conti e la presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento dell'ordinanza n. 20/1977 del 21 febbraio 1977, colla quale il presidente della Corte dei conti ha assegnato il ricorrente alla seconda sezione giurisdizionale, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato per entrambe le Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 6 marzo 1985 il relatore consigliere Marcello Borioni e uditi, altresì, l'avv. Pontini per il ricorrente e l'avv. dello Stato per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ordinanza n. 20/1977 in data 21 febbraio 1977 il presidente della Corte dei conti ha disposto l'assegnazione del dott. Antonio Sciarretta, referendario della stessa Corte, alla seconda sezione giurisdizionale.

Avverso tale ordinanza, nonchè avverso ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, il dott. Sciarretta ha proposto ricorso davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, deducendo i seguenti motivi:

1) illegittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, 13, 65 e 72 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nonchè dell'art. 2 primo e secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

L'incostituzionalità si manifesterebbe sotto molteplici profili: perchè nelle sezioni riunite, in sede di giurisdizione «domestica», siedono magistrati che svolgono funzioni amministrative e funzioni giudicanti; perchè i giudici non si trovano in posizione d'indipendenza nei confronti dei vertici dell'istituto; perchè il presidente della Corte ha poteri determinanti in ordine alla composizione dei collegi; perchè il procuratore generale introduce una parte con ampi poteri istruttori; perchè manca il doppio grado e non è consentita la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione;

2) illegittimità costituzionale dell'art. 7 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in relazione agli artt. 100, terzo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto la nomina del presidente della Corte da parte del Governo menoma l'indipendenza dell'istituto;

3) illegittimità costituzionale dell'art. 7 del r.d. n. 1214/1934 in relazione alle stesse norme della Costituzione dianzi citate per gli stessi motivi esposti nel precedente punto; violazione dell'art. 38 del regolamento approvato dalle ss.rr. della Corte dei conti il 2 luglio 1913, e successive modificazioni, in quanto la convocazione del consiglio di presidenza per la seduta del 16 febbraio 1977, nella quale è stato espresso il parere favorevole all'adozione dell'atto impugnato, perchè promossa da organo carente (il presidente della Corte) carente di potere per essere stato nominato sulla base di una norma illegittima costituzionalmente, come dedotto in precedenza;

4) illegittimità costituzionale dell'art. 25 del regolamento citato per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e, in subordine, illegittimità dello stesso art. 25 per violazione dei richiamati principi costituzionali, in quanto la «precarietà» del presidente di sezione anziano che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, lede il principio della soggezione del magistrato soltanto alla legge e quello della indipendenza dei giudici;

5) illegittimità costituzionale dell'art. 16 del regolamento citato per contrasto con le norme costituzionali dinanzi menzionate e, in subordine, illegittimità dello stesso art. 16 per violazione dei richiamati precetti costituzionali, in quanto disciplina il trasferimento dei magistrati della Corte senza alcuna guarentigia;

6) illegittimità costituzionale dell'art. 38 dello stesso regolamento e, in subordine, sua illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in quanto non prevede la partecipazione al consiglio di presidenza dei rappresentanti di tutte le qualifiche della magistratura della Corte dei conti;

7) illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per contrasto con gli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, nonchè violazione dello stesso art. 7, in quanto il consiglio di presidenza non è stato integrato con la presenza dei rappresentanti di tutte le qualifiche della magistratura della Corte dei conti;

8) violazione dell'art. 39, primo comma, della Costituzione in relazione alle guarentigie previste dalla vigente normativa per i dirigenti sindacali (legge n. 300/1970; legge n. 70/1975; legge n. 249/1968) in quanto nella specie non è stata sentita l'organizzazione sindacale della cui giunta esecutiva il ricorrente è componente e, inoltre, il trasferimento è stato disposto per incompatibilità fra l'appartenenza agli uffici del segretario generale e lo svolgimento dell'attività connessa alla carica sindacale;

9) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in relazione ai criteri di massima adottati dal consiglio di presidenza nelle sedute del 16, 19 gennaio e 23 marzo 1974; 20 e 30 ottobre 1975; 5 febbraio 1976); contrasto di tali criteri con gli artt. 107, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, perché non è stata data pubblicità alle esigenze sorte per la seconda sezione giurisdizionale, perché non sono stati preventivamente interpellati i referendari addetti al segretario generale; perché i criteri approvati attribuiscono ampia discrezionalità al presidente della Corte;

10) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, essendo inaccettabile il criterio che l'Amministrazione ha inteso adottare per la pretestuosa riduzione di organico nell'ambito del segretariato generale e non essendo stati esplicitati i motivi del trasferimento.

Il ricorrente ha concluso di conseguenza.

Con atto successivo il ricorrente ha prodotto i seguenti motivi aggiunti «per questioni attinenti alla giurisdizione», chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del presidente della Corte dei conti, di costituzione dei collegi delle ss.rr. per l'anno 1984; dell'ordinanza in data 12 gennaio 1984 di costituzione del collegio del 25 gennaio 1984; dell'art. 38 del regolamento per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti; del d.P.R. 8 luglio 1977, n. 385, che consente la nomina a consigliere della Corte dei conti anche di «esterni» alla amministrazione statale privi di titolo di studio; di ogni altro atto presupposto e conseguente.

I motivi sono riferiti alle impugnative prodotte dallo stesso ricorrente davanti alle ss.rr. della Corte dei conti e che dovranno essere decise da un collegio composto sulla base delle censurate ordinanze n. 495/1983 e 12 gennaio 1984:

1) contrasto delle norme che regolano la «giurisdizione domestica» della Corte dei conti, fra cui l'art. 2 della legge n. 161/1953 e l'art. 38 del regolamento citato, con i principi costituzionali ex artt. 3 e 108 della Costituzione, anche con riferimento alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alle norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari; agli artt. 7 e 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186; all'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180; all'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Eccesso di potere.

Viene dedotta l'irregolare composizione dell'organo giudicante costituito sulla base di un parere reso dal consiglio di presidenza non previsto nella sua composizione dalla legge e senza che in esso sia assicurata la presenza di tutte le componenti della magistratura della Corte;

2) contrasto degli artt. 3, 7, terzo comma, del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214; dell'art. 2 della legge n. 161/1953; dell'art. 5 del r.d. n. 856/1941 con gli artt. 3, 104, 106, 107, 108 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione dei principi costituzionali che presiedono alla regolare composizione del collegio giudicante.

Si ripetono, in sostanza, i rilievi contenuti nel primo motivo di ricorso in ordine alla mancanza del requisito dell'indipendenza interna ed esterna dei giudici della Corte dei conti in ordine alla disparità di trattamento rispetto alle altre magistrature;

3) illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, per contrasto con gli artt. 3, 101, 104, 106 e 108 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione da parte del d.P.R. 8 luglio 1977, n. 385, degli artt. 3 e 108 della Costituzione. Eccesso di potere.

Si censurano le norme che consentono la nomina a consigliere della Corte dei conti e quindi la partecipazione alle ss.rr. di persone prive dei necessari requisiti di conoscenza giuridica e di esperienza professionale;

4) illegittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d. 28 luglio 1941, n. 856, in relazione agli artt. 3 e 107 della Costituzione. Eccesso di potere.

Si censura la norma che consente che il presidente di sezione segretario generale della Corte svolga sia le funzioni proprie della qualifica sia le funzioni di segretario generale che l'art. 1, v.c., del r.d. n. 1214/1914 devolve ad un consigliere;

5) illegittimità costituzionale dell'art. 72 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 2 della legge n. 161/1953 con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevedono nel giudizio in sede di giurisdizione domestica il secondo grado e la possibilità del ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge ex art. 111 della Costituzione.

In data 5 ottobre 1984 il ricorso è stato trasferito a questo tribunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per la Corte dei conti si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato che ha rilevato l'inammissibilità delle questioni sollevate dal ricorrente ai fini dell'invalidazione del potere giurisdizionale della Corte dei conti in sede di giurisdizione domestica, essendo stato devoluto il giudizio, a seguito della legge n. 425/1984 alla giurisdizione generale amministrativa.

Eguale inammissibilità sono i motivi aggiunti, anch'essi superati dopo l'antrata in vigore della legge n. 425/1984.

Con successiva memoria il ricorrente insiste per l'esame dei «motivi aggiunti».

Il ricorso è venuto in discussione all'udienza del 6 marzo 1985.

DIRITTO

Il ricorso ha per oggetto l'ordinanza n. 20/1977, con la quale il presidente della Corte dei conti ha disposto l'assegnazione del ricorrente, referendario di detta Corte, alla seconda sezione giurisdizionale a decorrere dal 1° marzo 1977.

Con il primo motivo viene eccepita l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, 13, 65 e 72 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui demandano alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale la definizione dei «reclami» dei magistrati della Corte stessa, in relazione agli artt. 3, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

La questione risulta priva di rilevanza, essendo le norme censurate estranee al giudizio che si svolge davanti a questo Tribunale, al quale il ricorso, proposto a suo tempo alle sezioni riunite della Corte dei conti, è stato trasmesso ai sensi dell'art. 12 della legge 6 agosto 1984, n. 425;

Per la stessa ragione sono irrilevanti gli altri dubbi di illegittimità costituzionale espressi nei motivi aggiunti nei confronti del sistema c.d. della giurisdizione domestica, ritenuto incompatibile con la Costituzione sotto vari aspetti strutturali e funzionali.

Irrilevante si appalesa del pari la questione di incostituzionalità posta nel secondo motivo riguardo all'art. 7, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, per violazione degli artt. 100, terzo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e concretantesi nella menomazione di indipendenza che subirebbe la Corte per il fatto che il suo presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'eventuale caducazione della norma censurata verrebbe, infatti, a riflettersi sulla legittimità del provvedimento di nomina del presidente della Corte che ha emanato l'atto impugnato; ma tale provvedimento non forma a sua volta oggetto di impugnazioni, come si evince dalla mancanza nel ricorso di concreti riferimenti ad esso e come è confermato dalla omessa notificazione del ricorso stesso al dott. Eugenio Campebell, quale persona fisica controinteressata all'annullamento della sua nomina a presidente della Corte dei conti.

Quest'ultima circostanza renderebbe poi inammissibile per questa parte l'impugnativa, atteso che l'avvenuta costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato riguarda esclusivamente il presidente quale organo qualificato alla rappresentanza processuale della Corte.

La richiesta dichiarazione di incostituzionalità rimarrebbe, pertanto, ininfluenza ai fini della decisione, stante l'inapplicabilità nel giudizio amministrativo, per costantissima giurisprudenza, dell'istituto della disapplicazione incidentale del provvedimento illegittimo, consentita al giudice ordinario dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

Va per conseguenza disatteso il successivo motivo con il quale viene rilevata l'illegittimità dell'atto presidenziale di convocazione del consiglio di presidenza, che si è pronunciato favorevolmente all'assegnazione del ricorrente alla seconda sezione giurisdizionale, perchè adottato da un organo (il presidente della Corte) nominato in virtù di una norma costituzionalmente illegittima.

Nel quarto motivo viene affermata l'incostituzionalità dell'art. 25 del regolamento per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite in data 2 luglio 1913, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; si sostiene, in particolare, che il presidente di sezione anziano qualora assuma, ai sensi della norma citata, la veste di reggente, verrebbe a trovarsi in uno stato di soggezione nei confronti dell'autorità governativa, cui compete di proporre la nomina del presidente.

La richiesta di deferimento alla Corte costituzionale è inammissibile, poiché l'atto normativo dianzi menzionato ha natura regolamentare, come precisato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 7 marzo 1978, n. 19; la questione sarebbe comunque irrilevante, atteso che l'atto impugnato è stato edottato dal presidente in carica della Corte dei conti e non dal reggente.

Per quest'ultima ragione vanno disattese per difetto di interesse, le censure mosse nei riguardi dello stesso art. 25 del regolamento sul piano della legittimità ordinaria.

Nel quinto il ricorrente prospetta in via principale l'illegittimità costituzionale e in via subordinata l'illegittimità ordinaria dell'art. 16 del regolamento citato, le cui previsioni non assicurerebbero ai magistrati alcuna garanzia nell'ipotesi di trasferimento, venendo così a confliggere con i principi espressi dagli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Osserva in proposito il collegio che la fonte attributiva del potere di disporre l'assegnazione dei magistrati alle sezioni giurisdizionali va individuata non più nell'art. 16 del regolamento ma nell'art. 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, secondo cui «al principio di ogni anno il presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle sezioni giurisdizionali e alle sezioni riunite ..».

Sebbene la norma sia esplicitamente rivolta a regolamentare le assegnazioni effettuate «al principio di ogni anno» deve ritenersi che nel suo ambito rientrino anche le modificazioni apportate alla composizione delle sezioni nel corso dell'anno, identico essendo nell'un caso e nell'altro l'esigenza concreta da soddisfare e identici negli effetti i provvedimenti da adottare.

Le doglianze del ricorrente vanno dunque disattese giacchè la norma censurata deve ritenersi abrogata nella parte concernente la materia oggetto del giudizio.

Nel motivo successivo si rileva che il consiglio di presidenza si è espresso in senso favorevole alla assegnazione del ricorrente alla seconda sezione giurisdizionale nella composizione stabilita dall'art. 38 del regolamento, e cioè con la partecipazione del presidente della Corte, dei presidenti di sezione, del procuratore generale e del segretario generale con funzioni di segretario; ad avviso del ricorrente, l'organo risulterebbe così irregolarmente costituito, non essendo stato integrato con i magistrati di tutte le qualifiche, come richiesto dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

La censura è infondata dovendosi escludere che la norma richiamata possa essere intesa in modo così ampio da includere anche il personale di magistratura.

Induce a tale convincimento, anzitutto, la considerazione che essa è diretta a modificare, come emerge dal suo disposto letterale, gli artt. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che riguardano esclusivamente gli impiegati civili delle amministrazioni statali.

D'altro canto, l'intero testo legislativo nel quale la norma è compenetrata concerne il rapporto d'impiego di tale personale, senza alcun riferimento a quello dei magistrati, ed il successivo art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, nel definire le categorie degli elettori e degli eleggibili negli organi contemplati dall'art. 7 della legge 775/1970, usa l'espressione «dipendenti civili di ruolo e non di ruolo», che secondo il comune modo di esprimersi del legislatore indica gli impiegati amministrativi e tecnici dello Stato, e non anche i magistrati.

La citazione della Corte dei conti nell'art. 7, dunque, riguarda soltanto il personale non di magistratura, risultandone così modificato esclusivamente l'organo di gestione previsto dall'art. 20 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Viene allora in rilievo la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente in ordine all'art. 38 del regolamento che, non contemplando la partecipazione al consiglio di presidenza dei rappresentanti di tutte le qualifiche della magistratura della Corte, contrasterebbe con gli artt. 3, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Anche questa richiesta di deferimento alla Corte è inammissibile, attesa la rilevata natura regolamentare della norma censurata.

La problematica posta dal ricorrente offre tuttavia al collegio lo spunto per sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 161/1953, nel quale, come esposto in precedenza, trova fondamento l'atto impugnato, in relazione all'art. 108 e all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

L'art. 108 dispone che «le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge» (primo comma) e che «la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali . . .» (secondo comma).

Dal tenore letterale del testo costituzionale e dalla ratio ad esso sottostante è agevole dedurre che i profili essenziali dello stato giuridico dei magistrati e, in particolare, i presupposti necessari per garantire l'indipendenza della funzione giurisdizionale rimangono riservati alla potestà legislativa.

L'art. 107, primo comma, della Costituzione, nel prevedere l'inamovibilità dei magistrati, precisa perchè essi «non possono essere . . . destinati ad altre sede o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura . . .».

Tale norma, sebbene non riguardi espressamente le altre magistrature contemplate dalla Costituzione, denota che nella concezione del Costituente il mutamento delle funzioni costituisce un aspetto di primaria rilevanza delle garanzie proprie dello status dei magistrati, la cui soggezione alla potestà decisiva altrui in tema di collocazione funzionale entro l'ordine di appartenenza, pur se imposta da indeclinabili esigenze organizzative viene riguardata come capace di menomare le condizioni di indipendenza volute dalla Costituzione.

Le stesse considerazioni, riflettendo esigenze connesse ad una garanzia comune a tutte le giurisdizioni, valgono anche per i magistrati degli altri ordini, giustificando l'assunto che la materia debba per essi considerarsi attratta nell'area coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 108 della Costituzione.

Ed appunto il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 161/1953 appare sospetto di inosservanza del precetto costituzionale ora menzionato, in quanto il legislatore, pur essendosi risolto a fornire una regolamentazione delle assegnazioni dei magistrati della Corte dei conti alle funzioni giurisdizionali e a delimitare la relativa potestà provvedimentale del presidente mediante l'intervento in sede consultiva del consiglio di presidenza, ha tuttavia ommesso di definire la composizione di detto organo.

Ma la ragion d'essere e il modo di esprimersi della collegialità sono strettamente dipendenti dalla struttura intrinseca dell'organo, le cui valutazioni assumono contenuti e significati profondamente diversi in rapporto al numero e ai criteri di identificazione dei suoi componenti.

Dalla rilevata incompiutezza legislativa consegue dunque che il valore e la portata delle garanzie offerte dalla partecipazione procedimentale del consiglio di presidenza risultano incondizionatamente delegate ad una fonte di produzione secondaria (il regolamento della Corte dei conti) e con ciò finisce per essere sostanzialmente elusa la competenza riservata del legislatore.

Non è, infine, priva di significato la circostanza che il legislatore, uniformandosi al precetto dell'art. 108 della Costituzione, abbia puntualmente determinato nella legge 27 aprile 1982, n. 186, la composizione del consiglio di presidenza della magistratura amministrativa (art. 7), al quale ha attribuito specifiche potestà deliberative anche in tema di assegnazione alle sezioni consultive e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (art. 2, primo comma) e, in generale, «sulle assegnazioni di sedi e funzioni» (art. 13, secondo comma, n. 1).

Non può escludersi poi che il citato art. 2, secondo comma, della legge n. 161/1953 per la sua portata insufficientemente specificativa disattenda anche la riserva di legge enunciata nell'art. 97 della Costituzione, secondo cui almeno i lineamenti essenziali dell'ordinamento delle pubbliche amministrazioni vanno fissati con atto avente valore di legge formale.

Ritiene ancora il collegio che la stessa norma non vada esente da dubbi di costituzionalità anche in relazione agli artt. 3, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, laddove dispone che l'assegnazione alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sia effettuata «sentito il consiglio di presidenza», dal quale sono esclusi, secondo la previsione dell'art. 38 del regolamento per l'ordinamento dei servizi della Corte dianzi citato, i magistrati con la qualifica di consigliere, di primo referendario e di referendario.

Anzitutto, la menzionata disposizione legislativa pone in tal modo i magistrati della Corte dei conti in una situazione ingiustificatamente differenziata sia rispetto ai magistrati ordinari sia rispetto ai magistrati dei t.a.r. e del Consiglio di Stato, nel cui ordinamento operano organi collegiali con attribuzione amministrative in materia di gestione del personale aperti ai magistrati di tutte le qualifiche.

Si tratta di un indirizzo sviluppatosi coerentemente nel tempo, trovando espressione dapprima, per i magistrati ordinari, nel Consiglio superiore della magistratura, i cui componenti «sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie» (art. 104, terzo comma, della Costituzione); successivamente, nel consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, che prevedeva la presenza di quattro magistrati amministrativi sorteggiati ogni due anni (art. 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034); infine, nel Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del quale fanno parte componenti eletti dai «magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria» (art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186).

È stata anche prevista la costituzione di un organo di autogoverno della magistratura militare (art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180), di fatto non ancora avvenuta.

Se si tiene conto della considerazione unitaria riservata dalla Costituzione sotto il profilo funzionale alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa e alla magistratura contabile, quale si evince dai fondamentali principi ad esse comuni fissati dall'art. 101, secondo comma, che dichiara la soggezione dei giudici soltanto alla legge, dagli artt. 104, primo comma, e 108, secondo comma, che stabiliscono la garanzia dell'indipendenza dei giudici, dall'art. 107, terzo comma, secondo cui i magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità delle funzioni, appare evidente che una diversa regolamentazione di materie che attengono ad aspetti essenziali della posizione dei magistrati può essere ammessa soltanto entro margini ristretti e puntualmente ancorati ad oggettivi e significativi tratti distintivi dei singoli ordini, al di là dei quali risulterebbero vulnerati non soltanto il principio generale di eguaglianza, ma anche altri valori costituzionalmente garantiti.

Ebbene, ad avviso del collegio, non sono percepibili ragioni idonee ad offrire una giustificazione plausibile della rilevata disparità di trattamento.

Certamente l'ordinamento della magistratura contabile presenta, nella sua articolazione funzionale, e nella regolamentazione normativa, caratteristiche proprie, che riflettono la tradizionale organizzazione dell'istituto, una siffatta specificità appare del tutto estranea alle esigenze, indubbiamente comuni a tutte le magistrature, che il legislatore, ha inteso soddisfare mediante l'istituzione di organi di gestione, dotati, pur se in misura e in forme diverse, di una rappresentatività estesa a tutti i magistrati interessati.

A ben vedere poi la sospetta incostituzionalità dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 161/1953 in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione appare prospettabile oltre che rispetto ai magistrati degli altri ordini anche su un piano più generale e sotto un ulteriore profilo.

Deve, infatti, osservarsi che nel settore dell'impiego statale gli organi preposti ad assolvere funzioni in materia di gestione del personale prevedono una componente determinata su base elettiva e rappresentativa di tutti i dipendenti appartenenti a quel determinato settore.

Tale criterio, il cui supporto legislativo si rinviene nell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, risponde ad istanze partecipative e ad esigenze di funzionalità presenti nell'ambito dell'ordinamento della magistratura contabile non meno che nell'ambito delle amministrazioni statali, sicché anche per tale verso la differenziazione operata dalla norma citata sembra concretare una violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

Non può infine escludersi, ad avviso del collegio che lo stesso art. 2, secondo comma, della legge n. 161/1953 venga in contrasto con il principio costituzionale dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura (art. 104, primo comma; art. 108, secondo comma), il quale esige che le leggi sullo statuto giuridico dei magistrati garantiscano l'assenza di prevenzioni o ingerenze da parte di centri esterni o interni all'ordinamento.

La rilevata deficienza strutturale del consiglio di presidenza implica, infatti, che i magistrati della Corte si trovino ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito di organi cui sono preposte le stesse persone dalle quali dipende in via esclusiva la loro assegnazione ad una o all'altra funzione, ed una tale situazione è capace di refluire in senso limitativo, al di là della volontà dei singoli, sull'imparzialità e l'obiettività di giudizio dei magistrati.

Resta da osservare che la soluzione della questione di costituzionalità sollevata nei termini e nei sensi esposti è rilevante ai fini della decisione, perché l'eventuale caducazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 161/1953, nella parte in cui non prevede la partecipazione di tutte le componenti della magistratura della Corte dei conti nella formazione del consiglio di presidenza, determinerebbe l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto adottato, come assume il ricorrente, in conformità ad un parere viziato per irregolare composizione del collegio.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 97 e 108, primo e secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, nella camera di consiglio del 27 marzo 1985.

(Seguono le firme)

86C0766

Ordinanza emessa il 13 marzo 1986 dal tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Santini Ines (Reg. ord. n. 357/1986).

Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Mutilati ed invalidi civili - assegno di invalidità e pensione di inabilità - esclusione per i lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 38 cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 99/86 r.c.c. promossa dall'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale (avv. Michienzi) contro Santini Ines (avv. Bronzetti).

Oggetto: riforma sentenza pretore di Rimini.

Considerato che l'appellato ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in riferimento all'art. 38 della Corte costituzionale;

che detta eccezione rilevante ai fini della presente causa, appare infondata;

che invero la citata norma disponendo che l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità non possono essere liquidate a favore dei lavoratori che pur riconosciuti invalidi o inabili ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2 della citata legge, abbiano presentato la relativa domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile, indubbiamente lede il diritto del lavoratore espressamente sancito e tutelato dal secondo comma dell'art. 38 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, con riferimento all'art. 38 secondo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per le prescritte comunicazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio fino alla definizione della questione di costituzionalità.

Rimini, addì 13 marzo 1986

Il presidente: (firma illeggibile)

86C0767

Ordinanza emessa il 31 maggio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 1986) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Adamuccio Alfredo ed altri contro Ministero dell'interno (Reg. ord. n. 359/1986).

Art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187: Indennità supplementari agli ufficiali e sottufficiali della marina, esercito ed aeronautica presso reparti incursori e subacquei e presso unità da sbarco ed unità anfibe - mancata estensione ai sommozzatori della p.s. (artt. 3, 36 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Adamuccio Alfredo, Ambrogio Antonino, Bellocchi Enzo, Casciaro Vitale, Castorina Alfio, Ciriaco Giuseppe, Coscia Antonio, Cuscela Bruno, De Maio Alfredo, Frola Vittorio, La Groia Tommaso, Massafra Michele, Piacentini Nadio, Pirrotta Angelo, Piscitelli Luigi, Pizzinga Filippo, Pratico Domenico, Puglisi Sebastiano, Puopolo Cuono, Sanna Mariano, Suriano Cesare, Turturro Antonio, Trimarchi Michele, Ciullo Luigi, Curlante Vitaliano, Deida Giorgio, Masiello Giovanni, Nunziante Antonio, Cimino Francesco, Coronero Luigi, Prestigiaco Francesco, Cardone Salvatore, De Palma Edoardo, Rotunno Antonino, Filippini Elvio, Melis Gino, Zingone Roberto e Tolone Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Ruggero Berardi per mandato in calce al ricorso, ricorrente, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, non costituito, per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento, a favore dei ricorrenti, dell'indennità supplementare per truppe da sbarco per unità anfibe e per incursori e subacquei prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 30 maggio 1985 la relazione del consigliere avv. Giovanni Gissey e uditi, altresì, l'avv. R. Berardi per il ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 6 aprile 1983 il signor Adamuccio Alfredo ed altri 37 litisconsorti impugnavano, chiedendone l'annullamento, il silenzio rifiuto formatosi sulla loro istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità supplementare per truppe da sbarco per unità anfibia e per incursori e subacquei prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Motivi dell'impugnazione sono:

1) violazione della legge 5 maggio 1976, n. 187 e 11 luglio 1980, n. 312, per non avere l'amministrazione riconosciuto ad essi ricorrenti, nella qualità di dipendenti del dipartimento di p.s. assegnati al centro nautico sommozzatori della Spezia i benefici economici previsti dalle citate norme;

2) in via subordinata incostituzionalità dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nelle parti in cui non prevede espressamente l'applicabilità dei predetti benefici agli appartenenti al corpo di p.s.

L'amministrazione intimata non si è costituita resistente.

Con sentenza n. 139 depositata il 15 marzo 1984 questo tribunale, pronunciando in via interlocutoria, ordinava al Ministero dell'interno ed al centro nautico sommozzatori della Spezia la produzione di documenti, nonché relazione di chiarimenti.

Ottemperatosi a tale incumbente, la causa si presentava nuovamente a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, dipendenti del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli interni assegnati al centro nautico sommozzatori della Spezia, hanno chiesto al Ministro degli interni il riconoscimento a loro favore dei benefici economici che la legge n. 187/1976 ed 11 luglio 1980, n. 312, hanno istituito a favore degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate.

Non avendo il Ministro degli interni risposto all'istanza, nonostante diffida ad adempiere notificata il 19 febbraio 1983, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio rifiuto.

L'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187, stabilisce che agli ufficiali ed ai sottufficiali della marina, dell'esercito e dell'aeronautica in servizio presso unità da sbarco ed unità anfibia per i giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni spetta: «una indennità supplementare nella misura mensile del 60% dell'indennità di impiego operativo», come da tabella allegata «escluse le maggiorazioni indicate alla nota a) e b) della predetta tabella».

Il secondo comma dello stesso articolo dispone: «Per gli ufficiali ed i sottufficiali presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori la percentuale di cui al comma precedente è del 100% ferme restando le limitazioni e le modalità di corresponsione delle indennità ivi indicate».

Con successiva legge 11 luglio 1980, n. 312, all'art. 146 sono stati disposti aumenti della predetta indennità mensile di impiego operativo.

Dalla relazione di chiarimenti depositata a seguito della sentenza interlocutoria di questo tribunale 15 marzo 1984, n. 139, risulta che dal 1967 i sommozzatori della polizia hanno prevalentemente svolto attività addestrativa ed operativa in ambiente liquido e che tali attività non si differenziano da quelle svolte dai sommozzatori delle forze armate, sia perché «i corsi di formazione o riqualificazione sono stati svolti presso Consubin della marina militare, unica e più valida scuola subacquei delle forze armate», sia perché «il lavoro quotidianamente svolto in servizio è stato e rimane praticamente identico. È appena il caso di ricordare che in numerosissime circostanze di risonanza nazionale gli operatori della polizia e quelli delle forze armate hanno lavorato fianco a fianco».

Tanto premesso, e tenuto conto che la legge 5 maggio 1976, n. 187, attribuisce l'indennità supplementari agli ufficiali e sottufficiali della marina, esercito ed aeronautica in servizio presso reparti incursori e subacquei e che tale indennità attiene all'esercizio delle relative mansioni addestrative ed operative e quindi è attribuita dal legislatore non in mera funzione dell'appartenenza alle forze armate, ma come compenso per l'assolvimento di quei compiti di particolare difficoltà e fatica, il collegio ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187, nella parte in cui non estende ai dipendenti della pubblica sicurezza assegnati al centro nautico e sommozzatori l'indennità in questione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

In effetti non appare conforme ai suddetti precetti costituzionali la discriminazione operata dal legislatore fra i subacquei delle forze armate e quelli della pubblica sicurezza dato che, come risulta dalla relazione di chiarimenti del centro nautico e sommozzatori della polizia di Stato, tanto gli uni che gli altri svolgono mansioni oggettivamente identiche quanto a natura, finalità e difficoltà.

Tale discriminazione contrasta, altresì con il principio della organizzazione dei pubblici uffici secondo imparzialità ed efficienza e consente di ipotizzare in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale della norma in esame si presenta rilevante nel presente giudizio nel quale i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità in questione, posto che dalla definizione della medesima dipende la definizione del ricorso.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 123, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 187, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non estende ai sommozzatori della pubblica sicurezza il diritto di conseguire l'indennità stabilita con la norma suddetta;

Ordina che a cura della segreteria di questo tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso, in Genova, nella camera di consiglio del 31 maggio 1985.

(Seguono le firme)

86C0768

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 1986) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. Birra Peroni industriale contro il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed altro (Reg. ord. n. 360/1986).

Art. 11, della legge 2 aprile 1968, n. 482, e articolo unico della legge 10 novembre 1983, n. 638: Lavoro - assunzione obbligatoria degli invalidi civili - aliquota di assunzione imposta alle aziende private - non inclusione in tale aliquota dei dipendenti divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro (3, 4 e 41 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sul ricorso n. 1786/84 proposto dalla S.p.a. Birra Peroni industriale, in persona dell'amministratore delegato dott. Rodolfo Peroni rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Fornario, Carlo Silveti e Romano Vaccarella ed elettivamente domiciliati nel loro studio in Roma, viale Angelico, 92, giusta delega a margine, contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in persona del Ministro *pro-tempore* e l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, in persona del direttore *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, nei cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12 per l'annullamento del provvedimento in data 6 giugno 1984-II 4 prot. 2/6597, col quale l'u.p.l.m.o. ha reso nota l'omessa richiesta d'invalidi ed equiparati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 1984 il Consigliere Lamberti e uditi, altresì, gli avvocati Fornario e Silveti per il ricorrente e l'avv. dello Stato Fiorilli per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

In data 22 febbraio 1984 la S.p.a. Birra Peroni industriale, ha trasmesso i dati relativi al personale valido e invalido occupato presso lo stabilimento della provincia di Roma al locale ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Con nota del 6 giugno successivo, diretta anche alla società, quest'ultimo ha rilevato di non avere ricevuto richiesta per l'assunzione al lavoro delle unità carenti ai sensi dell'art. 16, della legge n. 482/68, e denunciato all'ispettorato del lavoro che fra il personale invalido o equiparato dipendente erano stati inclusi nominativi non avviati obbligatoriamente, né risultanti essere invalidi civili riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro con un grado d'invalidità non inferiore al sessanta per cento ai sensi dell'art. 9 della legge n. 638/1983.

Sulla base della documentazione relativa ai dipendenti elencati in calce alla denuncia, la società ha chiarito come alcuni di essi, già dichiarati invalidi, erano stati assunti, previo nulla osta, dalla ditta Wührer, altri lo erano stati avviati con il collocamento ordinario, benché ancor prima nelle condizioni per essere inclusi nella quota d'obbligo.

Con l'unica censura di violazione e falsa interpretazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché dell'art. 9 della legge 11 novembre 1983, n. 638, la società contesta la pretesa dell'amministrazione di considerare assolto l'obbligo di assumere appartenenti alle categorie predette solo allorché essi siano stati inviati dall'ufficio provinciale o se il grado d'invalidità maturato in corso di rapporto non sia comunque inferiore al sessanta per cento come ora prevede la legge n. 638/1983.

Adduce l'illegittimità dell'operato dell'ufficio, che non avrebbe distinti i presupposti relativi ai singoli dipendenti, per cinque dei quali l'invalidità maturata nel corso del rapporto era stata riconosciuta da epoca anteriore alla legge n. 638/1983, che nel 1982, aveva raggiunto il grado dell'ottantadue per cento; un altro lavoratore, dichiarato inabile nel 1983 era stato, poi, assunto attraverso il collocamento ordinario.

Non effettuando la richiesta semestrale le ditta si è dunque attenuta alle disposizioni normative nel loro complesso.

Ove prevede la possibilità d'includere nella percentuale di obbligo complessiva i soli dipendenti divenuti invalidi in corso d'opera con un grado non inferiore al sessanta per cento, l'art. 9 della legge n. 638/1983 si applica alle sole ipotesi maturate successivamente alla sua entrata in vigore.

È ciò, secondo evidenziato in giurisprudenza, al fine di evitare che il beneficio del collocamento obbligatorio si trasformi in una causa di squilibrio economico per le imprese.

La medesima ratio fonda l'assimilazione ai dipendenti assunti nella forma d'obbligo di quelli avviati tramite il collocamento ordinario nonostante avessero anteriormente maturato la causa d'invalidità.

Una volta raggiunta la percentuale, quest'ultima non può subire detrimento della forma che l'ufficio abbia ritenuto seguire nel collocamento degli invalidi.

Costituitasi in giudizio per il Ministero del lavoro, l'avvocatura dello Stato, eccepita la competenza del giudice ordinario a conoscere della materia, ha rilevato che l'impugnata denuncia attiene a situazioni soggettive intercorrenti fra le parti sociali ovvero tra esse ed il magistero penale, nei cui confronti l'interesse dell'impresa assume una posizione subordinata e, comunque riflessa.

Ma, poi sostenuto l'infondatezza della domanda.

All'udienza del 5 dicembre 1984 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la S.p.a. Birra Peroni industriale, nell'unica censura di violazione e falsa interpretazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché dell'art. 9 della legge 11 novembre 1983, n. 638, adduce l'illegittimità dell'operato dell'ufficio, che non avrebbe distinto fra le posizioni relative ai singoli dipendenti menzionati in calce alla comunicazione impugnata.

Nella proprie doglianze la ricorrente afferma che l'art. 11 della legge n. 482/1968 non distingue fra la situazione degli aventi diritto da avviare al lavoro e quella degli invalidi divenuti tali in corso di rapporto, i quali, con l'entrata in vigore della successiva legge n. 638/1983 sono esplicitamente assimilati a costoro dall'art. 9; consegue l'irrelevanza dei modi in cui è avvenuto l'avviamento al lavoro del personale avente diritto, che, anche se effettuato in via ordinaria, comunque ne assicura il collocamento presso l'impresa, in conformità ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nella fase costitutiva del procedimento, quest'ultima però distingue dalla dichiarazione dell'obbligo di contrarre la determinazione del numero degli invalidi da occupare in concreto ad opera dell'autorità amministrativa, che, pertanto, incide con efficacia aleatoria sulla potestà organizzativa dell'imprenditore.

Tanto basta a radicare la competenza del giudice adito, trattandosi di stabilire se il provvedimento possa rappresentare il legittimo presupposto degli ulteriori adempimenti che la legge prescrive all'art. 23, a cui presidio stanno le sanzioni ivi comminate.

Il loro collegamento con l'atto determinativo della quota d'obbligo implica la diretta sottoposizione dell'imprenditore al magistero penale, rimanendo esclusa qualsivoglia forma di contatto per questo ultimo e le parti sociali, nei cui confronti la legge neppure stabilisce particolari oneri di avviso, come può anche considerarsi il presente provvedimento in quanto inviato sotto la propria qualifica di denuncia all'ispettorato del lavoro, cui incombe, secondo l'art. 28, la vigilanza per applicazione della normativa di tutela.

Rimane così disatteso quanto eccipisce l'Amministrazione in via pregiudiziale, che, nel merito, sostiene l'inapplicabilità dell'art. 11 della legge n. 482/1968 agli invalidi assunti con il collocamento ordinario ma divenuti tali nel corso del rapporto, i quali concorrerebbero a formare la quota d'obbligo solo successivamente all'entrata in vigore della legge n. 368/1983 e, giusta l'art. 9 per causa diversa dal lavoro o dal servizio e con un grado non inferiore al sessanta per cento.

I presupposti da ultimo non si attagliano però a nessuno dei nominativi riportati in calce al provvedimento, la cui situazione — a quanto risulta dalla domanda e dai documenti in atti — rimane perciò sottoposta alla disciplina generale sul collocamento obbligatorio, che secondo questo giudice, comprende nella percentuale d'obbligo il numero complessivo dei dipendenti occupati nell'impresa, indipendentemente dal modo in cui è avvenuto l'avviamento (t.a.r. Lazio, III, 6 dicembre 1983, n. 981; Consiglio di Stato, V, 13 gennaio 1971, n. 71).

Affermazione, però, non più possibile ora che codesta Corte, con sentenza 4 maggio 1984; n. 130, sembra voler escludere che il lavoratore, assunto in via ordinaria sia ammesso a fruire, se divenuto inabile, dello stesso trattamento privilegiato disposto dalla legge n. 482/1968: conseguirebbe il rigetto della presente pretesa, basata sulle implicazioni discendenti dal principio opposto a quello riportato, quali sono, per un verso l'estensione dell'art. 11 agli invalidi in corso di rapporto e, per altro, l'irrelevanza della forma in cui il collocamento è avvenuto, una volta inserito il lavoratore nell'impresa.

Nel che il collegio ravvisa il rilievo ai fini del decidere della compatibilità della norma con il diritto al lavoro del dipendente invalido, questione la cui non manifesta infondatezza va dichiarata nonostante il poco tempo trascorso dall'ultima pronuncia di codesta Corte sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie.

Essa impinge, infatti, nel distinto problema delle garanzie che l'art. 20 assicura ai soli aventi diritto al collocamento obbligatorio per la conservazione del posto di lavoro, la mancata estensione delle quali ai dipendenti invalidatisi nel corso del rapporto non è stata ritenuta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'obbiettivo diversità di posizione, né con il successivo art. 4, in quanto... «la protezione del posto di lavoro da ingiustificati licenziamenti è, in ogni caso, assicurata dalle disposizioni della legge n. 604/1966».

Tutela, sia pur innegabile, ma di portata senza altro più ridotta di quella caratteristica dell'assunzione obbligatoria: si risolve, infatti, nella potestà del giudice di merito di sindacare il giustificato motivo del licenziamento, quanto esso venga intimato — giusta l'art. 3 della legge n. 604/1966 — per il notevole inadempimento agli obblighi contrattuali, ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al suo regolare funzionamento.

Siffatta garanzia opera infatti in un momento successivo alla risoluzione del rapporto, nella fase conflittuale circa la sua emergenza, senza peraltro accompagnarlo per tutto l'arco di tempo in cui il dipendente divenuto invalido è occupato: la discrezionalità dell'imprenditore circa la conservazione del dipendente ne risulta per converso ampliata, poiché in suo onere della prova circa l'incompatibilità di quest'ultima in quanto invalido con l'organizzazione ed il funzionamento della struttura produttiva, risulta, per forza di cose, notevolmente più agevole da soddisfare.

Parimenti avviene nel grave inadempimento, ove la situazione d'invalidità, pur non producendo, di massima, conseguenze analoghe all'eccessiva mobilità ai fini della conservazione del posto di lavoro, espone, tuttavia il dipendente a dover subire gli effetti della propria inadempienza secondo quanto previsto dall'art. 2110 del cod. civ. all'orché non sia fisicamente idoneo ad espletare le funzioni assegnategli e l'imprenditore dimostri di non poterlo diversamente occupare (arg. Cass. s.u. 29 marzo 1980, n. 2079 e sez. lav. 6 settembre 1982, n. 4830).

L'accertamento dell'incapacità a soddisfare le ordinarie necessità dell'impresa per invalidità sopravvenuta nel corso del rapporto non è infatti soggetto nella disciplina generale allo stesso rigore garantistico cui soggiace secondo l'art. 20 della legge n. 482/1968 per gli inabili avviati in via d'obbligo: solo per costoro, infatti, l'inidoneità è espressamente limitata al pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, rimanendo esclusa qualsiasi altra causa.

La salvaguardia più limitata dell'occupazione nei confronti di chi sia colpito dall'invalidità mentre si trovi già inserito nell'organizzazione dell'impresa, ammesso che non trovi riscontro sotto il profilo della parità di trattamento rispetto ai lavoratori invalidi ancora da avviare, non può non rimanere priva di riscontro sotto l'altro riguardo, di pari spessore costituzionale, del diritto al lavoro, irrimediabilmente compromesso nella sua stabile continuità per il solo fatto accidentale che la causa inabilitante si è manifestata non durante lo stato di disoccupazione ma in costanza di rapporto.

È innegabile che l'inclusione di quest'ultima categoria di dipendenti nella percentuale d'obbligo di cui all'art. 11 si risolve in fatto nella copertura di posti riservati ai soggetti ammessi a fruire dell'assunzione obbligatoria, escludendo dal beneficio altrettanti aventi diritto: ma è del pari incontestabile la situazione ancor più sfavorevole in cui versano altrimenti gli invalidi divenuti tali durante il servizio.

Poiché non esiste, e lo rileva anche la decisione n. 130/1984, alcun obbligo per il datore di avvalersi di dipendenti con ridotta capacità lavorativa oltre la misura stabilita dalla legge, l'invio obbligatorio di ulteriore mano d'opera una volta raggiunta la percentuale con quella divenuta invalida durante il rapporto, aggraverà senz'altro gli oneri a carico dell'impresa, che il titolare limiterà sacrificando le situazioni meno garantite e prima di ogni altra dei dipendenti inabili assunti mediante il collocamento ordinario.

Conseguenza questa divergente non solo dal criterio di continuità del rapporto enunciato dall'art. 2196 del cod.civ., ma precipuamente dal diritto assicurato dall'art. 4 della Costituzione alla stabilità del lavoro, che dev'essere garantita nonostante le vicende che incidano l'integrità fisica del dipendente e la sua idoneità nel soddisfare appieno le esigenze del datore.

Quest'ultimo, d'altra parte, ricorrerà ad ogni possibile strumento per ricondurre gli invalidi occupati nei limiti impostigli: sicché l'art. 11 della legge n. 482/1968, interpretato nel senso di escludere l'invalidità sopravvenuta della percentuale a carico dell'impresa, si risolve dunque in un detrimento a carico delle categorie, la cui tutela, invece, ne costituirebbe obiettivo primario.

Deve, del resto, ammettersi che la discresia ora rilevata è stata tenuta presente anche dal legislatore nel formulare, col d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, la disposizione dell'art. 9 nel ben diverso senso di considerare i lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e riconosciuti per cause di lavoro o servizio, ai fini della copertura della percentuale d'obbligo complessiva di cui all'art. 11 primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreché l'invalidità fosse del grado richiesto da quest'ultimo.

In sede di conversione, però la disposizione non è stata riprodotta, né il legislatore ha in punto provveduto sino all'emanazione della legge 11 novembre 1983, n. 638, che all'art. 9, terzo comma, ha elevato al sessanta per cento il grado d'invalidità riconoscibile in corso di rapporto.

Né può inferirsi che l'obbligo dell'imprenditore di avvalersi comunque della mano d'opera divenuta inabile in corso di rapporto possa essergli imposta nell'adempimento di doveri di solidarietà sociale, ai quali il sistema deve ritenersi nel suo complesso, informato.

La loro osservanza, infatti, non può spingersi fino al limite di provocare la compressione indeterminata alla libertà d'iniziativa economica del datore di lavoro, anch'essa costituzionalmente garantita e comunque disponibile per il legislatore, purché il sacrificio sia contenuto in limiti rigidamente definiti come quelli espressi nella percentuale d'obbligo di cui alla legge n. 482/1968.

L'onere dell'imprenditore di avvalersi di mano d'opera invalida in corso di rapporto e per motivi ad esso inerenti si risolve, infatti, in un innalzamento implicito della quota predetta, e per una misura non determinabile a priori ma puramente accidentale, perché connessa all'incidenza degli infortuni invalidanti sull'insieme del personale complessivamente occupato dalle singole imprese, che a parità di manodopera occupata, sono soggette a differenti obblighi circa l'impiego del personale in questione.

Nel che il collegio ravvisa un'ulteriore ragione di dubitare della legittimità costituzionale sulla normativa da applicare nel presente giudizio, di cui ritiene opportuno la sospensione per rimettere gli atti a codesta eccellentissima Corte.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, terza sezione, sospende il giudizio sul ricorso in premesse;

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e dell'art. 9, terzo comma, legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui escludono dal computo nella riserva d'obbligo gli invalidi con percentuale pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria ravvisando nella citata normativa la sospetta violazione degli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione;

Dispone che a cura della segreteria della sezione, gli atti del presente giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale in uno con la presente ordinanza e che quest'ultima sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 1984, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa l'8 marzo 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 1986) dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Bassi Manlio e comune di Trento (Reg. ord. n. 362/1986).

Art. 16, della legge provinciale di Trento 11 novembre 1968, n. 20: Urbanistica - piano regolatore generale del comune di Trento - zone riservate a piste sciistiche - vincoli - divieto di alterazione dello stato di fatto dei terreni (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza ricorso sul n. 1238/70 proposto dal sig. Bassi Manlio rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Ballardini e Bruno Piccarozzi, presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 195, mandato in calce al ricorso, contro il comune di Trento, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vitaliano Lorenzoni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nizza n. 45, forza di procura speciale, autenticata nella sottoscrizione con atto rep. n. 56897 del 2 novembre 1970 per notaio Calliari di Trento, per l'annullamento del provvedimento del sindaco di Trento 19 maggio 1970 e dell'art. 16 del piano regolatore generale di Trento;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Trento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 1985 il consigliere Rizzi;

Uditi l'avv. Piccarozzi per il ricorrente e l'avv. Lorenzoni per il comune residente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 12 giugno 1970, depositato il 27 stesso mese ed anno, il sig. Bassi Manlio, proprietario di alcuni terreni siti in agro di Trento (Ha 1.64.20), ha impugnato l'atto di quel Sindaco che negava il richiesto nulla-osta per un impianto intensivo di conifere, nonchè l'art. 16 del piano regolatore generale del comune di Trento, approvato con l.p. Trento n. 20/1968.

Nel ricorso si afferma che il citato art. 16 del p.r.g., nel disciplinare i terreni riservati a piste di sci ed inglobanti la totalità di quelli di proprietà del ricorrente, ne esclude ogni utilizzazione (costruzione, recinzione, rimboschimento), così realizzando una forma singolare di esproprio. Trattasi di svuotamento del diritto di proprietà, con imposizione di limiti non temporanei e non destinati ad essere superati da un provvedimento di esproprio. Inoltre, non si è in presenza di limiti di salvaguardia, dotati di efficacia temporanea, in quanto il p.r.g. prevede la formazione di piani particolareggiati per altre zone, e non per quelle riservate a piste di sci, onde la illegittimità degli atti impugnati ed il loro contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Nella ipotesi che il citato art. 16 si ritenga costituisca norma di legge, il ricorso propone questione di incostituzionalità, chiedendo la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con memoria depositata il 22 febbraio 1985 il ricorrente ha ribadito le proprie tesi.

Con memoria depositata il giorno 1º marzo 1985, tardivamente ma con il consenso di controparte ai fini della tempestività, il difensore del comune di Trento, già costituitosi in giudizio il 14 novembre 1970, ha dedotto la infondatezza del ricorso; ha altresì argomentato che il p.r.g. è atto amministrativo, ancorché approvato con l.p. Poiché pubblicato il 7 dicembre 1968, la impugnazione avverso essa è tardiva. Inoltre la questione di costituzionalità è infondata, poiché il proprietario può sfruttare il terreno a piste di sci, ancorché limitatamente alla situazione dei luoghi.

DIRITTO

1. — La Sezione ritiene che il piano regolatore generale del comune di Trento, ancorché contenga la disciplina urbanistica del territorio, fine che normalmente si attua a mezzo di un procedimento in cui confluiscono atti amministrativi di varia struttura e portata giuridica, debba considerarsi atto legislativo. A fondamento di tale valutazione, oltre la circostanza che in siffatta maniera è indicato nella produzione giuridica della provincia di Trento (l.p. 11 novembre 1968, n. 20, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige 7 dicembre 1968, n. 52, numero straordinario), v'è il rilievo che, ai sensi della l.p. Trento 2 marzo 1964, n. 2, contenente l'ordinamento urbanistico della provincia di Trento, per far luogo alla adozione di piano regolatore generale, l'art. 32 prevede le procedure di cui agli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28,

dei quali gli ultimi tre fanno esplicito riferimento alla assunzione di un atto solenne quale la legge. Inoltre, nella l.p. 11 novembre 1968, n. 20, esplicitamente si dà atto dell'approvazione da parte dell'organo dotato di poteri legislativi, mentre il presidente della giunta provinciale ha usato del potere di promulgazione, termine che senza dubbio deve intendersi quale provvedimento necessario e confluyente per la adozione di un atto legislativo.

Né a diversa conclusione possono portare le considerazioni della difesa di parte resistente, secondo cui, in virtù della l.p. 11 dicembre 1975, n. 53, e, in particolare degli art. 8 e 40, relativi alla approvazione del piano comprensoriale ed alla variazione di un p.r.g. già approvato l'atto contenente la disciplina urbanistico comunale che qui interessa dovrebbe essere qualificato atto amministrativo, atteso che i piani regolatori approvati con legge in virtù della citata l.p. n. 53/1975, possono essere modificati con varianti approvate con la deliberazione della giunta provinciale.

Invero tale rilievo, proprio perché sta a testimoniare che la materia è stata delegificata conferma, indirettamente, il valore di norma primaria della l.p. n. 20/1968, che, d'altro canto non risulta, in parte qua, come non è contestato, aver subito modificazioni per effetto del meccanismo delegificatorio previsto dalla l.p. n. 53/1975.

1.1 — Il collegio altresì riscontra il parallelismo tra il presente ed i molteplici casi verificatesi negli anni precedenti.

Si fa riferimento alle numerose leggi-provvvedimento, in *singulo latae* (Cass. sez. un., 15 gennaio 1953, nn. 107, 108 e 109), emanate dal Governo, sotto forma di decreti legislativi delegati, conseguenti alla delega concessa dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed estesa con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, a gran parte del territorio nazionale.

Avverso l'assunto del Consiglio di Stato (Ad. pr. 20 marzo 1952, n. 6) che qualificò siffatti provvedimenti atti amministrativi di esproprio e li annullò, intervenne la Corte di legittimità, adita in sede di regolamento di giurisdizione, che diede diversa interpretazione, onde le cosiddette leggi delegate (finalizzate all'esproprio di terreni e che colpirono Ha 672.868) furono portate, previa delibazione positiva della proposta questione di legittimità costituzionale, ritenuta ammissibile *incidenter tantum* (Corte costituzionale 25 maggio 1957, n. 60), dalla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a quella della Corte costituzionale, che per alcune ne dichiarò la illegittimità costituzionale, ad esempio, per eccesso di contenuto rispetto ai limiti della delega legislativa.

Sul piano dei moduli giuridici, non dissimile da quei casi è il presente: un atto con contenuto sostanzialmente amministrativo è stato adottato con legge formale (che non risulta abrogata), dotata di contenuto cogente, tanto che i successivi atti amministrativi comunali trovano esclusivo fondamento in detta legge.

2. — Il contenuto della medesima legge - per quanto interessa ai fini della vertenza che occupa - è tanto ampio, da svuotare di contenuto il diritto di proprietà che il ricorrente vanta sui propri terreni, estesi Ha 1.64.20 e che nella interezza sono stati inclusi nella zona riservata a piste sciistiche.

L'art. 16 del p.r.g. (o meglio, della l.p. 11 novembre 1968, n. 20), in dette zone vieta la costruzione e qualsiasi alterazione dello stato di fatto dei terreni, le recinzioni, provvisorie e definitive, il rimboschimento totale o parziale, ecc.

La sezione considera che, in conformità all'assunto della Corte costituzionale n. 5 del 30 gennaio 1980, il diritto ad edificare continui ad inerire alla proprietà dell'area, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da considerare quale nuova ed attuale normativa sul regime dei suoli. Nel caso concreto, non esiste alcuna possibilità giuridica per il ricorrente di far luogo a costruzioni, nè ad intraprendere altre attività, essendo assorbente la destinazione del terreno a piste sciistiche, per la cui realizzazione possono non esistere presupposti finanziari, determinazioni concettuali, volizioni operativa.

2.1. — L'onere imposto a carico dei citati terreni non può ricomprendersi nell'ambito della categoria delle «indicazioni di p.r.g., nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità» come prevede l'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, norma che la Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 12 maggio 1982, la Corte di cassazione, sez. un., con sentenza 10 giugno 1983, n. 320, nonché il Consiglio di Stato, ad. pl., con decisione 2 aprile 1984, n. 7 hanno considerato tuttora vigente, non essendosi ritenuto abrogata dalla legge n. 10/1977, né dalla legge 30 novembre 1973, n. 756.

Invero, in disparte ogni questione sull'applicabilità di tale normativa nella regione Trentino-Alto Adige, sta di fatto che la temporaneità dei vincoli prevista dalla normativa suindicata deve essere esclusa nel caso che interessa, per effetto della immanente perpetuità del disposto dell'art. 16 della l.p. n. 20/1968, suscettibile di trovare indefinitivamente applicazione, stante la mancata previsione di piani particolareggiati per le zone riservate a piste di sci.

2.2. — Neppure trattasi di vincoli preordinati alla traslazione del diritto di proprietà, da eseguirsi con esproprio, poiché detto scopo non è stato perseguito dal comune, né è da prevedersi che sia posto in essere. Nel caso di

realizzazione di esproprio sarebbero soddisfatte l'aspettativa del cittadino proprietario di beni inutilizzabili per scopi particolari, la possibilità per il Comune di conseguire scopi pubblici; a tante seguirebbe) con l'adempimento della correlativa prestazione pecuniaria, l'adeguamento al dettato costituzionale (art. 42, terzo comma).

2.3. — I divieti previsti dall'art. 16 della l.p. Trento n. 20/1968, sui quali esclusivamente si fondano i dinieghi opposti dal sindaco sollevano consistenti dubbi di legittimità costituzionale, in quanto la proprietà immobiliare rimane indefinitivamente gravata da vincoli che incidono profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto dominicale, con la impossibilità di far luogo ad adeguate e razionali utilizzazioni, confinando il diritto di proprietà nel limbo delle ipotesi, avulso da contenuti concreti ad appaganti (argomento *ex* sentenza Corte costituzionale 12 maggio 1982, n. 27).

2.4. — Nel caso in esame, per completezza di rappresentazione, non può sottacersi la serie di dinieghi opposti dall'autorità comunale alle iniziative che il ricorrente intendeva realizzare sul terreno de quo, tutti motivati con riferimento allo art. 16 della l.p. Trento 11 novembre 1968, n. 20:

- a) il 26 settembre 1968 è intervenuto - dopo la adozione, ma prima della approvazione della l.p. - diniego di far luogo a recinzione;
- b) il giorno 1° dicembre 1969 è intervenuta diffida a non collocare cartelli;
- c) il giorno 11 dicembre 1969 è intervenuto diniego di realizzare parcheggi;
- d) il 19 gennaio 1970 è intervenuto generico divieto di utilizzazione del terreno;
- e) il 19 maggio 1970 è intervenuto diniego di impianto intensivo di conifere, atto che ha originato il giudizio che occupa.

3. — La sezione considera che l'art. 16 della citata l.p. ed i conseguenti divieti di utilizzazione dei terreni, poichè idoneo ad imporre limitazioni tali da svuotare indefinitamente e sostanzialmente di contenuto, senza previsione di indennizzi, il diritto proprietà, integri un provvedimento legislativo a carattere espropriativo (Corte costituzionale, n. 6 del 20 gennaio 1966) che avrebbe comportato una previsione di indennizzabilità nella specie, come si è visto, del tuttoarente.

Pertanto, l'art. 16 della legge provinciale di Trento n. 20/1968 in parola, per l'oggetto della normativa, per la sua motivazione politico-sociale, per lo scopo, per il contenuto, per la modifica che apporta nei confronti dei rapporti sociali, evidenzia dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che eleva a canone fondamentale la eguaglianza di tutti i cittadini, con l'art. 41 della Costituzione che qualifica libera la iniziativa economica privata, con l'art. 42, secondo e terzo comma, che, rispettivamente, garantiscono il godimento della proprietà privata ed assicurano il pagamento di indennizzi in caso di esproprio.

4. — La decisione del giudizio non può, prescindere dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale sopra delineata, dalla cui soluzione dipende l'esito del giudizio incentrato sull'impugnativa dei dinieghi sindacali, questione promossa dal ricorrente ed amplificata in alcuni profili di ufficio e, pertanto, la Sezione, ritenuta la rilevanza, ha dichiarato non manifestamente infondata e, conseguentemente, sospende il giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), visti l'art. 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l.p. Trento 11 novembre 1968, n. 20;

Sospende il giudizio in corso, riservando alla decisione definitiva ogni statuizione in rito, in merito e sulle spese;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio provinciale di Trento e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso a Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1986 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Battistella Aldo (Reg. ord. n. 365/1986).

Art. 171, del cod. proc. pen.: Citazione a giudizio dell'opponente a decreto penale - insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio - notificazione in cancelleria (art. 24 Cost.).

IL PRETORE

Rilevato che Battistella Aldo è stato citato quale opponente a decreto penale nei modi indicati nell'ultima parte dell'art. 171 del c.p.p.;

Rilevato che l'imputato Battistella non si è presentato all'odierno dibattimento e che pertanto dovrebbe essere dichiarato l'esecutivo decreto;

Rilevato peraltro che verrebbe in tal modo leso in modo sostanziale, il diritto di difesa, e che pertanto si appalesa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del c.p.p. nella parte in cui consente la notificazione in cancelleria del decreto di citazione dell'opponente a decreto penale in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Ritenuto che la questione è rilevante ai fini del decidere del giudizio in corso;

P. Q. M.

D'ufficio solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del c.p.p. in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia inviata in copia alla Corte costituzionale e ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Il pretore: (firma illeggibile)

86C0771

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1986 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Borgonovo Cesare (Reg. ord. n. 366/1986).

Art. 171, del cod. proc. pen.: Citazione a giudizio dell'opponente a decreto penale - insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio - notificazione in cancelleria (art. 24 Cost.).

IL PRETORE

Rilevato che Borgonovo Cesare è stato citato quale opponente a decreto penale nei modi indicati nell'ultima parte dell'art. 171 del c.p.p.;

Rilevato che l'imputato Borgonovo Cesare non si è presentato all'odierno dibattimento e che pertanto dovrebbe essere dichiarato l'esecutivo decreto;

Rilevato peraltro che verrebbe in tal modo leso in modo sostanziale, il diritto di difesa, e che pertanto si appalesa non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del c.p.p. nella parte in cui consente la notificazione in cancelleria del decreto di citazione dell'opponente a decreto penale in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Ritenuto che la questione è rilevante ai fini del decidere del giudizio in corso;

P. Q. M.

D'ufficio solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del c.p.p. in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia inviata in copia alla Corte costituzionale e ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Il pretore: (firma illeggibile)

86C0772

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fiore Antonio contro Guidone Annamaria ed altro (Reg. ord. n. 368/1986).

Art. 274, del codice civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - giudizio preventivo di ammissibilità dell'azione - limitazione al diritto di chi vuole ottenere la dichiarazione giudiziale *de qua* (artt. 2 e 30 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fiore Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 285, presso l'avv. Gaspare Dalia (studio not. Bianchi) che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso, ricorrente contro Guidone Annamaria, elettivamente domiciliata in Roma, via Anapo n. 29, presso avv. Dario Di Gravio che la rappresenta e difende come da mandato a margine del controricorso, contro ricorrente, nonché p.g. presso c.a. di Napoli avverso il provvedimento della corte d'appello di Napoli in data 15-18 febbraio 1984;

Sentita la relazione del cons. dott. Alfio Finocchiaro;

Sentito il p.m. dott. Franco Morozzo della Rocca che conclude per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 274 del c.c. per contrasto con l'art. 30 della Costituzione e in subordine rigetto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1° aprile 1983 nella cancelleria del tribunale di Napoli, Guidone Annamaria, nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Giovanni e Massimiliano Guidone, chiedeva di essere autorizzata alla proposizione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di Fiore Antonio.

Assumeva la ricorrente che i suoi due figli, nati rispettivamente il 14 luglio 1974 e l'11 gennaio 1978, erano il frutto della relazione avuta da essa Guidone con il dott. Antonio Fiore sin dal 1973, convivendo con quest'ultimo in un appartamento in Napoli, via Consalvio, dallo stesso Fiore assunto in locazione.

Secondo la Guidone, il Fiore avrebbe contribuito, con denaro erogato mensilmente, al mantenimento di essa istante e dei due figli, per tutta la durata della relazione, mentre, successivamente, lo stesso, senza curarsi di riconoscere i figli naturali, avrebbe sospeso l'erogazione delle somme mensili.

Il tribunale di Napoli, con decreto 13-16 maggio 1983 dichiarava ammissibile l'azione e tale provvedimento era confermato dalla corte d'appello di Napoli innanzi alla quale proponeva reclamo il Fiore.

Avverso il provvedimento reiettivo della corte d'appello il Fiore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la Guidone.

Alla precedente udienza questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli ed a tale incombenza è stato tempestivamente provveduto.

Entrambe le parti costituite hanno presentato memoria.

All'udienza odierna, nell'assenza delle parti private, il procuratore generale presso questa Corte ha richiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del c.c., per contrasto con l'art. 30 della Costituzione e, in subordine, il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il collegio che la questione di legittimità costituzionale si presenta, oltre che rilevante, non manifestamente infondata.

In ordine alla rilevanza, ritiene questa Corte che dovendosi, per decidere il ricorso, fare applicazione dell'art. 274 del c.c., la cui violazione è stata dedotta nei due motivi di censura, è di tutta evidenza come la eliminazione dall'ordinamento di tale norma, a seguito di un eventuale intervento demolitorio della Corte costituzionale, incida sulla sorte del ricorso stesso.

Con riferimento, poi, alla non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, rileva il collegio che tale giudizio può essere formulato partendo dalle stesse premesse della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare, con la sentenza n. 70/1965, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 274 del c.c., nel testo originario, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ha, sulla base dell'art. 30 della Costituzione, testualmente rilevato: "è chiaro che la ricerca della paternità viene così considerata come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati

fuori del matrimonio e, come tale, è fatta oggetto di garanzia costituzionale” ed ha poi aggiunto: “la stessa norma costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dalla esigenza, affermata nel terzo comma, di far sì che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima e dall’esigenza di salvaguardare, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anche essi dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria”.

Dai suesposti rilievi appare quindi evidente che il diritto costituzionalmente garantito ad ottenere la dichiarazione della paternità o maternità naturale in tanto può essere compresso, in quanto le norme limitative siano poste per la incompatibilità di tale diritto con quelli della famiglia legittima o nella misura in cui le stesse tutelino la persona, nei cui confronti la paternità o la maternità vuole essere conseguita, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.

Da ciò deriva, quindi, che ove si accerti l’esistenza di una norma limitativa del diritto costituzionalmente garantito alla dichiarazione giudiziale di filiazione, tale norma in tanto è conforme al precetto costituzionale, in quanto la stessa miri a tutelare gli anzidetti contrapposti diritti anch’essi di livello costituzionale.

L’affermazione che l’art. 274 del c.c. limita il libero e pieno esercizio del diritto di colui il quale vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è ormai frequente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 marzo 1982, n. 1379; Cass. 14 aprile 1983, n. 2600; Cass. 2 giugno 1983, n. 3777), la quale, proprio per ridurre la portata di tale limitazione, ha sostenuto che l’ammissibilità dell’azione deve essere negata soltanto, qualora, in mancanza di qualunque serio, concreto elemento che possa essere posto in correlazione con l’asserito concepimento del figlio naturale, essa si mostri, *prima facie*, palesemente infondata, avventata o temeraria, con la conseguenza che l’azione deve essere ammessa qualora sussistano elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità o della maternità siano suscettibili di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo giudizio, in modo da rendere attendibile l’assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all’azione giudiziaria, per accertare, in pienezza di cognizione e di contraddittorio, l’effettiva sussistenza dell’asserito rapporto parentale (giurisprudenza citata).

Seppure tale tesi è criticata da altra giurisprudenza la quale ritiene che oggetto del giudizio di ammissibilità non sia la non manifesta infondatezza dell’azione, ma la fondatezza della stessa (cfr. Cass. 3 marzo 1983, n. 1571), quello che rileva ai fini dell’odierno giudizio non è tanto la portata dell’espressione “specifiche circostanze” quanto piuttosto l’interpretazione della disposizione in esame — come diritto vivente — quale norma limitativa del diritto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale.

Tale disposizione, di contenuto eminentemente processuale, non disciplina situazioni di compatibilità fra il diritto del figlio naturale e quello dei membri della famiglia legittima, ma risponde — per costante affermazione dottrinale e giurisprudenziale (Cass. 29 settembre 1977, n. 4130, in motivazione; Cass. 21 ottobre 1980, n. 5644, in motivazione; Cass. 12 gennaio 1982, n. 172; Cass. 14 aprile 1983, n. 2600; Cass. 7 maggio 1983, n. 3112) — alla *ratio* di evitare la proposizione di azioni temerarie o infondate con intenti meramente ricattari o vessatori nei confronti del preteso genitore.

Siffatta affermazione — ormai tralaticciamente ripetuta sulla scorta soprattutto del dato testuale costituito dall’originaria formulazione dell’art. 274 del c.c., prima dell’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza in precedenza richiamata — ha perduto molto del suo valore a seguito, non solo del predetto intervento demolitorio del giudice delle leggi — dopo il quale era stato acutamente rilevato in dottrina che, imposto l’obbligo della motivazione del decreto ed esclusa parzialmente la segretezza dell’inchiesta, il procedimento di ammissibilità non soddisfaceva pienamente l’esigenza della tutela della persona — ma soprattutto dopo la legge 23 novembre 1971, n. 1047, che ha modificato la norma in conformità delle indicazioni della Corte e dopo la riforma del diritto di famiglia che, oltre ad affermare l’imprescrittibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 270, primo comma, del c.c.), ha radicalmente innovato la disciplina di tale dichiarazione escludendo le ipotesi tassative in precedenza esistenti (cfr. art. 269 nuovo testo in relazione all’art. 269 del c.c. del 1942), senza che si possa tacere il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale dal carattere contenzioso del procedimento ex art. 274 del c.c. e dalla conseguente natura decisoria e definitiva del decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale sull’ammissibilità dell’azione è stata fatta giustamente derivare la ricorribilità per cassazione della stessa, salvo il contrasto, privo di sostanziale rilievo, se il ricorso sia proponibile ai sensi dell’art. 360 del c.p.c. (Cass. 15 gennaio 1975, n. 155; Cass. 5 agosto 1977, n. 3536; Cass. 28 settembre 1977, n. 4130) o, invece, a norma dell’art. 111 della Costituzione (Cass. 26 novembre 1980, n. 6278; Cass. 16 marzo 1981, n. 1480; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5513; Cass. 10 novembre 1981, n. 5950; Cass. 2 giugno 1983, n. 3777; Cass. 20 aprile 1985, n. 2612); nonchè l’ulteriore affermazione

per la quale la decisorietà e definitività del decreto ritualmente pronunciato non esclude comunque che si tratta pur sempre di una pronuncia emessa allo stato degli atti, con l'ulteriore conseguenza che il giudicato, formatosi sulla pronuncia di inammissibilità, non impedisce la riproposizione di una nuova istanza sulla base della deduzione di circostanze ed elementi probatori nuovi (Cass. 16 febbraio 1981, n. 933).

Sulla base di questo quadro normativo appare evidente che già in fase di giudizio preliminare di ammissibilità — potendo la prova della paternità o della maternità essere data con ogni mezzo — la parte è libera di dedurre ogni elemento utile per il giudizio e quindi anche la prova ematologica, la quale dovrà essere esperita ove sulla stessa si possa fondare il giudizio di ammissibilità (per l'ammissibilità di indagini peritali nel giudizio preliminare cfr. Cass. 9 febbraio 1981, n. 793).

A ciò bisogna poi aggiungere che la segretezza dell'indagine, già parzialmente venuta meno per la tutela del diritto alla difesa nei rapporti fra le parti (cfr. Corte costituzionale n. 70/1965), scompare del tutto una volta che si ammetta — come deve ammettersi — la ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello, sicchè il rispetto di quei diritti inviolabili della persona, che l'inchiesta sommaria dovrebbe tutelare, scompare del tutto, per la pubblicità dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione, la quale porta a conoscenza della generalità dei cittadini proprio quegli elementi di fatto che l'art. 274 del c.c. vorrebbe concretamente sottrarre alla conoscenza pubblica.

La riproponibilità, infine, sulla base di nuovi elementi, della stessa domanda di ammissibilità respinta, finisce con il sottoporre la persona — il cui diritto a non subire giudizi vessatori e temerari si vorrebbe tutelare — senza alcun limite temporale (attesa l'imprescrittibilità dell'azione nei confronti del figlio) ad una serie di indagini e di accertamenti particolarmente penetranti (si pensi alle prove ematologiche), laddove, invece, il rigetto della domanda, nel giudizio di merito, dà al convenuto la possibilità di opporre il giudicato contro ulteriori pretese, attesa l'identità dell'azione successivamente proposta con quella già disattesa, in quanto, in tema di azioni di stato, *petitum* e *causa petendi* finiscono con il sovrapporsi e con l'impedire che un nuovo fatto costitutivo qualifichi la successiva domanda come diversa da quella in precedenza respinta (cfr. in termini, Cass. 1° febbraio 1983, n. 855).

Tutti questi rilievi hanno spinto la più recente dottrina ad insistere per la eliminazione dell'art. 274 del c.c. dall'ordinamento in quanto, venute meno le motivazioni di ordine sociale che determinarono la sua nascita, lo stesso rappresenta solo un ostacolo per il figlio naturale che vuole sentire dichiarare giudizialmente il proprio *status*, e tale abrogazione è stata proposta anche dalla Commissione ministeriale per lo studio dei problemi interpretativi ed integrativi della legge 19 maggio 1975, n. 151, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia con d.m. 25 marzo 1983.

Ritiene però il collegio che la questione non si pone solo in termini di mera opportunità di una scelta, demandata al legislatore ordinario, ma che la permanente vigenza dell'art. 274 del c.c. faccia sorgere consistenti sospetti di illegittimità costituzionale di tale norma non manifestamente infondati in riferimento agli artt. 30 e 2 della Costituzione in quanto la disposizione limita il diritto costituzionalmente garantito di colui che vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei fondamentali diritti della persona dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria e lede — per il modo con il quale la norma opera nel nostro ordinamento — i diritti inviolabili della persona.

Nè al fine di sostenere la legittimità costituzionale della disposizione sembra sufficiente invocare quella giurisprudenza per la quale la norma denunciata attuerebbe la previsione costituzionale dei limiti alla ricerca della paternità (Cass. 23 aprile 1983, n. 2805), dal momento che, com'è stato osservato con altra pronuncia, i limiti posti dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione, non possono essere posti al giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ma in relazione al successivo giudizio per l'accertamento della paternità, costituendo — o almeno dovendo costituire — il primo giudizio una cautela predisposta dal legislatore in favore del convenuto, al fine di impedire l'esercizio temerario dell'azione (Cass. 14 aprile 1983, n. 2600) e che, comunque, l'ultimo comma dell'art. 30 della Costituzione, va coordinato con il precedente comma dello stesso articolo, circa la piena tutela dei figli nati fuori del matrimonio, sia pure compatibilmente con i diritti della famiglia legittima e non impone alcun limite probatorio alla dichiarazione giudiziale di paternità, nè è riferibile a limitazioni dei mezzi di prova, che introdurrebbero ostacolo alla dichiarazione di paternità (Cass. 10 gennaio 1981, n. 218; Cass. 26 marzo 1981, n. 1752; Cass. 26 novembre 1981, n. 6289), ma impone solo l'esigenza di garantire la riservatezza dell'indagine (Cass. 26 novembre 1981, n. 6289, cit.).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 274 del c.c. in riferimento agli artt. 30 e 2 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti inerenti alla controversia in esame alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti, al procuratore generale presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione il 14 ottobre 1985.

Il presidente: (firma illeggibile)

86C0773

Ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal pretore di Sestri Ponente nel procedimento penale a carico di Camberini Franco (Reg. ord. n. 369/1986).

Art. 724 del cod. pen: Bestemmia - tutela penale della religione cattolica in quanto «religione dello Stato», e del sentimento religioso dei soli cattolici - ingiustificata discriminazione rispetto ai culti e ai credenti non cattolici (artt. 2, 3, 8 e 19 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 182/1984 contro Camberini Franco e Binasco Alessandra;

Rilevato che il Camberini è stato tratto a giudizio in via diretta a seguito del rapporto della sez. vv.uu. di Genova Sestri Ponente in data 28 gennaio 1984 che lo denunciava oltre che per il reato di cui all'art. 341 c.p. unitamente alla Binasco, anche per il reato di cui all'art. 724 c.p.;

Rilevato che all'odierno dibattimento in sede di discussione finale la difesa dell'imputato ha eccepito la questione di costituzionalità dell'art. 724 del c.p. in relazione agli artt. 2, 3, 8, 19 e 21 della Costituzione;

OSSERVA

L'art. 724 del c.p. punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose contro la Divinità o i simboli o le persone venerate nella «religione di Stato». A seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, riguardante la «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 28 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede» è venuto meno nel nostro ordinamento il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi (legge 27 maggio 1929, n. 810, che a sua volta si rifaceva all'art. 1 dello statuto Albertino) della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. nel protocollo addizionale sopra richiamato viene infatti espressamente affermato che «Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».

Recentemente alcuni giudici di merito, in considerazione del mutamento ordinamentale derivante dall'entrata in vigore del Nuovo Concordato, hanno pronunciato sentenze assolutorie in materia analoga o identica a quella del presente giudizio, sostenendo il venir meno della tutela penale delle norme ove si parla di «religione dello Stato» (trib. Bologna uff. istruzione 27 luglio 1985, trib. Torino uff. istruzione 4 gennaio 1986, pretura San Donà del Piave 5 novembre 1985; si v. in proposito anche pretura di Viareggio 22 giugno 1985). Ad avviso di tale giurisprudenza conseguenza immediata e diretta dell'abrogazione del principio della religione cattolica e diretta dell'abrogazione del principio della religione cattolica come sola religione di Stato sarebbe, in sede penale, l'abrogazione di tutte le figure di reato poste a tutela di tale credo (art. 402, 403, 404, 405 e 724 del c.p.).

Tale interpretazione, pur avvalorata da una parte delle dottrine, non appare convincente a questo pretore risolvendosi nella sostanza in una abrogazione di norme penali da parte del giudice. Nè in proposito può sottacersi il fatto che sia la Corte costituzionale (si v. sentenza 30 dicembre 1958, n. 79, e sentenza 27 febbraio 1973, n. 14) sia la suprema Corte (cfr. Cass., sez. terza, 5 febbraio 1986, imp. Mastelloni) hanno sostanzialmente precisato che la tutela

privilegiata offerta anche in sede penale alla religione cattolica non è fondata sulla qualificazione formale alla stessa attribuita o sulla particolare posizione ad essa derivante dagli artt. 7 e 8 della Costituzione, bensì sulla circostanza che tale credenza è professata dalla «quasi totalità» o, comunque, dalla «maggior parte dei cittadini italiani».

Come è noto la Corte costituzionale, nelle due sentenze sopra indicate, ha esaminato i profili di incostituzionalità della norma in esame, sollevata da alcuni giudici di merito, ritenendola peraltro costituzionalmente legittima in quanto la speciale tutela dei simboli e delle persone della religione cattolica sarebbe giustificata dalla «maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate» dalle offese dirette contro il sentimento religioso della parte prevalente della popolazione (sentenza n. 14/1973). In tale ultima sentenza la Corte ha inoltre osservato che la tutela riconosciuta dal costituente ai diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali quello della libertà religiosa, comporta per il legislatore anche il dovere di tutelare da offese il sentimento religioso.

A distanza di oltre tredici anni dalla più recente pronuncia ritiene peraltro questo giudice, avuto riguardo anche all'entrata in vigore della ricordata legge n. 121/1985, di riproporre all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del c.p.

Tale disposizione, come si è visto, appresta a tutt'oggi per la sola religione cattolica una speciale tutela penale il che appare comportare una lesione dei principi costituzionali di uguaglianza e di libertà dei cittadini e dei culti consacrati negli artt. 2, 3, 8 e 19 della nostra Carta costituzionale. Dalla lettura di tali norme si desume indiscutibilmente che tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità (art. 2 della Costituzione), hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione non solo di sesso, razza, lingua, opinioni politiche e condizioni personali e sociali ma anche senza discriminazioni religiose (art. 3 della Costituzione). In particolare tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge (art. 8 della Costituzione) e tutti hanno diritto di professare, esercitare e propagandare liberamente il culto prescelto (art. 19 della Costituzione).

Non sembra dubbio che tale uguaglianza debba essere logicamente intesa (e realizzata) o nel senso da taluni patrocinato di garantire ogni religione in egual misura dagli attacchi e dalle offese alle rispettive credenze, o nel senso opposto di eliminare dal codice penale quelle fattispecie volte unicamente a sanzionare i comportamenti offensivi nei riguardi della sola religione cattolica.

A fronte del quadro costituzionale sopra delineato (che dovrebbe semmai essere inteso proprio a tutela delle minoranze) si ritiene di poter affermare che l'esistenza di una contravvenzione, quale quella di cui all'art. 724 del c.p., esclusivamente volta a tutelare il rispetto del sentimento religioso della sola comunità cattolica, operi un'ingiustificata discriminazione tra i cittadini. Tali appaiono i reali termini del problema poiché, ad avviso di questo giudice non si può condividere l'opinione di quella pur autorevole dottrina, recepita in parte anche da alcuni giudici di merito (ad es. v. pret. Roma 13 febbraio 1969 e pret. Milano 20 aprile 1971) secondo cui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del c.p. andrebbe posta sul piano della libertà di pensiero con riferimento all'art. 21 della Costituzione. Non si vede infatti come si possa seriamente sostenere che la bestemmia comunemente proferita sia una libera manifestazione del pensiero (e segnatamente del pensiero antireligioso o ateo) garantita dall'art. 21 della Costituzione in quanto espressione del concetto di libertà religiosa nel suo significato «negativo».

Giustamente si è osservato in proposito che, di regola, il bestemmiatore non è né ateo né antireligioso e che egli con le sue parole non intende sostenere o manifestare la sua non religiosità ma semmai esternare una sensazione d'ira in reazione a un evento spiacevole o tale da suscitare in lui un turbamento fisis-psichico.

Prescindendo da queste ultime considerazioni e tornando alla questione in esame così come delineata da questo giudice, non è chiaro sulla base di quale norma sia possibile attribuire valore costituzionale al solo sentimento religioso (individuale o collettivo) cattolico. Nessuna disposizione della Costituzione conferisce infatti alla religione cattolica una posizione di maggiore protezione rispetto a quella delle altre confessioni religiose. Né sembra del resto che il mero dato quantitativo della maggiore diffusione di una certa fede possa legittimare la più penetrante tutela penale di una determinata religione. Che anzi, allo stato, pare assai arduo formulare un preciso giudizio statistico in ordine alla diffusione della religione cattolica in Italia. In ogni caso, anche condividendo l'opinione dell'essere ancora oggi il sentimento religioso cattolico quello della maggior parte della popolazione italiana, ciò non appare sufficiente, come già si è osservato, a giustificare violazioni o deroghe a quelle norme costituzionali che intendono garantire l'effettiva libertà e uguaglianza dei singoli e delle formazioni sociali in cui i singoli hanno il diritto di esplicitare liberamente la loro personalità. Opportunamente è stato sostenuto che in tema di «libertà» utilizzare il criterio della «maggioranza del gruppo prevalente» costituisce l'argomento «più denso di pericoli».

È d'altra parte ormai comunemente riconosciuto che lo Stato italiano evitando di assumere la difesa di una religione (o della religione in genere) ha perso ogni connotato di confessionarietà. Neppure esso ha recepito tra i suoi fini la condanna dell'ateismo dichiarandosi indifferente alle scelte dei consociati, liberi di professare o meno un credo religioso, ricadendo tale scelta personale nell'ambito delle libertà individuali. Il nuovo ordine instaurato dalla Carta

costituzionale in materia religiosa non sembra dunque tollerare nel nostro ordinamento la permanenza di norme ordinarie volte ad imporre trattamenti differenziati a fronte di comportamenti di identica rilevanza.

La norma della cui costituzionalità si dubita appare ormai il retaggio di una normativa anacronistica e illiberale frutto di un particolare momento storico. A questo proposito sembra di poter condividere l'opinione secondo cui il legislatore del 1930 fu fortemente influenzato dai rapporti tra Stato e Chiesa in allora delineatisi. Appare cioè indubbio che l'introduzione dell'art. 724 del c.p. abbia costituito applicazione in sede penale dell'impegno assunto dallo Stato, ai sensi degli artt. 1, 8 e 21 del trattato e 11 del Concordato, di onorare la Divinità le persone e i simboli venerati dal Cattolicesimo garantendo una specifica e più penetrante tutela al sentimento nutrito dai consociati nei confronti dei medesimi.

È noto del resto che nel codice penale abrogato non esisteva il reato di blasfema e che la relazione Zanardelli era esplicita nel senso di escludere qualunque sanzione per la bestemmia, sanzione successivamente introdotta con l'art. 232 del t.u.l.p.s. 6 novembre 1926, n. 1848 (con riferimento ai culti ammessi dallo Stato), vigente fino all'entrata in vigore del nuovo codice penale che inserì appunto tra le contravvenzioni la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Successivamente l'art. 221 del r.d. 6 luglio 1933, n. 1104 (Ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica) rese punibile la bestemmia contro tutti i culti professati e riconosciuti nelle colonie.

I dubbi di costituzionalità della norma in questione sembrano trovare ulteriore rafforzamento nella recente modifica dei Patti lateranensi. Alla luce di tale riforma non pare più oggi sostenibile la tesi in base alla quale il tenore complessivo del trattato del 1929 tra Stato e Chiesa (nonostante la successiva entrata in vigore della Costituzione) «giustificava e forse anche imponeva» che, in esecuzione degli accordi presi, Divinità simboli e persone, «onorati dallo Stato nelle sue festività e nelle sue cerimonie», non soggiassero a pubbliche invettive e parole oltraggiose nel territorio italiano. La ricordata legge n. 121/1985, pur riconoscendo la peculiarità della religione cattolica, ha diversamente regolato i rapporti con la Santa sede stabilendo in sostanza che tutte le religioni e i valori religiosi in genere devono essere ugualmente rispettati. In conformità di tale assunto (anche precedentemente all'entrata in vigore della legge citata) tutti gli osservatori e gli studiosi, anche di parte cattolica, hanno sostenuto l'impossibilità di riservare la tutela penalistica alla sola religione cattolica e la necessità di ampliare tale tutela alle altre confessioni religiose.

In questa sede è appena il caso di evidenziare che la supposta ingiustificata discriminazione dei cittadini professanti una religione diversa dalla cattolica non verrebbe meno anche ove si ritenesse fondata l'interpretazione dottrinale secondo cui la bestemmia contro gli altri culti rientra nella sfera di applicabilità dell'art. 727 del c.p. Infatti anche seguendo tale discutibile orientamento (tenuto conto del fatto che solitamente l'espressione blasfema manca di una vera e propria «contrarietà alla pubblica decenza») non troverebbe giustificazione la previsione dell'art. 724 del c.p. di una pena edittale superiore nel massimo a quella prevista in tema di turpiloquio.

Allo stato attuale della legislazione (e prescindendo dai rilievi circa l'andamento decrescente della punizione della bestemmia, assai meno sentita nella società contemporanea), è attesa da parte di alcuni l'introduzione di una norma, che estenda in eguale misura la protezione delle singole confessioni ai fini della piena attuazione del principio di libertà di religione. Tale riforma del resto è stata espressamente auspicata dalla stessa Corte costituzionale che, nella sua più recente Sentenza, pur salvando la costituzionalità della norma in esame, ha sollecitato il legislatore ad una revisione della stessa così da estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.

In assenza peraltro di tale revisione legislativa, che appare allo stato di là da venire, il vigente art. 724 del c.p. per i motivi evidenziati risulta in contrasto con la ratio e lo spirito della Costituzione. La questione sollevata appare altresì pienamente rilevante nel procedimento in corso ove il Camberini deve rispondere proprio di tale reato. Le risultanze dibattimentali inducono a ritenere che egli abbia effettivamente proferito l'espressione blasfema nei confronti della Divinità cattolica di cui al rapporto in atti. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente, ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente per l'integrazione del reato, una volta provata la materialità del fatto, la sola volontà di pronunciare la bestemmia non necessitando un dolo né generico, né specifico (cfr. ad es. Cass. 3 maggio 1979). Conseguentemente ove non venisse sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 724 c.p. si dovrebbe irrimediabilmente pervenire alla condanna dell'attuale imputato. Si ritiene pertanto, previo stralcio dal presente procedimento della parte relativa al reato di bestemmia, di sospendere il giudizio in relazione a quest'ultima fattispecie e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del c.p., sollevata dal difensore dell'imputato, per contrasto con gli artt. 2, 3, 8 e 19 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio contro Camberini Franco, limitatamente all'imputazione di cui all'art. 724 del c.p., previo stralcio della stessa dall'originario procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata;

Manda la cancelleria a notificare la presente ordinanza all'imputato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, al Presidente pro-tempore del Consiglio dei Ministri, inviandone altresì copia per lettera raccomandata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Genova Sestri Ponente, addì 4 aprile 1986

Il pretore: MAZZA GALANTI

86C0774

Ordinanza emessa l'11 febbraio 1986 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Genghini Gaucci Mario e S.p.a. Banco di Roma ed altri (Reg. ord. n. 371/1986).

Art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95: Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - legittimazione del debitore - mancata previsione (artt. 3 e 24 Cost.).

Art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95: Legge fallimentare - amministrazione straordinaria - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi da parte del debitore - termine perentorio di giorni quindici dal deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori ammessi o respinti (art. 24 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella causa iscritta al n. 31489 del registro generale 1982 tra Genghini Gaucci Mario con l'avv. Enrico Esposito, via Lanciani, 74, Roma, e il Banco di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante, con l'avv. Goffredo Orlandi Contucci, via Castelfidardo, 8, Roma, nonché Genghini S.p.a., Ircesi S.p.a., Residence Villa Pamphili S.p.a., tutte in amministrazione straordinaria, in persona del commissario prof. avv. Floriano d'Alessandro, con gli avvocati Sergio Bucalo e Bernardo Benincasa, via Crescenzo, 42, Roma, nonché Impresa Mario Genghini in amministrazione straordinaria, in persona del commissario prof. avv. Floriano d'Alessandro, con l'avv. Franco Pastore, via G. Palumbo, 12, Roma, nonché avv. Filippo Pegorari quale curatore speciale del Banco di Roma S.p.a., via Corso, 77, Roma.

1) Con ricorso intestato «opposizione allo stato passivo», ma sostanzialmente avente ad oggetto un'impugnazione di crediti ammessi, Genghini Gaucci Mario ha esposto le seguenti circostanze.

L'impresa individuale Mario Genghini era stata posta in amministrazione straordinaria, previa declaratoria di stato d'insolvenza pronunciata dai tribunali di Roma e di Cosenza con distinti provvedimenti, entrambi opposti.

Il 20 luglio 1982, un collaboratore del procuratore aveva occasionalmente constatato l'intervento deposito, presso la cancelleria del tribunale di Roma, dello stato passivo dell'impresa Mario Genghini in amministrazione straordinaria.

In detto stato passivo risultavano riconoscimenti di crediti per lire 71 miliardi e 572 milioni, di cui L. 38.026.013.147 a favore della S.p.a. Genghini, L. 11.682.789.862 a favore della S.p.a. Residence Villa Pamphili e L. 8.212.327.575 a favore della S.p.a. Ircesi. Tali importi non costituivano debiti diretti dell'impresa, ma fidejussioni rilasciate personalmente da Genghini alle indicate società, per essersi queste rese acquirenti dal Banco di Roma di azioni della S.p.a. Generale Immobiliare.

Ciò premesso, il ricorrente ha impugnato, sotto vari concorrenti profili, l'ammissione dei crediti sopra indicati e ha concluso chiedendo al tribunale di escludere dallo stato passivo «i crediti per fidejussione vantati contro l'istante dalle S.p.a. Genghini, S.p.a. Ircesi e S.p.a. Residence Villa Pamphili per gli importi indicati in narrativa».

Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si sono costituiti in giudizio il Banco di Roma S.p.a., la Genghini S.p.a. in amministrazione straordinaria, l'Ircesi S.p.a. in amministrazione straordinaria e la Residence Villa Pamphili S.p.a. in amministrazione straordinaria. Costoro hanno concluso chiedendo al tribunale di dichiarare inammissibile o improponibile la domanda o, comunque, di rigettarlo nel merito.

Dopo la notificazione del ricorso alle parti sopra indicate, con istanza *ex art. 78* del c.p.c., depositata il 14 ottobre 1982, il procuratore di Mario Genghini, adducendo che il presidente e legale rappresentante del Banco di Roma si trovava «in condizioni di incompatibilità manifesta per essere imputato di truffa aggravata proprio in ordine alla formazione da parte del Banco dei crediti opposti», ha chiesto ed ottenuto la nomina di un procuratore speciale al Banco di Roma S.p.a. nella persona dell'avv. Filippo Pegorari.

A seguito di notificazione da parte del ricorrente all'udienza dell'11 gennaio 1983, il curatore speciale avv. Filippo Pegorari si è costituito «in proprio», depositando comparsa e chiedendo «breve termine» per meglio illustrare le difese e per formalizzare la costituzione a mezzo di difensori.

Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio e trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 1983.

Con ordinanza collegiale del 3 dicembre 1983-27 gennaio 1984 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario e dell'impresa Mario Genghini in amministrazione straordinaria.

Integrato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'impresa Mario Genghini in amministrazione straordinaria, in persona del commissario, che ha concluso per il rigetto della domanda.

La causa è stata nuovamente rimessa al collegio, che, con ordinanza del 13 novembre 1985, ha convocato le parti innanzi al giudice istruttore per la ricostruzione del fascicolo d'ufficio. All'udienza del 16 gennaio 1986, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

2) L'azione proposta da Genghini Mario, nonostante l'imprecisa formulazione del ricorso, va qualificata come impugnazione, *ex art. 100* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel richiamo di cui all'art. 209, secondo comma) dei crediti del Banco di Roma S.p.a. sopra indicati, ammessi al passivo dell'impresa Mario Genghini in amministrazione straordinaria e conseguenti a fidejussioni rilasciate da Mario Genghini, in favore del Banco, per debiti contratti dalla Genghini S.p.a., dall'Ircesi S.p.a. e dalla Residence Villa Pamphili S.p.a.

L'art. 100 della l.f., richiamato dall'art. 209, secondo comma, stessa legge per la liquidazione coatta amministrativa, a sua volta applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95, attribuisce la legittimazione all'impugnazione di crediti ammessi ai creditori e non anche al debitore (fallito, sottoposto a liquidazione coatta o ad amministrazione straordinaria). L'art. 209, secondo comma, della l.f., dispone poi che le impugnazioni a norma dell'art. 100 sono proposte entro quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori.

Nel caso di specie l'impugnazione è stata proposta da soggetto non legittimato e, ciò, dal debitore sottoposto ad amministrazione straordinaria, ed inoltre dopo il decorso del termine di quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori. Così come eccepito dalle parti convenute, in applicazione delle disposizioni sopra indicate, l'impugnazione sarebbe inammissibile.

Relativamente al primo profilo d'inammissibilità, il ricorrente ha eccepito, in alternativa al riconoscimento della sua legittimazione ad agire, versandosi in tema di procedura diversa da quella fallimentare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 (senza peraltro indicare quali sarebbero le norme parametro della Costituzione che sarebbero violate); per quanto concerne la tardività dell'impugnazione ha poi dedotto che, così come poteva ricavarsi da decisione della stessa Corte costituzionale, gli strumenti di affissione e di deposito non erano idonei a far decorrere i termini per le opposizioni.

3) Preliminarmente va rilevato, che la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente non riguarda direttamente l'art. 100, bensì più propriamente l'art. 209, secondo comma (applicabile come s'è detto anche all'amministrazione straordinaria) che, nel far richiamo all'art. 100 senza ulteriori specificazioni, introduce anche per la liquidazione coatta amministrativa (e, quindi, per l'amministrazione straordinaria) la limitazione della legittimazione ad agire del debitore.

Fatta tale precisazione, il tribunale ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui, nel far richiamo all'art. 100 del regio decreto n. 267/1942 su citato non prevede la legittimazione del debitore all'impugnativa dei crediti ammessi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ritiene altresì che debba essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1, quinto comma, della legge sopra citata, nella parte, in cui prevede che le impugnazioni a norma dell'art. 100 del regio decreto n. 267/1942 debbano essere proposte nel termine di quindici giorni al deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

I due profili di incostituzionalità prospettati dall'art. 209, secondo comma, benché collegati, in quanto investono la legittimazione e il termine per l'impugnazione, devono essere separatamente trattati, formando oggetto di due distinte questioni di legittimità costituzionale.

Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, nella parte in cui nel far richiamo all'art. 100, non prevede la legittimazione del debitore all'impugnativa dei crediti ammessi, in punto di rilevanza si osserva che il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione. La pronuncia sulla legittimazione ad agire del debitore è infatti pregiudiziale alla trattazione del merito della causa e involge l'applicazione di una disposizione che si sospetta viziata da incostituzionalità.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, è, indispensabile il richiamo alla recente decisione della Corte costituzionale del 25 luglio 1984, n. 222, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la legittimazione del fallito ad esperire l'impugnazione dei crediti ammessi al passivo del fallimento.

La Corte, nel ritenere la conformità alla Costituzione della disposizione in questione, ha rilevato che «la partecipazione del fallito alla fase sommaria della verifica la quale sfocia nel decreto di ammissione al passivo consente di rappresentare le ragioni che, ad avviso del fallito, vanno poste a fondamento del decreto Giudice delegato, mentre l'attribuzione al fallito della legittimazione all'impugnazione dei crediti ammessi offrirebbe facile esca alla perpetuazione della fase di cognizione ordinaria, con grande documento dei creditori». A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha poi osservato che «le indubbie limitazioni che la normativa pone in tema di legittimazione del debitore trovano d'altronde non irrazionale giustificazione nella natura dello speciale procedimento che è diretto alla tutela di interessi generali ed ha carattere unitario: è dunque essenzialmente nel suo ambito, e nei limiti posti dalla sua struttura, che i diritti e gli interessi del fallito possono trovare protezione».

La decisione della Corte costituzionale sopra indicata, limitata alla considerazione dell'art. 100 nella procedura fallimentare, non offre sicuri elementi che consentano di pervenire ad identiche conclusioni per la procedura di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria. Anzi la sua motivazione offre indicazioni per ritenere che la limitazione della legittimazione del debitore all'impugnativa di crediti ammessi non trovi adeguata e razionale giustificazione nella procedura in questione.

Il procedimento di formazione dello stato passivo disciplinato dagli artt. 207 e 209, primo comma, è privo della garanzia del contraddittorio orale, che, invece, assiste l'accertamento del passivo nel fallimento. Manca dunque proprio quella partecipazione del debitore che, consentendo allo stesso di esporre le proprie ragioni in ordine ai crediti da ammettere o meno al passivo, può giustificare la limitazione della legittimazione in ordine all'impugnazione *ex* art. 100. Inoltre, la formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa e nella amministrazione straordinaria costituisce espressione di attività amministrativa e non giurisdizionale, qual'è invece la verifica dei crediti nel fallimento: profilo questo che non può certo indurre a far ritenere razionale la limitazione della legittimazione ad agire in impugnazione al di fuori della procedura fallimentare.

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, come sopra prospettata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, appare non manifestamente infondata. L'art. 24 sembra violato, in quanto la limitazione della legittimazione sacrifica il diritto di azione del debitore, senza che possano rinvenirsi nell'ambito della procedura meccanismi che consentano, per altro verso, una rappresentazione dei diritti e degli interessi dello stesso con riferimento alla fase di formazione dello stato passivo. Né d'altra parte la limitazione può giustificarsi ipotizzando la possibilità per il debitore di agire in giudizio innanzi al giudice amministrativo per sostenere l'illegittimità dell'operato del commissario nel riconoscimento dei crediti: una tale soluzione infatti non è facilmente sostenibile e presupporrebbe un disegno non certo coerente del legislatore quanto agli strumenti di impugnazione dei crediti ammessi. L'art. 3 pare anch'esso vulnerato, poiché la limitazione della legittimazione ad agire in impugnazione del debitore nell'art. 100 si applica a procedure assai diverse tra di loro quanto alla struttura, sicché risultano irrazionalmente equiparate situazioni diverse.

Non ignora il tribunale che il riconoscimento al debitore della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi dal commissario possa determinare in concreto un turbamento nello svolgimento della procedura. Trattasi tuttavia di un profilo che non esclude un giudizio di non manifesta infondatezza della disposizione che ne occupa.

Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1, quinto

comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui prevede che l'impugnazione *ex art.* 100 debba essere proposta nel termine (perentorio) di quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori ammessi o respinti, va rilevato che la stessa — logicamente subordinata all'accoglimento da parte della Corte dell'altra questione prospettata relativa alla legittimazione — appare rilevante. La decisione sulla pregiudiziale della tempestività dell'impugnazione — pregiudiziale idonea a definire il giudizio — richiede infatti l'applicazione di una disposizione che si sospetta viziata da incostituzionalità.

Relativamente alla non manifesta infondatezza della questione valgono i rilievi che seguono.

La Corte costituzionale, con sentenza del 2 dicembre 1980, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito dell'elenco dei creditori ammessi o respinti, anziché dalle date di ricezione delle raccomandate, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse.

La sentenza riguarda esclusivamente le opposizioni *ex art.* 98.

Tuttavia, senza richiamare tutto l'*iter* argomentativo seguito dalla Corte, ad identiche conclusioni deve pervenirsi relativamente alle impugnazioni *ex art.* 100.

Il procedimento di formazione dello stato passivo, quale risulta dagli artt. 207 e 209, primo comma, è strutturato in modo tale da non consentire ai creditori concorrenti e al debitore di avanzare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettere. Infatti, non solo il procedimento è privo delle garanzie del contraddittorio orale, ma inoltre non sono contemplati meccanismi che consentano ai creditori e al debitore di conoscere preventivamente quali crediti saranno ammessi dal commissario (non è previsto dall'art. 207 il deposito in cancelleria di un elenco provvisorio dei creditori e mancano altre forme di pubblicità al riguardo).

L'impugnazione *ex art.* 100 costituisce dunque l'unica sollecitazione della garanzia giurisdizionale nell'ambito del procedimento e l'unico mezzo per insorgere concretamente avverso l'ammissione di crediti effettuata dal commissario.

Ora, ove si consideri che il (breve) termine per l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, risulta che la tutela giurisdizionale riconosciuta è eccessivamente difficile, se non praticamente inoperante.

E infatti la data nella quale l'elenco dei crediti sarà depositato in cancelleria non è preventivamente conoscibile dagli interessati, sia per la mancanza di un contraddittorio nelle operazioni di formazione dello stato passivo, sia tenuto conto che il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione (o di assoggettamento all'amministrazione straordinaria) indicato dall'art. 209, primo comma, oltre a non consentire una esatta previsione sulla data del deposito, non è perentorio ed è nella pratica sovente disatteso.

Limitando i termini della questione a ciò che interessa ai fini del presente giudizio e, cioè, all'impugnativa di crediti ammessi da parte del debitore, deve dunque ritenersi — sempre che, come s'è detto, la Corte ritenga di dover accogliere la questione sopra prospettata relativamente alla legittimazione del debitore all'impugnativa dei crediti ammessi — la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 209, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, applicabile all'amministrazione straordinaria, nella parte in cui prevede che le impugnazioni a norma dell'art. 100 sono proposte entro quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi o respinti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio indicato in epigrafe;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, applicabile all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95:

a) *nella parte in cui, nel far richiamo all'art. 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non prevede la legittimazione del debitore all'impugnazione dei crediti ammessi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

b) *nella parte in cui prevede che le impugnazioni a norma dell'art. 100 su menzionato debbano essere proposte nel termine di quindici giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;*

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì che a cura della cancelleria l'ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera del consiglio del tribunale, sezione fallimentare, l'11 febbraio 1986

(Seguono le firme)

86C0775

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1986 dal tribunale di Catania, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Istituto di investigazione e vigilanza «Veritas sud» (Reg. ord. n. 382/1986).

Art. 1 del d.-l. 5 luglio 1971, n. 429, conv. con modif. in legge 4 agosto 1971, n. 589; art. 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183; art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in relaz. art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. con modif. in legge 25 ottobre 1968, n. 1089; art. 1, terzo comma, del d.-l. 28 febbraio 1981, n. 36, conv. con modif. in legge 29 aprile 1981, n. 163: Previdenza e assistenza - sgravi contributivi concessi alle imprese industriali - assenza di copertura finanziaria (art. 81 Cost.).

IL TRIBUNALE

All'udienza del 14 gennaio 1986 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa dall'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) contro l'Istituto investigazione e vigilanza «Veritas sud» in persona del suo titolare Santangelo Silvio;

Letto il ricorso in appello dell'Istituto nazionale previdenza sociale depositato il 1° ottobre 1985 con il quale viene invocata l'integrale riforma della sentenza omessa dal pretore di Catania in data 22 gennaio 1985 nella causa tra l'Istituto di investigazione e vigilanza «Veritas sud» di Catania e l'I.N.P.S. che ha dichiarato competere al ricorrente il diritto agli sgravi contributivi previsti dal d.-l. del 30 agosto 1968, n. 918 convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, con decorrenza dal 23 aprile 1977;

Ritenuto che il pretore, richiamandosi a numerose pronunce di giudici di merito (tribunale di Cagliari sentenza 23 novembre 1979, n. 918; tribunale di Reggio Calabria sentenza 16 dicembre 1982, n. 287) ha qualificato «industriale» ai sensi dell'art. 2195 del c.c., l'attività svolta dagli istituti di vigilanza in quanto diretta alla produzione di servizi;

che, non contestandosi dall'istituto appellante detta qualificazione e dovendosi nella specie ritenere applicabile l'invocata normativa afferente agli sgravi, la questione di incostituzionalità della stessa, con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sollevata dall'I.N.P.S. appare rilevante e non manifestamente infondata, come già affermato da questo tribunale con ordinanza in data 25 ottobre 1983 nella causa I.N.P.S., Centro clinico diagnostico G.B. Morgagni e con successiva ordinanza del 12 giugno 1984 nella causa Casa di cura Carmide I.N.P.S. alle quali per completezza ci si richiama, per la mancanza di una rigorosa determinazione dei mezzi di copertura finanziaria;

che, non rileva in senso contrario quanto statuito dalla suprema Corte di Cassazione sezione lavoro, nella sentenza 18 dicembre, 1984-22 febbraio 1985, n. 1605, che, nel rigettare il secondo motivo del ricorso con il quale veniva denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 primo comma della legge n. 1089/68, si è limitata all'esame della sola questione prospettata relativa alla pretesa insufficienza dei mezzi finanziari indicati in detta legge alle nuove spese derivanti dalla estensione, assertivamente per via interpretativa, del beneficio degli sgravi contributivi a categorie non espressamente previste e non ha affrontato il più ampio problema, già prospettato da questo tribunale che inerisce anche al presente giudizio, della mancata previsione e determinazione del costo del beneficio degli sgravi contributivi e dei mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa;

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589, 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 e 59 del d. P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968, n. 1089) nella parte in cui non prevedono una rigorosa determinazione dei mezzi di copertura finanziaria;

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai due rami del Parlamento.

Catania, addì 14 gennaio 1986

Il presidente: (firma illeggibile)

86C0776

Ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Trani Nerina (Reg. ord. n. 385/1986).

Art. 569 del codice penale: Pena accessoria della perdita della patria potestà - applicazione automatica in caso di condanna per i delitti di cui al capo terzo del titolo nono del libro secondo del codice penale - rapporto genitori-figli fonte di diritti e doveri reciproci - ipotesi in cui l'irrogazione della pena accessoria costituisce danno per il minore - mancata previsione di discrezionalità del giudice nell'irrogazione (art. 30 Cost.).

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 4 aprile 1986 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente ordinanza:

Visti gli atti del procedimento penale contro Trani Nerina, imputata del reato di cui all'art. 566 della c.p., concernente la soppressione dello stato della figlia Lattanzi Patrizia;

Viste le conclusioni del pubblico ministero che, nella discussione finale del dibattimento, ha chiesto la condanna, dell'imputata alla pena principale ed a quella accessoria della perdita della potestà di genitore, prevista dall'art. 569 del c.p.;

Considerato che la Trani esercita tuttora la potestà sulla minore Lattanzi Patrizia, e che la pena accessoria richiesta dal pubblico ministero deve esserle obbligatoriamente irrogata, nel caso di condanna, non spettando al tribunale il sindacato in ordine alla sua opportunità nel caso concreto;

Ritenuto che, nella specie, tale opportunità appare estremamente discutibile, non soltanto in considerazione del lungo tempo trascorso dopo la commissione del reato, ma soprattutto perché secondo le prove emerse nel procedimento, i rapporti familiari tra la Trani e i figli, tra cui in particolare quello con la figlia Lattanzi Patrizia, risultano estremamente intensi e costruttivi;

Ritenuto che la norma dell'art. 569 del c.p. risale ad un tempo anteriore alla Costituzione vigente che, all'art. 30, concepisce la potestà dei genitori non soltanto come fonte di diritti verso i figli ma anche come fondamento del diritto dei figli alla istruzione ed educazione, e ritenuto che, applicando in modo acriticamente automatico la pena accessoria prevista da tale norma, si perviene di fatto al risultato di infliggere una sanzione non soltanto al responsabile di un delitto, ma anche necessariamente al soggetto che ne dovrebbe ricevere tutela e che, essendo per definizione più debole del primo, ne subisce il maggior danno in conseguenza della cessazione giuridica di un rapporto familiare che il vigente sistema normativo considera essenziale ai fini della formazione della personalità del minore;

Ritenuto, altresì che l'automatismo acritico di tale sanzione appare dissonante rispetto alla cauta disciplina legislativa dettata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 che, particolarmente con le modifiche degli artt. 330 e seguenti del c.c., consente al tribunale per i minorenni una serie graduata di interventi prima di pervenire alla dichiarazione della decadenza della potestà dei genitori, considerata quindi come un rimedio estremo;

Ritenuto, pertanto, che l'art. 569 del c.p. prevedendo l'applicazione obbligatoria della pena accessoria in caso di condanna per alcuno dei delitti previsti dal capo terzo del titolo nono del libro secondo del codice penale, appare in contrasto con la disposizione dell'articolo 30 della Costituzione nella parte in cui quest'ultima configura il rapporto tra figli e genitori come fonte di diritti e doveri reciproci, e ritenuto che la questione è rilevante ai fini della decisione di questo tribunale, potendo dalla applicazione della norma denunciata derivare un danno costituzionalmente ingiusto nei confronti della minore Lattanzi Patrizia;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 del c.p. in relazione all'articolo 30 della Costituzione, nei limiti indicati in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione di sua competenza;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a norma di legge.

Il presidente: (firma illeggibile)

86C077

Ordinanza emessa il 18 novembre 1985 dal pretore di Treviso nel procedimento civile vertente tra Bottega Emanuela e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 391/1986).

Art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, nn. 14 e 3: Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari - indennità giornaliera di malattia - mancata previsione a favore degli addetti ai servizi domestici (art. 38 Cost.).

IL PRETORE

Esaminati gli atti;

OSSERVA

È incontestato, in punto di fatto, che la odierna ricorrente, Emanuela Bottega, dipendente dalla Convivenza Casa S. Raffaele di Vittorio Veneto, era assicurata presso l'I.N.P.S. quale collaboratrice domestica;

che in data 18 marzo 1983 cadeva in malattia e veniva ricoverata presso un Ente ospedaliero;

che il successivo 21 marzo 1983 inoltrava all'I.N.P.S. richiesta di corresponsione dell'indennità economica di malattia, vedendosi respingere la domanda perché «avendo la qualifica domestica» apparteneva a «categoria esclusa dalla prestazione economica in caso di malattia».

Invero, mentre l'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, così come convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dispone che l'I.N.P.S. provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto alle prestazioni di malattia e maternità per gli addetti ai servizi domestici e familiari, l'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, non include, fra le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie erogate alle collaboratrici familiari, la concessione di un'indennità giornaliera di malattia.

La ricorrente ha sollevato, in proposito, eccezione di illegittimità costituzionale, sostenendo che l'art. 2 citato sarebbe in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene questo giudice che l'eccezione — la cui rilevanza ai fini della decisione della presente controversia è di palmare evidenza, atteso che la pretesa detolta in giudizio riguarda proprio la concessione dell'indennità giornaliera di malattia — non è manifestamente infondata.

Invero dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, lì dove dispone che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia», discende che nel nostro ordinamento non è ammesso che un lavoratore subordinato sopporti solo con le sue forze il costo di una malattia.

Ciò, peraltro, ben si comprende ove si ponga mente al complesso della trama costituzionale in cui il lavoro è anche un dovere, una «attività che concorre al progresso materiale o spirituale della società» ed in cui la posizione di lavoratore subordinato rende necessarie adeguate forme di tutela «onde rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che si frappongono alla realizzazione di quella sostanziale uguaglianza che è sancita nell'art. 3, secondo comma della Costituzione.

Né va sottovalutato che l'art. 38, secondo comma, secondo l'orientamento della stessa Corte costituzionale, qualifica la posizione del lavoratore malato come un diritto al trattamento assicurativo insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive.

Orbene, la categoria dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari fa senza dubbio parte della generalità dei lavoratori subordinati onde è conseguenziale l'affermazione che anch'essi hanno diritto a godere degli stessi mezzi di tutela e di intervento apprestati dall'ordinamento per la generalità dei lavoratori in caso di malattia.

Né può sostenersi che la diversità di trattamento trova, nella specie, diversa e legittimante fonte in sostanziali diversità di situazioni soggettive od oggettive o in diversi ed alternativi strumenti di intervento che valgono a compensare la rilevata carenza di copertura economica in caso di malattia, giacché non si vede in che dovrebbe consistere la diversità di situazioni né esiste alcuna forma compensativa di intervento.

P. Q. M.

Solleva la questione di costituzionalità dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, nella parte in cui non comprende fra le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie erogate agli addetti ai servizi domestici e familiari la concessione di una indennità giornaliera di malattia, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, della costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Treviso, addì 18 novembre 1985

Il pretore: (firma illeggibile)

86C0778

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ **PORDERONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
- ◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **INELLA (Vercello)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 85
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 88
- ◇ **BRESCIONE**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **TARRANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/18
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isot. 221

- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanera, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. De Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalini, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	56.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale L. 600

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione L. 600

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 600

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L. 25.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (solo parte prima e supplementi ordinari)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio giornaliero N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale N. 6 microfiche contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L. 82.000

Abbonamento semestrale L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221